

XIX LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMMISSIONI RIUNITE (VI Camera e 6 <sup>a</sup> Senato) . . . . .	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI) . . . . .	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX) . . . . .	»	6
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) . . . . .	»	27
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . .	»	32
FINANZE (VI) . . . . .	»	83
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . .	»	88
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) . . . . .	»	92
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) . . . . .	»	94
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . .	»	97
AFFARI SOCIALI (XII) . . . . .	»	98
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . .	»	118
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	126

PAGINA BIANCA

## COMMISSIONI RIUNITE

### VI (Finanze) della Camera dei deputati e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, Maurizio Leo, sulle tematiche relative alla riforma fiscale ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	3
AVVERTENZA .....	4

#### AUDIZIONI

*Martedì 2 maggio 2023. — Presidenza del presidente della VI Commissione della Camera dei deputati, Marco OSNATO. Interviene il Vice Ministro dell'economia e delle finanze, Maurizio Leo.*

#### La seduta comincia alle 13.

**Audizione del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, Maurizio Leo, sulle tematiche relative alla riforma fiscale.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).*

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

Introduce quindi l'audizione.

Maurizio LEO, *Vice Ministro dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Andrea DE BERTOLDI (FDI), Luigi MARATTIN (A-IV-RE) ed Emiliano FENU (M5S), il senatore Mario TURCO (M5S), i deputati Francesco Emilio BORRELLI (AVS), che interviene da remoto, Saverio CONGEDO (FDI) e Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), il senatore Fausto ORSOMARSO (FdI), ai quali risponde Maurizio LEO, *Vice Ministro dell'economia e delle finanze*.

Marco OSNATO, *presidente*, ringrazia il Vice Ministro Leo e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 14.40.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*AUDIZIONI INFORMALI*

*Audizione informale del dottor Federico Cornelli, nell'ambito dell'esame delle proposte di*

*nomina a componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (Nomina n. 8).*

*Audizione informale della dottoressa Gabriella Alemanno, nell'ambito dell'esame delle proposte di nomina a componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (Nomina n. 7).*

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00083 Mollicone: Iniziative normative in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, di Federica Murineddu, avvocato del Foro di Roma, e di rappresentanti del Nuovo istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (NUOVOIMAIE) ..... 5

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 2 maggio 2023.*

**Audizione informale, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00083 Mollicone: Iniziative normative in favore dei lavoratori del settore dello**

**spettacolo, di Federica Murineddu, avvocato del Foro di Roma, e di rappresentanti del Nuovo istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (NUOVOIMAIE).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 13.25.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	6
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	25

#### SEDE REFERENTE:

DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	15
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta emendativa dei relatori</i> ) .....	26

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 2 maggio 2023. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Mauro ROTELLI. — Intervengono il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi e la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Matilde Siracusano.*

#### La seduta comincia alle 13.10.

**DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 aprile 2023.

Mauro ROTELLI, *presidente*, a seguito della richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che, nella seduta del 26 aprile, sono state dichiarate parzialmente inammissibili due proposte emendative.

Invita quindi i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate al disegno di legge di conversione e all'articolo 1 del decreto-legge.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore per la VIII Commissione*, anche a nome del relatore per la IX Commissione, onorevole Furgiuele, esprime parere contrario sull'emendamento Ghirra Dis.1.1, sull'articolo premissivo Iaria 01.01, sugli identici emendamenti Ilaria Fontana 1.1 e Barbagallo 1.2, sugli identici emendamenti Ghirra 1.3 (parte ammissibile), Ghirra 1.4 (parte ammissibile) e Bonelli 1.5, sugli emendamenti Ilaria Fontana 1.6, Morfino 1.7, L'Abbate 1.8, Santillo 1.9, L'Abbate 1.10, Ilaria Fontana 1.11, Iaria 1.12, Stumpo 1.13, Morfino 1.14, Gallo 1.15 e Faraone 1.16, sugli identici emendamenti L'Abbate 1.17, Ghirra 1.18 e Simiani 1.20 e sugli emendamenti Barbagallo 1.23, Stumpo 1.22, Iaria 1.21, Morfino 1.25 e 1.26, Santillo 1.28 e 1.29 e

Iaria 1.30. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Faraone 1.31. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Santillo 1.32, Bonelli 1.33 e Simiani 1.35, sugli identici emendamenti Bonelli 1.36 e Barbagallo 1.37 e sull'emendamento Iaria Fontana 1.38. Esprime parere favorevole sull'emendamento Barbagallo 1.39, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime parere contrario sugli emendamenti Faraone 1.40 e L'Abbate 1.41. Esprime parere favorevole sull'emendamento Semenzato 1.42, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento L'Abbate 1.43.

Il Viceministro Edoardo RIXI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Marco SIMIANI (PD-IDP), nel riferire che alcune agenzie di stampa riportano che il Governo o i relatori avrebbero intenzione di presentare una proposta emendativa volta a rafforzare le azioni di intervento in materia antimafia del Ministero dell'interno, ritiene importante che il rappresentante del Governo o i relatori confermino tale intenzione prima di passare alla votazione degli emendamenti. Chiede inoltre al rappresentante del Governo di chiarire se per la realizzazione dell'opera vi è l'intenzione di utilizzare i fondi europei e, in particolare, le risorse del Fondo sviluppo e coesione.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), nel richiamare l'emendamento Zinzi 2.17, in materia di adeguamento dei costi dell'opera, chiede al rappresentante del Governo di fornire in tempo utile una relazione approfondita su tale argomento.

Agostino SANTILLO (M5S) ritira l'emendamento 1.9 a sua prima firma.

Francesco GALLO (MISTO), relativamente all'emendamento 1.15 a sua prima firma, che prevede il coinvolgimento degli amministratori locali alle riunioni del con-

siglio di amministrazione della società incaricata della realizzazione dell'opera, chiede al rappresentante del Governo e ai relatori di fornire maggiori elementi di chiarimento rispetto al parere contrario.

Mauro ROTELLI, *presidente della VIII Commissione*, replicando all'onorevole Gallo, fa presente che si potrà aprire una discussione sulla proposta emendativa richiamata nel momento in cui si passerà al suo esame.

Giulia PASTORELLA (A-IV-RE) sottoscrive e ritira l'emendamento Faraone 1.31.

Francesca GHIRRA (AVS), illustrando l'emendamento Dis.1.1 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a sopprimere l'intero decreto-legge in esame per le ragioni già manifestate dal suo gruppo parlamentare in occasione della discussione sulle questioni pregiudiziali svolta in Assemblea. Ribadisce, infatti, che a suo avviso il provvedimento non è caratterizzato dai requisiti di necessità ed urgenza richiesti per i decreti-legge poiché riguarda un procedimento avviato circa cinquant'anni fa. Evidenzia, inoltre, che il progetto è riferito ad un'opera con un elevato rischio ambientale e che insisterebbe su un territorio caratterizzato da un grave rischio sismico. Reputa inoltre che le ingenti risorse stanziolate dal provvedimento sarebbero meglio utilizzate se destinate ad altre opere di cui il Mezzogiorno ha grande bisogno, volte, ad esempio, alla modernizzazione della rete ferroviaria, al contenimento del dissesto idrogeologico e alla lotta alla siccità. Sottolinea poi come anche nel corso delle audizioni svolte sia emerso che sarebbe stato meglio procedere in modo inverso, ossia redigendo prima il piano economico dell'opera e poi ricostituendo la società incaricata di realizzarla. A suo avviso, infatti, l'unico vero obiettivo del decreto-legge in esame è quello di rimettere in piedi una società « carrozzone », che non farà altro che gravare per milioni di euro sulle casse dello Stato.

Agostino SANTILLO (M5S), condividendo l'intervento dell'onorevole Ghirra,

riporta alcune dichiarazioni rilasciate relativamente al Ponte sullo Stretto dal Ministro Salvini quando ancora non era Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo, ricorda che il Ministro Salvini considerava prioritario lo svolgimento di un *referendum* sul Ponte sullo Stretto in modo da garantire il coinvolgimento dei cittadini dei territori interessati dall'opera. Inoltre, segnala che più volte il Ministro Salvini aveva sottolineato che la priorità del Mezzogiorno era la modernizzazione della rete ferroviaria piuttosto che la realizzazione del Ponte sullo Stretto.

Antonino IARIA (M5S), ricollegandosi alle dichiarazioni del Ministro Salvini richiamate dall'onorevole Santillo, trova contraddittorio il parere contrario del Governo sulle proposte emendative che prevedono il coinvolgimento delle amministrazioni locali nelle decisioni relative alla realizzazione del Ponte sullo Stretto.

Le Commissioni respingono l'emendamento Dis.1.1.

Antonino IARIA (M5S), illustrando l'articolo premissivo 01.01 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a dare seguito alle misure alternative per garantire la continuità territoriale della Sicilia su cui si è già lavorato negli anni passati, che prevedevano, tra l'altro, il trasporto dei treni ad alta velocità tramite navi ferroviarie. Al riguardo, evidenzia che tale intervento è realizzabile in tempi brevi e con costi decisamente più contenuti rispetto a quelli previsti dal provvedimento in esame.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), condividendo lo spirito dell'articolo premissivo Iaria 01.01, fa presente che nel periodo estivo, che ormai è alle porte, si riproporranno i consueti problemi di ritardi e code chilometriche che caratterizzano i trasporti nello Stretto di Messina. Ritiene quindi necessario intervenire con progetti più rapidi e che, tra l'altro, potrebbero essere finanziati con le risorse del PNRR.

Le Commissioni respingono l'articolo premissivo Iaria 01.01.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), illustrando l'emendamento 1.2 a sua prima firma, volto a sopprimere l'articolo 1 del decreto-legge in esame, sottolinea che il provvedimento in esame dà un segnale sbagliato al Paese poiché, in un momento in cui è fondamentale contenere i costi, risulta insopportabile l'atteggiamento del Governo volto a garantire gli appannaggi dei consiglieri di amministrazione della Società Stretto di Messina spa.

Antonino IARIA (M5S) fa presente che lo scopo principale del provvedimento in esame è quello di risolvere il contenzioso con la società concessionaria della realizzazione del Ponte sullo Stretto. Ciò, a suo avviso, non permetterà di superare le criticità legate al progetto dell'opera già emerse nel 2010.

Marco SIMIANI (PD-IDP), nel sottolineare che il provvedimento in esame riguarda la modernizzazione della rete infrastrutturale del Mezzogiorno, evidenzia che su tale tematica i Governi precedenti hanno cercato una soluzione coinvolgendo le amministrazioni locali. Reputa, invece, che l'obiettivo che l'attuale Esecutivo intende perseguire con il decreto-legge in esame è solo quello di risolvere il contenzioso con la Società Stretto di Messina spa. Pertanto, si chiede se vi sia la reale volontà del Governo di realizzare l'opera.

Roberto MORASSUT (PD-IDP), nel concordare con gli interventi svolti in precedenza rispetto al fatto che il decreto in esame non è caratterizzato dai requisiti di necessità ed urgenza e che il suo obiettivo principale è quello di risolvere il contenzioso con la Società Stretto di Messina spa, ricorda che in occasione delle audizioni svolte alcuni esperti tecnici e docenti di diritto amministrativo hanno sottolineato che il progetto dell'opera non è stato ancora definito in modo specifico, ma si è semplicemente richiamato il vecchio progetto in modo da rinnovare la relativa

concessione. In proposito, evidenzia infatti che sussistono ancora elementi di incertezza rispetto a questioni tecniche e ai costi dell'opera da realizzare.

Francesca GHIRRA (AVS) fa proprie le considerazioni dei colleghi che l'hanno preceduta, non condividendo il cuore della proposta normativa, che ribalta quella che ritiene la logica che dovrebbe sottintendere alla realizzazione qualsiasi infrastruttura, ovvero partire da un progetto, piuttosto che dalla reviviscenza di una società al solo fine di superare un contenzioso. Dell'opera non si sa ancora nulla, se sarà fattibile, se ci saranno risorse e pertanto ritiene necessaria la soppressione dell'articolo 1 del provvedimento. Per tali ragioni dichiara quindi il proprio voto favorevole sugli identici emendamenti Ilaria Fontana 1.1 e Barbagallo 1.2.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Ilaria Fontana 1.1 e Barbagallo 1.2.

Il Viceministro Edoardo RIXI, nell'ottica di fare chiarezza in ordine al finanziamento dell'opera, fa presente che esiste un bando CEF europeo, che prevede risorse per circa 15 miliardi di euro, che potrebbe permettere di coprire una parte dell'onere dell'opera con risorse unionali, così come avvenuto per la TAV e per la galleria di base del Brennero. Osserva che il ponte sullo Stretto costituiva parte integrante di un corridoio transeuropeo dei trasporti fino a quando il Governo Monti non ha unilateralmente deciso di disattendere tale decisione. Osserva che sul progetto da cui si riparte, che ribadisce essere a campata unica, sono stati fatti approfondimenti di ordine legale, amministrativo e tecnico, con il rilascio di importanti certificazioni. Il contenzioso, nato peraltro quando al Governo non c'erano le forze attualmente in maggioranza, rappresenta certamente uno degli elementi che è stato preso in considerazione dal Governo, ma non quello maggiormente significativo. Ricorda che nel corso della scorsa legislatura erano stati stanziati in legge di bilancio 50 milioni di

euro volti a procedere ad una ulteriore verifica sull'opera; ora quelle risorse sono più proficuamente destinate alla realizzazione del ponte. Il progetto sarà ovviamente aggiornato, ma non si ripartirà da zero. Fa presente che l'Italia è l'unico Paese europeo che, per quanto riguarda gli attraversamenti marini, non ha mantenuto gli impegni presi e a tale riguardo rammenta il ponte tra la Danimarca e la Svezia, il tunnel della Manica, oltre al ponte sui Dardanelli realizzato in Turchia. Sottolinea l'importanza delle audizioni svolte, che hanno permesso ai commissari di avere informazioni su un'opera che rappresenta una grande scommessa per l'Italia, che deve guardare al futuro.

Roberto MORASSUT (PD-IDP) chiede al rappresentante del Governo quale sia stato l'esito finale della Commissione di studio sul ponte insediata dal Ministro Giovannini, dal momento che il professor Cascetta, invitato in audizione, ha parlato di due ipotesi di ponte che si possono portare avanti parallelamente.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sui propri identici emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5, fa presente innanzitutto che le proposte sono divenute identiche a seguito della pronuncia di inammissibilità relativa agli emendamenti 1.3 e 1.4, la cui portata originaria era ben diversa, intendendosi utilizzare i 320 milioni stanziati dal provvedimento unitamente ai 50 milioni stanziati dalla legge di bilancio per la realizzazione di opere a suo giudizio più urgenti. Tra queste, cita in particolare la cessione a RFI della linea ferroviaria Nuoro-Macomer, volta ad offrire a Nuoro un servizio ferroviario dignitoso.

Agostino SANTILLO (M5S) sottolinea che il rappresentante del Governo non ha inteso rispondere alla domanda del collega Morassut ed evidenzia che la legge di bilancio che aveva stanziato i 50 milioni con i quali il Viceministro intende oggi realizzare il ponte era stata varata dal Governo da lui appoggiato.

Antonino IARIA (M5S) con riguardo al bando europeo CEF, i cui stanziamenti pari a 15 miliardi potrebbero, secondo il Vice-ministro, coprire una parte dell'onere per la realizzazione del ponte, ritiene che sarebbe opportuno *in primis* verificare quali sono le finalità del bando. Stigmatizza poi le affermazioni che, con orgoglio patriottico, fanno riferimento alla realizzazione del ponte più lungo del mondo, che seppur suggestive, andrebbero valutate alla luce dei fatti.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Ghirra 1.3 (*parte ammissibile*), 1.4 (*parte ammissibile*) e Bonelli 1.5.

Ilaria FONTANA (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 1.6, che illustra, si associa alle considerazioni dei colleghi che l'hanno preceduta. La finalità dell'emendamento è quella di riportare le percentuali di partecipazione della società allo stato previgente, eliminando la disposizione che prevede la partecipazione del MEF in misura non inferiore al 51 per cento.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ilaria Fontana 1.6 e Morfino 1.7.

Patty L'ABBATE (M5S), illustra il proprio emendamento 1.8, che prevede l'intesa, nell'esercizio dei diritti dell'azionista da parte del MEF, anche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, a motivo delle forti criticità che l'opera presenta dal punto di vista ambientale. Ricorda infatti che nel canale tra la Sicilia e il continente è presente una faglia e che è a forte rischio la sicurezza dell'ecosistema oggi esistente.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti L'Abbate 1.8 e 1.10 e l'emendamento Ilaria Fontana 1.11.

Antonino IARIA (M5S), illustra l'emendamento a propria firma 1.12, che raccoglie il giusto suggerimento dei comuni di Villa San Giovanni e Messina di essere

presenti nel Consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina. Osserva che gran parte dello sviluppo di questi due comuni è legato al progetto del ponte, che, non essendo ancora definito, pregiudica qualsiasi tipo di programmazione da parte delle amministrazioni comunali. Sottolinea che l'ascolto dei territori è fondamentale e non capisce le ragioni della contrarietà sull'emendamento, non essendosi nemmeno manifestate da parte loro palesi ostilità alla realizzazione del progetto.

Le Commissioni respingono l'emendamento Iaria 1.12.

Marco SIMIANI (PD-IDP), illustra l'emendamento a propria firma 1.13, che interviene sulla rappresentanza dei territori, sottolineando altresì che la partecipazione dei sindaci al Consiglio di amministrazione della società avverrebbe a titolo gratuito. Occorre a suo avviso dare voce ai comuni di Villa San Giovanni e Messina che vedranno cambiare sostanzialmente il loro territorio dal punto di vista urbanistico, trasportistico e logistico in ragione della realizzazione del ponte e che devono sapere quali opere preventive mettere in campo. Chiede quindi ai relatori e al Governo di rivedere le ragioni della contrarietà.

Andrea CASU (PD-IDP) si associa alla richiesta di revisione del parere sull'emendamento 1.13, che rappresenta un'occasione da non sprecare per dar voce ai territori. Ritiene che il coinvolgimento delle amministrazioni locali dovrebbe essere un punto di totale condivisione tra le forze politiche e che l'emendamento rappresenti un'opportunità di miglioramento del testo che darebbe forza al lavoro delle Commissioni.

Valentina GHIO (PD-IDP) si associa alle considerazioni dei colleghi che l'hanno preceduta, in quanto un'opera di questo genere, che ha a che fare con la modifica sostanziale dei territori interessati, deve coinvolgere gli amministratori nelle decisioni. Forte della propria esperienza di

sindaco, sa bene che gli amministratori sono i primi referenti dei cittadini in caso di cambi di viabilità o modifiche urbanistiche e pertanto ritiene opportuna oltre che ovvia la partecipazione dei sindaci al consiglio di amministrazione della società.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) osserva che il punto di partenza di qualsiasi ragionamento al riguardo avrebbe dovuto essere lo studio commissionato dal Ministro Giovannini sulla fattibilità del ponte. I comuni di Villa San Giovanni e di Messina pagano un prezzo alto per le scelte del Governo, per di più effettuate senza un previo dibattito pubblico. Ritiene pertanto che la presenza dei sindaci nel Consiglio di amministrazione della società rappresenti un minimo e necessario coinvolgimento dei territori.

Roberto MORASSUT (PD-IDP) evidenzia che il punto debole del provvedimento è proprio l'assenza di un dibattito pubblico su un'opera che comporta una rilevante trasformazione strategica. Le grandi infrastrutture europee citate dal Viceministro sono state tutte precedute, infatti, da un ampio dibattito pubblico. La sindaca di Villa San Giovanni ha rappresentato in modo molto realistico come l'opera cambi la morfologia del territorio del proprio comune e rechi un impatto considerevole sotto diversi profili, quindi giudica quanto mai opportuna la presenza dei sindaci di Villa San Giovanni e Messina nel Consiglio di amministrazione della società. Chiede pertanto ai relatori e al Governo di accantonare l'emendamento 1.13, per procedere ad un'ulteriore riflessione.

Augusto CURTI (PD-IDP), nel condividere le considerazioni di chi lo ha preceduto, osserva che il coinvolgimento dei sindaci dei comuni interessati nel Consiglio di amministrazione della società permetterà di raggiungere meglio l'obiettivo che il Governo si è prefissato. Il mancato coinvolgimento è di fatto una deresponsabilizzazione dei territori, inopportuna anche dal punto di vista strategico.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP) giudica essenziale il coinvolgimento dei territori per un'opera di tale rilevanza. Le esperienze internazionali dimostrano come questo coinvolgimento sia fondamentale per la realizzazione effettiva dell'infrastruttura, affinché non si generino problemi o blocchi durante l'esecuzione. Per tali ragioni ritiene che procedere insieme ai territori permetta di evitare il fallimento completo dell'intervento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Stumpo 1.13.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'emendamento Morfino 1.14, osserva che soprattutto il comune di Villa San Giovanni, che viene impattato dall'opera nella sua porzione più urbanizzata, vive una situazione di blocco perché non esiste ancora un progetto definito dell'opera che consenta una programmazione che sia compatibile con l'opera stessa. Non si tratta quindi di fare avere ai territori una rappresentanza simbolica, ma di permettere ai loro amministratori di essere parte delle decisioni e poter così programmare gli interventi urbanistici, trasportistici e idrogeologici in modo conforme all'infrastruttura che si intende realizzare.

Giorgio FEDE (M5S), ricollegandosi a quanto detto sull'emendamento Stumpo 1.13, rivendica l'importanza del dibattito pubblico, che su quest'opera non c'è mai stato. Con l'emendamento Morfino 1.14 si prevede che siano invitati a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione i rappresentanti degli enti locali interessati dalla realizzazione del collegamento stabile: è impossibile infatti non pensare all'enorme impatto che quest'opera e quelle complementari potranno avere sul territorio, e dunque il rispetto dei principi di partecipazione e democrazia deve essere tassativamente garantito. È vero, ammette, che si tratta di un'opera di rilevanza europea, ricompresa nelle reti TEN-T; ma è anche un'opera che graverà materialmente sui cittadini di Messina e di Villa San Giovanni.

Marco SIMIANI (PD-IDP) chiede alla maggioranza l'accantonamento dell'emendamento Morfino 1.14. Rispondendo poi al Viceministro Rixi, gli ricorda che il Governo Monti bloccò la realizzazione del ponte in un momento di grandissima crisi finanziaria, per un gesto di responsabilità; fa presente inoltre che l'utilizzo dei fondi CEF è condizionato al completamento delle opere entro il 2030. Si chiede dunque con quali risorse sarà realizzato il ponte e raccomanda particolare attenzione per l'emendamento in esame.

Ilaria FONTANA (M5S) si unisce alla richiesta di accantonamento della proposta emendativa, che dà concretezza a un'istanza di vicinanza al territorio.

Francesco GALLO (MISTO) interviene insieme sugli emendamenti Morfino 1.14 e 1.15 a sua firma. Dichiarò di aver riscontrato, da deputato del collegio di Messina, poca vicinanza nei confronti dei sindaci di Messina e Villa San Giovanni e di aver dunque proposto la soluzione di una loro partecipazione ai consigli di amministrazione in qualità di osservatori, soluzione adottata da molte società anche quotate in borsa. Conclude che un non accoglimento di tale proposta corrisponderebbe a rendere la società Stretto di Messina poco trasparente, quasi una società segreta e che un atto politico di questa rilevanza e manifesta non ragionevolezza dovrebbe essere seriamente motivato.

Francesca GHIRRA (AVS) dichiara che gli emendamenti Morfino 1.14 e Gallo 1.15 le appaiono di grande ragionevolezza, perché coinvolgere le amministrazioni locali in un procedimento di questa natura dovrebbe essere obbligatorio. Ciò anche perché con il nuovo codice dei contratti pubblici l'istituto del dibattito pubblico è stato fortemente depotenziato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Morfino 1.14.

Francesco GALLO (MISTO), intervenendo sul proprio emendamento 1.15, tiene

a precisare di essere personalmente favorevole al ponte e di non ricadere in alcuna situazione di conflitto di interesse.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), dopo aver precisato che l'emendamento in esame è stato presentato da un deputato che non appartiene alla sua forza politica, rileva che la scelta di non coinvolgere i sindaci di Messina e Villa San Giovanni nel consiglio di amministrazione va assolutamente contro il territorio e la valorizzazione degli enti locali.

Sara FERRARI (PD-IDP) ricorda un suo viaggio in Cina, durante il quale le è stato spiegato che una nuova area di una città di 9 milioni di abitanti sarebbe stata realizzata nell'arco di due anni: ciò, argomenta, perché in quel Paese non sono previsti percorsi di coinvolgimento dei cittadini. Nel caso del ponte sullo Stretto non vi è stato dibattito pubblico e appunto per questo appare assolutamente incomprensibile che il Governo non dia alcuno spazio a organi eletti dai cittadini. Lamenta in modo particolare che di questa scelta non sia stata data alcuna plausibile motivazione e avanza il sospetto che la vera ragione sia il timore di eventuali reazioni da parte della cittadinanza rispetto a un'opera calata dall'alto.

Le Commissioni respingono l'emendamento Gallo 1.15.

Il Viceministro Edoardo RIXI fornisce alcune precisazioni in merito a dichiarazioni rese nel corso del precedente dibattito. In primo luogo, la somma di 50 milioni di euro fu destinata sotto la Ministra De Micheli dal Governo Conte II, Governo di cui la sua forza politica non faceva parte. In secondo luogo, la scelta della campata unica fu operata appunto per istanze di carattere ambientale, per non calare un pilone all'interno del mare che produrrebbe danni consistenti all'ecosistema; inoltre dal punto di vista tecnico il ponte a campata unica è stato valutato più resistente rispetto ai sismi e alla forza del vento. In particolare, il progetto è stato

testato sulla base del terremoto del 1908. Infine, non si tratta di un progetto calato dall'alto, perché è stato discusso a tutti i livelli ed è noto da almeno vent'anni.

Sulla composizione del consiglio di amministrazione, osserva che sono oggi allo studio opere ferroviarie più complesse e più costose del ponte. Tale opera è un grande corridoio europeo; non è possibile coinvolgere in tutte le società che stiano realizzando opere così importanti rappresentanti dei comuni interessati, citando come esempio il Terzo valico dei Giovi e il nodo di Genova. La priorità è semmai preservare tali società da pressioni locali, che non siano esclusivamente quelle che si esplicano nelle sedi opportune. Questo spiega il parere negativo del Governo: i consigli di amministrazione gestiscono procedimenti diversi, che sono determinati dai soggetti che ne fanno parte, compresi MIT e MEF.

Le Commissioni respingono l'emendamento Faraone 1.16.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sugli identici emendamenti L'Abbate 1.17, Ghirra 1.18 e Simiani 1.20, osserva che essi intendono espungere la previsione che la remunerazione dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale possa superare il tetto di 240.000 euro. Si tratta a suo avviso di una disposizione in sé ingiustificata e particolarmente stonata in questo momento di grande crisi economica, a cui il Governo sta peraltro dando soluzioni del tutto insoddisfacenti.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti L'Abbate 1.17, Ghirra 1.18 e Simiani 1.20.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), intervenendo sul proprio emendamento 1.23, precisa che esso prevede che i membri del consiglio di amministrazione svolgano le proprie funzioni a titolo gratuito. Argomenta che si tratta di una provocazione, ma che dà bene l'idea della situazione. Fa presente che la realizzazione dell'opera appare del tutto incerta, che si tratta di un progetto estremamente ri-

schioso, e che l'unica cosa sicura sono gli stipendi dei membri del consiglio di amministrazione.

Francesca GHIRRA (AVS) dichiara di condividere il contenuto dell'emendamento in esame, a fronte di una progettazione e realizzazione del ponte estremamente incerte.

Marco SIMIANI (PD-IDP) osserva che i membri del consiglio di amministrazione dovranno certo essere professionisti assai preparati, ma che in un clima di incertezza così totale sulla realizzazione dell'opera l'approvazione dell'emendamento sarebbe un bel segnale; una volta avviata la concreta realizzazione del ponte questa previsione può poi essere rivista.

Francesco GALLO (MISTO) dichiara di condividere la proposta emendativa in esame. Dichiara che il vero scopo del provvedimento è rimettere in piedi la società stretto di Messina e che in esso non vi è nulla per il territorio, nonostante molte dichiarazioni rese in passato alla stampa. Tornando poi sulle votazioni appena svolte, osserva che, per garantire il coinvolgimento del territorio, si potrebbe prevedere la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali a singole riunioni del consiglio di amministrazione.

Agostino SANTILLO (M5S) preannuncia il voto di astensione della sua forza politica sull'emendamento in esame, giacché funzioni di questa rilevanza devono essere sempre giustamente remunerate appunto allo scopo di evitare fenomeni di corruzione.

Roberto MORASSUT (PD-IDP) manifesta il suo dissenso a quanto appena dichiarato dal collega Santillo, giacché, argomenta, la norma che l'emendamento vuole modificare è una vera e propria norma di casta. In questo caso si ha una stazione appaltante e un concessionario, su cui gravano tutte le fasi del progetto: non si capisce dunque perché i membri del consiglio di amministrazione della stazione appal-

tante dovrebbero ricevere remunerazioni così alte.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Barbagallo 1.23 e Stumpo 1.22.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 1.21, osserva che esso interviene sulla materia della remunerazione dei membri del consiglio di amministrazione, dando degli specifici parametri legislativi relativi al tetto massimo di tale remunerazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Iaria 1.21, Morfino 1.25 e 1.26 e Santillo 1.28.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 1.29, osserva che esso dispone che la società Stretto di Messina sia di diritto pubblico e non *in house*, in modo tale che, sulla base delle direttive nn. 9336, 9337 e 9250, possa portare avanti procedure in ossequio alle normative europee per l'affidamento di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture.

Le Commissioni respingono l'emendamento Santillo 1.29.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 1.30, osserva che esso ha natura strettamente tecnica, che mette un punto di attenzione relativamente al non rispetto del limite di fatturato. Ne raccomanda dunque l'approvazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Iaria 1.30.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sugli identici emendamenti Santillo 1.32, Bonelli 1.33 e Simiani 1.35, fa notare che essi recepiscono una proposta di un soggetto autorevole come l'ANAC. Obietta che il testo del decreto è probabilmente frutto di un errore materiale, giacché si rinvia al DPR 30 gennaio 2020 invece che al DPCM 29 aprile 2022; chiede di correggerlo.

Agostino SANTILLO (M5S) chiede l'accantonamento della proposta emendativa, per approfondire la possibilità che il testo sia viziato da un errore materiale.

Marco SIMIANI (PD-IDP) si unisce alle considerazioni svolte dai colleghi Ghirra e Santillo, nonché alla richiesta di accantonamento.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Santillo 1.32, Bonelli 1.33 e Simiani 1.35.

Il Viceministro Edoardo RIXI osserva che la proposta emendativa appare priva di reale efficacia innovativa, in considerazione del fatto che la società è già sottoposta alla legge 6 novembre 2012, n. 190; inoltre, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dispone di un servizio di alta sorveglianza, istituito dal decreto ministeriale 15 aprile 2002, che si occupa appunto del monitoraggio delle grandi opere. Ricorda che il Ministero sul punto si è già confrontato con ANAC, giungendo alla conclusione che si tratta di una previsione già contenuta nell'ordinamento.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Bonelli 1.36 e Barbagallo 1.37 e l'emendamento Iaria Fontana 1.38.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) accetta la riformulazione proposta dai relatori al proprio emendamento 1.39, giacché considera il contenimento dei costi un segnale positivo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Barbagallo 1.39, nel testo riformulato dai relatori (*vedi allegato 1*), e respingono l'emendamento Faraone 1.40.

Patty L'ABBATE (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 1.41, osserva che esso richiede il passaggio da 9 a 11 membri del comitato scientifico, scelti fra professionisti di alta preparazione e con molte

plici competenze, a tutela della sicurezza dei cittadini.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) ricorda che la parte non accolta dell'emendamento 1.39 a sua firma era appunto relativa a questa istanza: adeguata competenza ed esperienza dei membri del comitato scientifico, per evitare che si vengano a creare fenomeni di sottogoverno.

Le Commissioni respingono l'emendamento L'Abbate 1.41.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in considerazione dell'imminenza delle votazioni in Aula, rinvia il seguito dell'esame, preannunciando una nuova convocazione delle Commissioni riunite nel pomeriggio.

**La seduta termina alle ore 15.05.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 2 maggio 2023. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Mauro ROTELLI. — Interviene il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi.*

**La seduta comincia alle 17.15.**

**DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana del 26 aprile 2023.

Mauro ROTELLI, *presidente*, a seguito della richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che, nella seduta antimeridiana odierna, è stato da ultimo respinto l'emendamento L'Abbate 1.41 e che le Commissioni devono ora esaminare l'emendamento Semenzato 1.42, sul quale i relatori hanno espresso parere favorevole a condizione che venga riformulato nei termini riportati

in allegato (*vedi allegato 1*). Nel prendere atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dai relatori, far presente di aver fatto pervenire, a nome di tutta la Commissione, gli auguri di pronta guarigione al deputato Bonelli.

Roberto MORASSUT (PD-IDP), intervenendo con riguardo ai lavori delle Commissioni, chiede chiarimenti sull'organizzazione dei tempi per il prosieguo dell'esame del decreto-legge. Domanda inoltre se le Commissioni possano esaminare i decreti-legge anche dopo la posizione della questione di fiducia.

Mauro ROTELLI, *presidente*, precisa che, per prassi consolidata, le Commissioni, a seguito della posizione della questione di fiducia, possono esaminare i decreti legge. Comunica inoltre che la presente seduta terminerà verso le ore 19.30 e che le Commissioni saranno riconvocate nella mattinata di domani a partire dalle ore 9.30 circa.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sull'emendamento Semenzato 1.42, in quanto tale proposta emendativa reca un termine di quindici giorni per l'acquisizione dell'intesa delle regioni che può ritenersi condivisibile.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Semenzato 1.42, nel testo riformulato dai relatori (*vedi allegato 1*) e respingono l'emendamento L'Abbate 1.43.

Domenico FURGIUELE (LEGA), *relatore per la IX Commissione*, anche a nome del relatore per la VIII Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Simiani 2.1, Iaria 2.2, Fede 2.3, Ghirra 2.4, Traversi 2.5, Fede 2.6, Iaria 2.7, Fede 2.8 e 2.9, Traversi 2.10, sugli identici emendamenti Santillo 2.11, Ghirra 2.12 e Barbagallo 2.13, nonché sugli emendamenti Faraone 2.14 e 2.15 e Morassut 2.16. Propone, quindi, l'accantonamento dell'emendamento Zinzi 2.17, mentre esprime parere

contrario sull'articolo aggiuntivo Stumpo 2.02.

Il Viceministro Edoardo RIXI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Simiani 2.1, del quale è cofirmatario, volto a sopprimere l'articolo 2 del decreto-legge in esame, sottolinea come il suo gruppo ritenga che la previsione del dibattito pubblico sia un obbligo di legge, come per altro previsto per opere inferiori per importo dei lavori e per impatto.

A suo avviso, infatti, pensare ad avviare un'opera di così grande portata, come quella oggetto del provvedimento in esame, senza prevedere lo svolgimento del dibattito pubblico, non solo appare fuori da ogni logica ma stride con ogni norma di buon senso.

Esprime inoltre perplessità in ordine alla disposizione di cui alla lettera *c*) del comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge, con specifico riferimento alle tariffe.

Rammenta che nella relazione del gruppo di lavoro, pubblicata nella scorsa legislatura, si suggeriva la soluzione del ponte a tre campate in quanto tale opera avrebbe potuto garantire un collegamento più diretto tra le città di Messina e di Reggio Calabria, favorendo quindi la creazione di un'unica area metropolitana. A suo avviso, non si può affrontare efficacemente il tema delle concessioni senza avere chiaro il valore delle tariffe.

Sottolinea inoltre le preoccupazioni del suo gruppo per la mancanza di previsioni opportune in merito alla vigilanza sulla gestione dell'opera pubblica da parte della concessionaria.

Nell'esprimere infine preoccupazione per la possibile lievitazione dei costi dell'opera, manifesta la propria perplessità in merito alla richiesta da parte dei relatori di accantonare l'emendamento Zinzi 2.17.

Roberto MORASSUT (PD-IDP) ad integrazione delle osservazioni testé svolte, sottolinea come l'articolo 2, che dovrebbe essere uno dei punti centrali del decreto-legge in esame, sia particolarmente debole.

Sottolinea infatti come la scelta di un'opera ad una sola campata non rappresenta una scelta tecnica, ma necessitata in quanto è l'unica soluzione per poter revocare lo stato di liquidazione della società concessionaria.

Ribadisce altresì l'importanza di prevedere il dibattito pubblico e sottolinea come il decreto-legge, che non dispone chiaramente in merito alle tariffe, non garantisce le adeguate coperture finanziarie. In proposito, sottolinea come non sia possibile affidare una concessione senza avere certezza delle tariffe e dei costi.

Evidenzia inoltre che la questione relativa ai controlli è affrontata nel provvedimento in maniera generica e sottolinea come il decreto-legge non preveda un ruolo di controllo da parte del Parlamento, che invece dovrebbe essere informato dello stato di avanzamento dei lavori.

Condivide infine le preoccupazioni già espresse dal collega Barbagallo in ordine alla richiesta da parte dei relatori di accantonare l'esame dell'emendamento Zinzi 2.17.

Francesca GHIRRA (AVS), nel dichiarare di condividere quanto appena dichiarato dai colleghi, sottolinea che si torna a discutere di alcuni temi già precedentemente trattati nel corso dell'esame dell'articolo 1, a proposito della proroga del rapporto di concessione. Fa presente che tale rapporto risale a oltre trent'anni fa e che le normative sono molto mutate nel corso degli anni, come pure i costi. Nel segnalare che alcuni autorevoli costituzionalisti hanno affermato che la strada prescelta non è percorribile, stigmatizza ancora il fatto che la ricostituzione della società sia venuta prima della definizione del quadro economico, modalità di procedere che assolutamente non condivide. Preannunzia dunque il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 2.1.

Marco SIMIANI (PD-IDP), nel ricordare che l'articolo 2, comma 8, lettera *b*) prevede che il progetto esecutivo sia approvato entro il 31 luglio 2024, rileva la necessità che si chiarisca come si intenda procedere ove

non intervenga tale approvazione nei tempi stabiliti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Simiani 2.1 e Iaria 2.2.

Giorgio FEDE (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 2.3, osserva che l'articolo 2 riguarda il rapporto con la società concessionaria Stretto di Messina e che si tratta di un articolo centrale del provvedimento. Nel sottolineare che la società venne liquidata dal Governo Monti nel 2013, per ragioni di carattere economico e finanziario, ricorda che la storia dei rapporti tra lo Stato concedente e i concessionari è segnata da innumerevoli inefficienze e tragedie: caso esemplare è la vicenda del ponte Morandi.

Francesca GHIRRA (AVS) argomenta che il comma 2 dell'articolo 2 mostra il ribaltamento che segna questo decreto: una società che viene istituita prima che si capisca di cosa si deve occupare, e con il vero obiettivo di estinguere il contenzioso in atto. Raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento 2.3 volto a sopprimere la predetta disposizione.

Marco GRIMALDI (AVS) ricorda che il progetto del ponte comporterà sette anni di lavori e un costo di 10 miliardi. Si tratta di una sorta di « distrazione » rispetto alle vere necessità infrastrutturali, *in primis* della Sicilia e della Calabria. Osserva che il dato più inquietante è rappresentato dal fatto che, oltre alle spese già superiori a 1 miliardo, il progetto sia segnato da innumerevoli criticità di ordine tecnico, senza contare l'impatto urbanistico che produrrà sulle città di Messina e Villa San Giovanni.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fede 2.3.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sul proprio emendamento 2.4, sottolinea come esso affronti il « cuore economico del decreto », atteso che sopprime i commi 3 e 4 dell'articolo 2 e propone di destinare le

risorse stanziare al comma 9 dell'articolo 4 ad altre opere indispensabili, per l'elettrificazione e la realizzazione dei doppi binari delle ferrovie siciliane. Ribadisce che il ponte è un'infrastruttura « impossibile » e che il provvedimento risponde al solo scopo di rivitalizzare la società Stretto di Messina. Segnala pertanto la necessità che le risorse che il Governo intende stanziare per quest'opera siano utilizzate in opere apparentemente di minore impatto ma ben più concrete.

Marco GRIMALDI (AVS), nel ricordare che in Calabria i chilometri a binario unico rappresentano circa il 69 per cento e che la rete non elettrificata è pari a circa il 49,4 per cento del totale, segnala che l'elettrificazione delle due tratte ferroviarie ionica tra Sibari e Catanzaro Lido e trasversale tra Catanzaro Lido e Lamezia Terme è stata posticipata al 2026. In Sicilia, i chilometri di linea a binario unico sono circa l'85 per cento del totale, mentre non è elettrificato quasi il 46 per cento del totale. Cita infine la tratta Caltagirone-Gela, interrotta dal 2011 a causa del crollo di un ponte nei pressi di Piano Carbone. A suo avviso, è bene dunque fare un passo indietro per valutare la situazione generale; oltre al fatto che un'alternativa esiste ed è quella del traghettamento, assai più sostenibile dal punto di vista ambientale, e su cui bisognerebbe semmai investire. Raccomanda dunque l'approvazione dell'emendamento 2.4.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ghirra 2.4, Traversi 2.5, Fede 2.6, Iaria 2.7, Fede 2.8 e 2.9. nonché Traversi 2.10.

Francesca GHIRRA (AVS) rileva l'opportunità, a proposito degli identici emendamenti Santillo 2.11, Ghirra 2.12 e Barbagallo 2.13, di acquisire il punto di vista del Governo, tenuto conto del fatto che tali emendamenti intendono affrontare una delle questioni segnalate dall'ANAC.

Giorgio FEDE (M5S) ribadisce che l'ANAC ha sollevato dei dubbi sull'assenza di

qualsiasi vincolo per quanto riguarda la sostenibilità economica e che i costi di quest'opera potrebbero lievitare in modo notevole. La proposta emendativa in oggetto risponde appunto all'obiettivo di porre l'attenzione su tale questione.

Marco GRIMALDI (AVS) rileva come l'ANAC abbia dato evidenza ad alcune criticità già emerse negli interventi precedenti, tra cui l'assenza di precisi parametri di verifica di sostenibilità economica della realizzazione dell'opera. Fa presente che mentre la norma precedente, quella del 2012, regolava il rapporto concessionario vincolandolo al vaglio sulla sostenibilità dell'investimento, la disciplina recata dal decreto in esame non prevede che la realizzazione dell'intervento sia collegata a vincoli di sostenibilità. Sottolinea dunque la necessità di ribadire la responsabilità del contraente generale in ordine al rispetto della tempistica di realizzazione dei lavori.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) afferma che nel comma 8 dell'articolo 2 emergono tutte le criticità del provvedimento. In primo luogo, si interviene con la decretazione d'urgenza su un'opera faraonica dai tempi assolutamente incerti. Poi, è previsto un termine per l'approvazione del progetto esecutivo, entro il 31 luglio 2024: l'impressione è che non sia una norma collegata a un termine perentorio, bensì uno strumento di campagna elettorale, vista anche l'assenza di una sanzione. Inoltre, segnala l'assenza della copertura finanziaria dell'opera, come attestato anche dalla lettera c), punto 1), in cui si fa solo un generico riferimento a finanziamenti contratti sul mercato nazionale e internazionale. Rileva che nei punti 2) e 3) della citata lettera manca un riferimento concreto ai ricavi da parte della società sulle tariffe, nonché al canone di utilizzo delle infrastrutture ferroviarie, e che, qualora il costo dell'attraversamento sul ponte fosse superiore a quello tramite traghetto, emergerebbe un problema grave. Raccomanda, per tutti questi motivi, l'approvazione delle proposte emendative in esame.

Antonino IARIA (M5S) osserva che gli emendamenti in esame evidenziano che il

provvedimento nasce per chiudere il contenzioso esistente. A suo avviso, il testo attuale del comma 8, lettera a), pone vincoli molto leggeri sul concessionario, considerato che il ponte potrebbe essere realizzato anche fra trent'anni e che il concessionario godrebbe della concessione per altri trent'anni. Il termine al 31 luglio 2024 per il progetto esecutivo è, a suo giudizio, abbastanza irrealistico, viste le prescrizioni che sono state poste, vecchie e nuove. Segnala che nel 2012, ancora, vi erano numerose analisi sull'opportunità del ponte a tre campate anche rispetto alle analisi delle sismicità, oggi alla base del progetto del ponte a campata unica. Per tali ragioni, raccomanda l'approvazione delle proposte emendative in esame.

Francesco GALLO (MISTO) rileva che la discussione in corso riapre il tema, risalente ormai ad oltre sessant'anni fa, del rapporto tra società pubbliche e soggetti privati per quanto riguarda l'attraversamento dello Stretto, ricordando che le prime non hanno sostanzialmente fatto concorrenza, per una serie di motivi su cui si potrebbe fare un approfondimento, ai secondi in tutti questi anni.

Il Viceministro Edoardo RIXI ritiene utile svolgere alcune precisazioni rispetto agli interventi svolti. Segnala che si è tenuto un confronto con l'ANAC su iniziativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per fugare eventuali preoccupazioni e ricorda che per la disciplina contrattuale occorre tenere in considerazione anche gli atti aggiuntivi. Quanto al tema degli oneri, sottolinea che nel DEF è indicata una copertura massima a cui non si può derogare. Ricorda che la società concessionaria non è un soggetto privato, come invece accaduto in passato per le autostrade, e che di essa fanno parte il MIT, il MEF e le regioni interessate. In particolare, il ruolo che sarà svolto dal Ministero dell'economia e delle finanze garantisce l'oculatazza delle scelte economiche.

Venendo agli aspetti di carattere progettuale, evidenzia che, in base agli studi condotti da professionisti che successivamente

hanno realizzato i ponti più grandi esistenti a livello internazionale, la campata unica rappresenta la scelta più opportuna in relazione a problematiche causate dal vento o da eventuali terremoti. In relazione ai tempi di redazione del progetto esecutivo, la data del 31 luglio 2024 indicata nel testo del decreto rappresenta un impegno per il quale il Governo si assume la propria responsabilità politica.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Santillo 2.11, Ghirra 2.12 e Barbagallo 2.13.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Faraone 2.14 e 2.15: si intende vi abbiano rinunciato.

Roberto MORASSUT (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.16, segnala, replicando anche all'intervento del Viceministro Rixi, che in molti casi in passato la presenza di un concessionario pubblico non è stata garanzia di un utilizzo oculato delle risorse e ricorda che occorre pertanto assicurare un'efficace attività di vigilanza e controllo soprattutto in merito agli investimenti per manutenzione e sicurezza. Nell'osservare che i tempi di realizzazione dell'opera investiranno con ogni probabilità più di una legislatura, quindi anche con possibili cambi di maggioranza, ritiene fondamentale che nell'attività di controllo siano coinvolte anche le competenti Commissioni parlamentari, come proposto con l'emendamento in discussione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Morassut 2.16.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Zinzi 2.17.

Marco SIMIANI (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo Stumpo 2.02 di cui è cofirmatario, volto a promuovere la realizzazione delle tratte ferroviarie ad alta velocità Salerno-Villa San Giovanni e Messina-Catania-Palermo.

Il Viceministro Edoardo RIXI precisa che gli interventi sull'Alta velocità non sono presenti nel decreto perché finanziati con altri strumenti, ma che comunque vi è condivisione dell'obiettivo indicato nella proposta emendativa in discussione.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Stumpo 2.02.

Mauro ROTELLI, *presidente* avverte che i relatori hanno presentato l'emendamento 4.100 (*vedi allegato 2*), che è in distribuzione, e che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato alle ore 9 di mercoledì 3 maggio.

Invita quindi i relatori e il rappresentante del Governo a formulare il loro parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore per la VIII Commissione*, anche a nome del relatore per la IX Commissione, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 3 ad eccezione degli identici emendamenti Iaria 3.18, Ghirra 3.19 e Mattia 3.20, sul quale esprime parere favorevole, nonché dell'emendamento Ilaria Fontana 3.17 se riformulato come i precedenti. Nell'invitare inoltre i presentatori al ritiro dell'emendamento Bonelli 3.52, esprime parere favorevole sull'emendamento Mattia 3.51 e sull'articolo aggiuntivo Mattia 3.07.

Il Viceministro Edoardo RIXI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sull'emendamento Bonelli 3.1 di cui è cofirmataria, suppressivo dell'articolo, sottolinea che il riavvio delle attività di progettazione dell'opera viene previsto con modalità e tempistiche non congrue con l'importanza della stessa e con quanto accaduto sinora. Appare quindi evidente come l'obiettivo del provvedimento in esame sia esclusivamente quello di ricostituire la società Stretto di Messina e creare l'illusione che si possa realizzare in tempi rapidi un'infrastruttura che implicherebbe in ogni

caso enormi problemi ai comuni interessati. Invita pertanto ad approvare l'emendamento 3.1.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), illustrando l'emendamento a sua prima firma 3.2, identico all'emendamento 3.1, rileva che la soppressione dell'articolo 3 appare necessaria in quanto la procedura prevista per la realizzazione del ponte risulta estremamente semplificata rispetto a temi assai rilevanti quali la valutazione di impatto ambientale, il rischio sismico e l'impatto sulle popolazioni interessate, criticando l'utilizzo in proposito della decretazione di urgenza. In particolare, pone in evidenza le criticità rispetto a quanto previsto dal comma 6 relativo alla valutazione di impatto ambientale, poiché non si tiene conto dell'evoluzione del quadro normativo. Pone inoltre l'attenzione sulle problematiche relative ai beni archeologici presenti nell'area, osservando che si registra una forte disparità di trattamento rispetto agli oneri a cui sono sottoposti i soggetti privati per opere infinitamente meno complesse.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Bonelli 3.1 e Barbagallo 3.2.

Marco SIMIANI (PD-IDP) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3.3, ribadisce la centralità dello svolgimento di un dibattito pubblico rispetto a un'opera che ha un impatto enorme sul territorio e sui tempi di vita e di lavoro delle popolazione residente. Sottolinea che i cittadini dovrebbe avere il diritto di esprimere il loro parere anche sulle azioni preventive rispetto alla realizzazione dell'opera e che il dibattito pubblico è fondamentale anche come strumento di indicazione al Governo.

Francesca GHIRRA (AVS) si dichiara pienamente convinta di quanto proposto con l'emendamento Simiani 3.3, ricordando anche le problematiche emerse nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento.

Agostino SANTILLO (M5S) evidenzia che rispetto al tema del collegamento tra la

Calabria e la Sicilia andrebbe svolta un'analisi delle alternative progettuali per capire se il ponte rappresenta la soluzione più indicata ed eventualmente come realizzarla. Rileva che manca una documentazione tecnica adeguata, richiamando, a titolo esemplificativo il problema dell'altezza del ponte dalla superficie del mare in un'epoca in cui si prevede un consistente aumento delle dimensioni delle navi.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP) ribadisce l'importanza dello svolgimento di un dibattito pubblico e di un confronto in cui possano emergere le esigenze dei territori al fine di realizzare un'opera condivisa. Segnala che altrimenti si corre il rischio di aumentare la contrarietà alla realizzazione dell'infrastruttura.

Valentina GHIO (PD-IDP) si associa alle considerazioni sull'importanza del dibattito pubblico, ricordando che rappresenta una soluzione caldeggiata a livello europeo, soprattutto in relazione a un progetto che presenta implicazioni importanti anche su temi quali l'intermodalità, la collocazione e la connessione con altre opere. Ricorda che il dibattito pubblico rappresenta una modalità per assicurare il recepimento delle istanze del territorio.

Augusto CURTI (PD-IDP), nel ricordare che in precedenza è stato respinto un emendamento con il quale si intendeva assicurare maggiore voce in capitolo ai sindaci coinvolti, segnala che non vi sono precedenti di assenza di dibattito pubblico su di un'opera strategica di tale portata. Nel sottolineare che non vi sono posizioni preconcette rispetto alla progettazione del ponte, invita a riconsiderare il parere espresso sull'emendamento 3.3.

Antonino IARIA (M5S) osserva che, diversamente da quanto accaduto per la TAV Torino-Lione, ci sarebbero le condizioni per un dibattito pubblico non caratterizzato inevitabilmente da forti contrapposizioni. Ipotizza, quindi, che la contrarietà al dibattito sia connessa al timore che con

esso si possa scoprire il « *bluff* » portato avanti dal Governo.

Sara FERRARI (PD-IDP) segnala che nel proprio territorio è in corso di realizzazione un'importante infrastruttura ferroviaria, finanziata con le risorse del PNRR, che prevede una galleria di attraversamento di 12 km, per la quale il dibattito pubblico è stato fondamentale. Sottolinea che in una democrazia sana non si dovrebbe avere paura del confronto e ribadisce l'importanza di osservazioni sul progetto da parte di coloro che meglio conoscono il territorio. Rileva che occorre apportare le necessarie modifiche ed aggiornamenti rispetto ad un progetto ormai superato per garantire che esso venga compreso anche dai cittadini coinvolti.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), ricollegandosi agli interventi precedentemente svolti, sottolinea che il dibattito pubblico non rappresenta una facoltà ma un procedimento obbligatorio previsto dalla normativa vigente.

Le Commissioni respingono l'emendamento Simiani 3.3.

Francesca GHIRRA (AVS), nell'illustrare l'emendamento Bonelli 3.4 di cui è cofirmataria, sottolinea che è indispensabile avere a disposizione una valutazione del costo complessivo dell'intervento, incluse le opere annesse sinora non considerate.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Bonelli 3.4 e Simiani 3.5.

Francesca GHIRRA (AVS) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Bonelli 3.6, di cui è cofirmataria, che riporta anche le istanze delle associazioni ambientaliste, avente la finalità di assicurare il rispetto della valutazione di impatto ambientale nella realizzazione dell'opera.

Antonino IARIA (M5S) in risposta alle affermazioni del Viceministro Rixi circa il fatto che il ponte a campata unica rappre-

senta l'unica soluzione possibile a giudizio dei più importanti tecnici a livello internazionale, osserva che l'analisi andrebbe spostata sull'opportunità o meno di realizzare un'opera di questo tipo, in quanto si corre il rischio di bloccare soluzioni meno costose e di analoga efficacia. Ricorda che è già in corso il processo di ammodernamento delle navi che effettuano il collegamento tra Calabria e Sicilia e che esso diverrà pienamente operativo nel lungo periodo prima che il ponte possa essere realizzato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonelli 3.6.

Ilaria FONTANA (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3.7, segnala la necessità di svolgere gli approfondimenti tecnici richiesti ai sensi dell'articolo 41 del nuovo codice dei contratti pubblici.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ilaria Fontana 3.7.

Agostino SANTILLO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 3.8, segnalando che in base al testo del decreto in esame le opere complementari restano escluse dalle stime dei costi.

Le Commissioni respingono l'emendamento Santillo 3.8.

Agostino SANTILLO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 3.9, ricordando che i progetti elaborati in passato non possono tenere conto di una serie di fattori sopraggiunti nel frattempo. Nel rilevare l'assenza di un'adeguata modellazione sismica, sottolinea l'importanza della presenza di un soggetto terzo per quanto concerne la valutazione degli elaborati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Santillo 3.9, Barbagallo 3.10, gli identici emendamenti Iaria 3.11 e Ghirra 3.12 e l'emendamento Morfino 3.13.

Ilaria FONTANA (M5S), illustrando l'emendamento a sua prima firma 3.14, ritiene inopportuno che il nuovo iter progettuale possa partire dal progetto preliminare elaborato nel 2003 ed osserva che occorre tenere conto delle prescrizioni connesse alla rete europea Natura 2000.

Francesca GHIRRA (AVS) dichiara di condividere il contenuto dell'emendamento 3.14, rilevando che non appare sostenibile riprendere l'iter progettuale da quell'elaborato nel 2003.

Marco SIMIANI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Ilaria Fontana 3.14.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ilaria Fontana 3.14.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) chiede di rivedere il parere espresso sull'emendamento a sua prima firma 3.15, evidenziando la necessità di adeguate garanzie per quanto riguarda la sicurezza statica e la vulnerabilità sismica di strutture per le quali è ipotizzata un'altezza di 400 metri.

Francesca GHIRRA (AVS) si associa alla richiesta del collega Barbagallo, ricordando che quella che si vorrebbe realizzare rappresenta un'opera infrastrutturale senza precedenti a livello internazionale.

Marco SIMIANI (PD-IDP) afferma di voler intervenire stante il silenzio della maggioranza. Dichiara che le prescrizioni di cui all'emendamento in oggetto nel provvedimento ci dovrebbero essere: l'azione delle opposizioni non discende da un atteggiamento ostruzionistico, ma da considerazioni di merito.

Antonino IARIA (M5S) afferma che un'analisi particolarmente approfondita sui parametri di cui all'emendamento Barbagallo 3.15 è bene venga fatta: non prevederla confermerebbe il sospetto che il progetto del ponte sia solo un pretesto. Ricorda che l'eccessiva snellezza del ponte ne potrebbe rendere difficoltoso l'utilizzo per il traffico

ferroviario nei giorni di vento eccessivo: appunto per questo tali analisi appaiono necessarie.

Roberto MORASSUT (PD-IDP) afferma che l'emendamento in oggetto è complementare agli emendamenti Ilaria Fontana 3.17 e agli identici emendamenti Iaria 3.18, Ghirra 3.19 e Mattia 3.20, su cui i relatori hanno espresso parere positivo: potrebbe dunque ben essere accolto.

Il Viceministro Edoardo RIXI risponde che il progetto esecutivo deve corrispondere alle norme tecniche di costruzione NTC 2018 e che dunque a suo avviso si tratta di cautele non necessarie; tuttavia accetta di accantonarlo, al solo scopo di svolgere ulteriori accertamenti tecnici.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che il deputato Iaria intende sottoscrivere l'emendamento Barbagallo 3.15.

Dichiara inoltre che l'emendamento Faaraone 3.16 si intende decaduto, vista l'assenza dei presentatori.

Prende infine atto che la deputata Ilaria Fontana accetta la riformulazione del suo emendamento 3.17, proposta dai relatori. Avverte che tale emendamento diviene in tal modo identico ai successivi e pertanto sarà posto in votazione congiuntamente ad essi.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Ilaria Fontana 3.17, nel testo riformulato dai relatori, Iaria 3.18, Ghirra 3.19 e Mattia 3.20 (*vedi allegato 1*).

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 3.21, spiega che il « periodo di ritorno » è la possibilità di accadimento di un determinato evento ogni *tot* anni. Per quanto riguarda un ponte come quello sullo Stretto di Messina, è auspicabile che questo periodo di ritorno sia il più lungo possibile; anziché affidarsi a criteri probabilistici, è bene prevedere la probabilità peggiore possibile. In quell'area è possibile che l'epicentro di un sisma sia proprio sotto il ponte: da questo i criteri

particolarmente severi previsti nell'emendamento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Santillo 3.21.

Ilaria FONTANA (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 3.23, precisa che esso è relativo ai cambiamenti climatici in atto, che vanno ad aumentare la gravità dei fenomeni calamitosi. Si chiede dunque di andare a riferirsi per il ponte a modelli predittivi relativi a tali cambiamenti.

Antonino IARIA (M5S) ricorda che qualunque tipo di opera nuova e impattante ha cambiato tutti i modelli di analisi rispetto ai potenziali rischi. Dal 2011 ad oggi il mondo è cambiato, rispetto ai modelli climatici e al dissesto idrogeologici. Vale dunque il principio di aderire sempre a criteri di massima cautela.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ilaria Fontana 3.23.

Ilaria FONTANA (M5S), intervenendo sugli emendamenti 3.25 e 3.24 a sua prima firma, fa presente che essi rispondono all'intenzione di rispettare il regolamento n. 2020/825/UE e il principio *do not significant harm*, con riferimento alle risorse marine.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ilaria Fontana 3.25 e 3.24.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti Iaria 3.26 e Bonelli 3.27, evidenzia che essi aggiungono il riferimento ai modelli geo-strutturali e sismo-tettonici.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Iaria 3.26 e Bonelli 3.27.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 3.29, sottolinea che esso è relativo al gigantismo navale, fenomeno via via più significativo. Afferma che, costruito il ponte, non tutte le navi po-

tranno passare sotto il ponte: questo sarà di grande nocimento ad un settore, quello delle crociere turistiche sullo Stretto, dal rilevante volume economico.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Iaria 3.28 e Morfino 3.29.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sul proprio emendamento 3.30, sottolinea che esso introduce l'obbligatorietà del dibattito pubblico per l'approvazione del progetto. Si tratta di un istituto di grande importanza per il coinvolgimento delle comunità nella realizzazione delle opere pubbliche, oggi purtroppo depotenziato dal nuovo codice dei contratti pubblici.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ghirra 3.30.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sul proprio emendamento 3.31, spiega come esso sia relativo all'*iter* progettuale: esso chiede che l'intero progetto del ponte sia sottoposto all'esame del consiglio di amministrazione, per garantire una sua maggiore qualità.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ghirra 3.31 e Stumpo 3.32.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sul proprio emendamento 3.33, sottolinea che tutta la documentazione relativa al ponte è già stata validata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, che ha tuttavia posto numerosissime prescrizioni: viene dunque richiesta l'emanazione di un nuovo parere del Consiglio.

Le Commissioni respingono l'emendamento Simiani 3.33.

Ilaria FONTANA (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 3.34, spiega che con esso si richiede che ai fini della VIA venga trasmessa tutta la documentazione all'autorità competente, compresi i risultati delle procedure di dibattito pubblico.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ilaria Fontana 3.34.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'emendamento Santillo 3.35, ne raccomanda l'approvazione. Argomenta che l'istituto del dibattito pubblico è poco amato della maggioranza, perché esso inevitabilmente smaschererebbe il *bluff* che, a suo avviso, si nasconde dietro il progetto del ponte sullo Stretto.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Santillo 3.35 e Iaria 3.36.

Mauro ROTELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame, annunciando che le Commissioni riunite saranno convocate per le ore 10 del giorno successivo.

**La seduta termina alle 19.25.**

## ALLEGATO 1

**DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo.****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

## ART. 1.

*Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, primo periodo, dopo la parola: concessionaria, aggiungere le seguenti: nel limite massimo di 500 mila euro annui,*

**1.39.** *(Nuova formulazione)* Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Stumpo, Marino, Iacono.

*Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, dopo la parola: scelti aggiungere le seguenti: , d'intesa con le regioni Calabria e Sicilia e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni Calabria e Sicilia si esprimono entro quindici giorni dalla richiesta dell'intesa di cui al terzo periodo; decorso tale termine, l'intesa si intende acquisita.*

**1.42.** *(Nuova formulazione)* Semenzato, Cortelazzo, Mattia, Zinzi, Mazzetti, Benvenuti Gostoli, Benvenuto, Foti, Bof, Iaia, Montemagni, Lampis, Pizzimenti, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri, Cannizzaro, Arruzzolo, Caroppo, Raimondo, Maccanti, Cesa, Sorte, Amich, Dara, Tosi, Baldelli, Marchetti, Can-

giano, Pretto, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

## ART. 3.

*Al comma 2, lettera a), dopo la parola: modifiche aggiungere le seguenti: alla modellazione geologica e.*

\* **3.17.** *(Nuova formulazione)* Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cantone, Fedè, Traversi, Orrico.

\* **3.18.** Iaria, Cantone, Fedè, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.

\* **3.19.** Ghirra, Bonelli.

\* **3.20.** Mattia, Zinzi, Cortelazzo, Semenzato, Benvenuti Gostoli, Benvenuto, Mazzetti, Foti, Bof, Iaia, Montemagni, Lampis, Pizzimenti, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri, Cannizzaro, Arruzzolo, Raimondo, Maccanti, Caroppo, Cesa, Amich, Dara, Sorte, Baldelli, Marchetti, Tosi, Cangiano, Pretto, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

ALLEGATO 2

**DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo.**

**PROPOSTA EMENDATIVA DEI RELATORI**

ART. 4.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Il monitoraggio della realizzazione dell'opera per la prevenzione e la

repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa è attuato con le modalità e le procedure di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

**4.100.** I Relatori.

### III COMMISSIONE PERMANENTE

#### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-00020 Quartapelle Procopio: Sulle attività militari della Corea del Nord ( <i>Seguito discussione e rinvio</i> ) .....	27
--	----

#### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. Testo unificato C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	28
--	----

#### RISOLUZIONI

*Martedì 2 maggio 2023. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi.*

#### La seduta comincia alle 13.30.

#### 7-00020 Quartapelle Procopio: Sulle attività militari della Corea del Nord.

*(Seguito discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 27 aprile scorso.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente il collega Amendola, in qualità di co-firmatario, ha illustrato il testo dell'atto di indirizzo. Invita, quindi, l'onorevole Quartapelle ad intervenire, qualora intenda precisare, in qualità di prima firmataria, alcuni elementi della risoluzione.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP) chiede, in primo luogo, se il Governo intenda formalizzare delle proposte di riformulazione al testo in esame. Chiede, altresì, se i colleghi sono disponibili a lavorare su tale testo – presentato a novembre 2022, e dunque bisognoso di alcuni aggiornamenti – ovvero intendano presentare proposte di risoluzione alternative. Infine, chiede di rivalutare la proposta – avanzata dal collega Formentini nella seduta del 27 aprile – di svolgere un breve ciclo di audizioni, che rischierebbe di dilatare i tempi di approvazione dell'atto di indirizzo.

La sottosegretaria Maria TRIPODI illustra le proposte di riformulazione del Governo. In particolare, al secondo paragrafo delle premesse, propone di sostituire la parola « dodicesima » con la seguente: « decima », nonché le parole « i 49 milioni », con le seguenti: « gli oltre 51 milioni » e le parole « 20.500 dollari e mirano ora al traguardo di 30.000 » con la seguente: « 33 mila ». Al sesto punto delle premesse propone di sopprimere le seguenti parole: « cominciata a fine settembre »; al nono punto

delle premesse propone di sostituire la parola « dicembre » con la seguente: « novembre », nonché di sostituire il terzo periodo con il seguente: « le provocazioni nordcoreane sono proseguite nei primi mesi del 2023, come dimostrato dal lancio di due missili balistici intercontinentali il 18 febbraio e 16 marzo scorsi, cui si è aggiunto il lancio di un missile a lungo raggio il 13 aprile. L'Italia – insieme ai *partner* G7, UE, e ai Paesi *like-minded*, ha puntualmente condannato tali azioni; ».

All'undicesimo paragrafo delle premesse propone di sostituire le parole « in cinque anni », con le seguenti: « dal 2017 », nonché le parole « l'anno scorso » con le seguenti « nel 2021 ». Nel paragrafo quattordicesimo propone di sostituire le parole « il recente lancio del missile intercontinentale effettuato da Pyongyang » con le seguenti: « dell'avanzamento del programma missilistico nord coreano ».

Propone, infine, di riformulare la parte dispositiva della risoluzione nei seguenti termini: « a continuare a condannare fermamente i *test* sui missili balistici intercontinentali, eventuali *test* nucleari della RPDC e le altre attività che costituiscono palesi violazioni delle relative risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e minano la pace e la sicurezza internazionali, nonché il regime globale di non proliferazione; a continuare a collaborare, insieme a tutti i *partner* e alleati, al fine di conseguire l'obiettivo della pace e stabilità nella penisola coreana e di preservare l'ordine internazionale fondato sulle regole, invitando la RPDC a tornare a rispettare appieno il Trattato di non proliferazione nucleare in quanto Stato non dotato di armi nucleari e l'accordo di salvaguardia globale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA); a continuare a lavorare, in stretta collaborazione con i Paesi *partner*, per promuovere la cooperazione in materia di sicurezza e non proliferazione delle armi nucleari, chimiche e biologiche, nonché a sostenere l'attuazione e l'universalizzazione del Trattato sul commercio degli armamenti, incluso nella regione indo-pacifica ».

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP) accoglie le proposte di riformulazione avanzate dal Governo, che non modificano gli obiettivi fondamentali della risoluzione e contribuiscono ad attualizzarne i contenuti.

Giangiacomo CALOVINI (FDI) si riserva di confrontarsi con gli altri gruppi di maggioranza per valutare l'opportunità di sottoscrivere la proposta di risoluzione, come riformulata.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP) suggerisce di verificare in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'effettiva convergenza dei gruppi politici sul testo riformulato, che consentirebbe di procedere all'approvazione rapida della proposta di risoluzione, rinviando ad una fase successiva lo svolgimento di eventuali audizioni.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, concordando con la tempistica suggerita dalla collega Quartapelle, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 2 maggio 2023. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.**

**Testo unificato C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone.**

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo FORMENTINI, avverte che il provvedimento dovrebbe essere iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea non prima della metà di maggio.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI-PPE), ricorda, in premessa, che la XII Commissione Affari sociali, nella seduta del 12 aprile scorso, ha adottato il testo unificato come testo base per il seguito dell'esame. Segnala che, pertanto, potrebbero esserci ulteriori modifiche, di cui ovviamente si terrà conto nella redazione del parere.

Sottolinea, quindi, che l'articolo 1 individua l'obiettivo generale della Commissione d'inchiesta, ovvero valutare la prontezza e l'efficacia delle misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARSCoV-2 nel territorio nazionale; rileva che, in esito ai suoi lavori, da concludere entro la fine della XIX legislatura, la Commissione presenterà alle Camere una relazione sulle attività di indagine svolte e sui risultati dell'inchiesta.

Per quanto concerne la composizione, osserva che l'articolo 2 prevede che la Commissione sia composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

Segnala che i componenti sono nominati tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione e devono dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti possa sussistere una situazione di conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'inchiesta.

Evidenzia che l'articolo 3 elenca più nel dettaglio i compiti della Commissione d'inchiesta, alcuni dei quali investono ambiti di competenza della III Commissione, dal momento che riguardano i rapporti con l'Or-

ganizzazione mondiale della sanità (OMS). Più specificamente, rileva che la Commissione d'inchiesta è incaricata di: esaminare i documenti, i verbali di organi collegiali, gli scenari di previsione e gli eventuali piani sul contagio da SARSCoV-2 elaborati dal Governo o comunque sottoposti alla sua attenzione; accertare le ragioni del mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale redatto nel 2006; accertare i motivi della mancata attivazione del piano pandemico nazionale allora vigente a fronte dell'emanazione, da parte dell'OMS, di provvedimenti finalizzati all'adozione degli strumenti nazionali di preparazione e risposta ad una eventuale emergenza pandemica e successivamente alla dichiarazione di emergenza internazionale di sanità pubblica per il nuovo coronavirus da parte dell'OMS il 30 gennaio 2020; accertare le ragioni per cui il piano pandemico nazionale e la sua attivazione non sono stati oggetto di considerazione da parte degli organismi istituiti dal Governo, quali a titolo d'esempio la *task-force* istituita presso il Ministero della salute e il Comitato tecnico-scientifico; accertare l'eventuale esistenza di un piano sanitario nazionale per il contrasto del virus SARS-CoV-2 e le ragioni della sua mancata pubblicazione e divulgazione; valutare l'efficacia e i risultati delle attività della citata *task force* del Ministero della salute e del Comitato tecnico-scientifico; verificare il rispetto delle normative nazionali, europee e internazionali in materia di emergenze epidemiologiche – compreso il regolamento sanitario internazionale adottato dalla 58<sup>a</sup> Assemblea mondiale della sanità il 23 maggio 2005 – da parte dello Stato italiano, individuando le conseguenze di tipo sanitario, economico e sociale derivanti dal mancato rispetto di tali normative; esaminare i rapporti intercorsi tra le competenti autorità dello Stato italiano e l'OMS ai fini della gestione dell'emergenza epidemiologica, a partire dal periodo pre-pandemico; indagare e accertare le vicende relative al ritiro del rapporto sulla risposta dell'Italia al virus dopo la sua pubblicazione nel sito *internet* dell'ufficio regionale per l'Europa dell'OMS; valutare la tempestività e l'adeguatezza delle misure adottate

dal Governo, nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica, a supporto delle Regioni e degli enti locali, nonché sotto il profilo del potenziamento del Servizio sanitario nazionale; verificare l'esistenza di eventuali ritardi, carenze e criticità nella catena degli approvvigionamenti di dispositivi di protezione individuale, dispositivi medici, materiali per gli esami di laboratorio e altri beni sanitari; indagare su eventuali abusi, sprechi, irregolarità, comportamenti illeciti e fenomeni speculativi che abbiano interessato l'attività, le procedure di acquisto e la gestione delle risorse destinate al contenimento della diffusione e alla cura della malattia da SARS-CoV-2 da parte del Governo, delle sue strutture di supporto e del Commissario straordinario, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale prodotti in Cina; i contratti di appalto e di concessione, la progettazione e realizzazione di strutture e unità sanitarie destinate ai pazienti affetti da COVID-19, degli *hub* vaccinali e dell'applicazione « Immuni »; l'acquisto di banchi a rotelle per le istituzioni scolastiche allo scopo di garantire il distanziamento tra gli alunni.

Sottolinea che la Commissione avrà altresì il compito di verificare e valutare: le misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia, individuando eventuali obblighi e restrizioni carenti di giustificazione in base ai criteri della ragionevolezza, della proporzionalità e dell'efficacia, contrastanti con i principi costituzionali o privi di adeguato fondamento scientifico, anche eventualmente attraverso la valutazione comparativa con la condotta seguita da altri Stati europei; il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituzionalmente garantite nella adozione e applicazione delle medesime misure di contenimento; la legittimità della dichiarazione dello stato di emergenza e relative proroghe, nonché dello strumento della decretazione d'urgenza; l'adeguatezza e la proporzionalità delle misure adottate per la prevenzione e la gestione dei contagi in ambito scolastico; la tempestività e l'efficacia delle indicazioni fornite allo Stato ita-

liano dall'OMS e da altri organismi internazionali; l'eventuale sussistenza di incongruenze, contraddizioni e difetti di trasparenza nella comunicazione istituzionale sulla situazione epidemiologica; l'eventuale conflitto di interesse tra i componenti degli organi tecnici governativi, associazioni di categoria e case farmaceutiche; l'efficacia e la corrispondenza dei protocolli terapeutici alle linee guida contenute nel piano pandemico; gli acquisti delle dosi di vaccino destinate all'Italia, nonché l'efficacia del piano vaccinale predisposto; gli atti della revisione ciclica (*rolling review*) sui vaccini anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alle decisioni in merito della Commissione europea e dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) precedenti alla autorizzazione all'uso del vaccino; l'incidenza che i fatti e i comportamenti accertati nel corso dell'inchiesta possono avere avuto sulla diffusione dei contagi, sui tassi di ricovero e di mortalità per COVID-19 nonché sugli eventi avversi e sulle sindromi *post*-vacciniche denunciate.

Segnala, quindi, che l'articolo 4 della proposta richiama quanto già previsto dall'articolo 82, secondo comma, della Costituzione in merito alla possibilità per la Commissione di procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Secondo una prassi ormai consolidata per le inchieste parlamentari, la proposta stabilisce ulteriori limitazioni: prevede, in particolare, che la Commissione non possa adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Rileva che, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 (*Rifiuto di uffici legalmente dovuti*) e 372 (*Falsa testimonianza*) del codice penale.

Osserva che, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, alla Commissione non può essere opposto il segreto d'ufficio, né il segreto professionale o quello

bancario. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato, mentre per il segreto di Stato si applica la disciplina vigente (legge n. 124 del 2007).

Precisa che l'articolo 5 disciplina l'acquisizione di atti e documenti da parte della Commissione, prevedendo la possibilità di ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti ovvero di atti e documenti in merito a inchieste e indagini parlamentari anche se coperti dal segreto, disponendo contestualmente il mantenimento del regime di segretezza. Qualora gli atti e documenti di inchieste parlamentari attinenti al tema in esame siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti commissioni parlamentari di inchiesta tale segreto non può essere opposto alla Commissione. Viene poi rimessa alla Commissione l'individuazione di atti e documenti per i quali deve essere mantenuto il segreto.

Evidenzia che l'articolo 6 della proposta di inchiesta prevede, come di consueto, che i componenti della Commissione, i funzionari, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, siano tenuti all'obbligo del segreto, su tutti gli atti e i documenti che la Commissione ha acquisito ai fini dell'inchiesta e soggetti al regime di segretezza.

Segnala, infine, che l'articolo 7 demanda la disciplina dell'organizzazione delle attività e del funzionamento della Commissione ad un regolamento interno, da approvare prima dell'avvio delle attività di inchiesta. Viene inoltre affermato il prin-

cipio della pubblicità delle sedute della Commissione, ferma restando la possibilità di disporre diversamente. Rileva che la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti, ufficiali di polizia giudiziaria e magistrati collocati fuori ruolo, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Per l'espletamento delle funzioni della Commissione si prevede che essa fruisca di personale, locali e strumenti operativi posti a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro. Sottolinea che le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100 mila euro per l'anno 2023 e di 300 mila euro per ciascuno degli anni successivi, per metà a carico del bilancio interno della Camera e per metà a carico del bilancio interno del Senato. Precisa, tuttavia, che i Presidenti dei due rami del Parlamento, d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento di spesa, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Alla luce di quanto esposto, in attesa che la XII Commissione proceda con l'attività emendativa – che tuttavia non dovrebbe riguardare i profili di interesse della III Commissione – preannuncia una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria Maria TRIPODI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.45.**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo (*Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione – Parere favorevole*) ..... 32

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori ..... 37

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica . Nuovo testo C. 622 (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 37

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 38

ALLEGATO 1 (*Relazione tecnica aggiornata*) ..... 52

ALLEGATO 2 (*Documentazione depositata dal rappresentante del Governo*) ..... 74

#### ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Martedì 2 maggio 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

**Delega al Governo per la riforma fiscale.  
C. 1038 Governo.**

*(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi chiamata

ad esprimere il proprio parere al Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, sul disegno di legge C. 1038, recante delega al Governo per la riforma fiscale.

Al riguardo, ricorda che il medesimo parere ha la finalità di accertare che il provvedimento collegato non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione di approvazione del Documento di economia e finanza o della relativa Nota di aggiornamento.

In proposito, rammenta che l'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle

amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Ai sensi dell'articolo 10-*bis*, comma 7, della medesima legge, eventuali disegni di legge collegati che presentino i medesimi requisiti possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. Tutto ciò premesso, ricorda che il Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n.1) indica, tra i provvedimenti collegati alla manovra di bilancio 2023-2025, il disegno di legge C. 1038, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale », presentato il 23 marzo 2023.

Nell'ambito della terza sezione del Documento, che definisce i contenuti del Programma nazionale di riforma, si sottolinea come la riforma fiscale rappresenti una azione chiave da intraprendere per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese, precisando che con il disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei ministri il 16 marzo 2023 si è avviato un percorso di riforma complessiva del sistema fiscale, che dovrà accompagnare l'attuazione del PNRR. Nel Documento si evidenzia che la riforma si articola in quattro parti, riferite rispettivamente alla definizione delle tempistiche e dei principi generali della riforma, compresa la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, a interventi in materia di tributi diretti e indiretti, nonché in materia di giochi, alla riforma dei procedimenti dichiarativi, accertativi, di riscossione e del contenzioso, inclusa la ridefinizione del sistema delle sanzioni, nonché all'adozione di testi unici e di codificazione.

Tale articolazione corrisponde a quella del disegno di legge C. 1038, che si compone di venti articoli, distribuiti in cinque titoli. In particolare, il Titolo I, nell'ambito del Capo I, composto dagli articoli da 1 a 3, definisce il procedimento e i principi generali per l'attuazione della delega legislativa relativa alla revisione del sistema tributa-

rio, mentre il Capo II, composto dal solo articolo 4, reca i principi e criteri direttivi specifici per la riforma dello Statuto del contribuente. Il Titolo II reca i principi e criteri direttivi specifici per la revisione dei diversi tributi. In particolare, il Capo I, composto dagli articoli da 5 a 9, reca i principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, delle società e degli enti, nonché dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché ulteriori principi e criteri direttivi relativi al regime di tassazione nelle fattispecie di crisi di impresa e di insolvenza, al regime delle società non operative, ai criteri di determinazione del reddito d'impresa, alla razionalizzazione degli incentivi fiscali alle imprese, alla revisione della fiscalità di vantaggio alle imprese, alla semplificazione dei regimi agevolativi per gli enti del Terzo settore e alla razionalizzazione delle misure fiscali per gli enti sportivi. Il Capo II, composto dagli articoli da 10 a 12, reca i principi e criteri direttivi specifici riferiti agli altri tributi indiretti diversi dall'IVA, alla disciplina doganale, alle accise e alle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, mentre il Capo III, composto dal solo articolo 13, reca i principi e criteri direttivi specifici riferiti alla disciplina dei giochi. Il Titolo III reca, invece, i principi e criteri direttivi riferiti ai procedimenti e alle sanzioni. In particolare, il Capo I, composto dagli articoli da 14 a 17, reca i principi e criteri direttivi riferiti ai procedimenti dell'amministrazione finanziaria e agli adempimenti tributari, nonché alla revisione dell'attività di accertamento, della riscossione e del contenzioso tributario. Il Capo II, composto dal solo articolo 18, reca invece i principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario. Il Titolo IV, composto dal solo articolo 19, contiene i principi e criteri direttivi specifici riferiti al riordino della normativa tributaria mediante la redazione di testi unici. Da ultimo, il Titolo V, composto dal solo articolo 20, contiene le disposizioni finanziarie.

Alla luce di questa ricostruzione, ritiene che il disegno di legge rechi disposizioni di carattere omogeneo, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorra al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal Documento di economia e finanza, con particolare riferimento all'attuazione del Programma nazionale di riforma, non recando quindi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato. Tutto ciò considerato, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, il disegno di legge C. 1038, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale";

premesso che:

l'articolo 10, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone che in allegato al Documento di economia e finanza pubblica sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;

il Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1) indica tra i provvedimenti collegati alla decisione di bilancio il disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale (Atto Camera 1038);

considerato che:

nell'ambito della terza sezione del Documento di economia e finanza 2023,

che definisce i contenuti del Programma nazionale di riforma, si sottolinea come la riforma fiscale rappresenti una azione chiave da intraprendere per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese, precisando che con il disegno di legge in esame si è avviato un percorso di riforma complessiva del sistema fiscale, che dovrà accompagnare l'attuazione del PNRR;

nel medesimo Documento si evidenzia che la riforma consta di quattro parti, riferite, rispettivamente, alla definizione delle tempistiche e dei principi generali della riforma, compresa la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, a interventi in materia di tributi diretti e indiretti, nonché in materia di giochi, alla riforma dei procedimenti dichiarativi, accertativi, di riscossione e del contenzioso, inclusa la ridefinizione del sistema delle sanzioni, nonché all'adozione di testi unici e di codificazione, con una articolazione dell'intervento normativo che corrisponde a quella del disegno di legge in esame;

il disegno di legge in esame reca disposizioni omogenee per materia, riconducibili essenzialmente alla competenza del Ministero dell'economia e delle finanze,

#### RITIENE

che il contenuto del disegno di legge C. 1038, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale":

a) sia riconducibile alle materie indicate nel Documento di economia e finanza 2023, che individua tra i provvedimenti collegati il disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale (Atto Camera 1038);

b) non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato ».

Luigi MARATTIN (A-IV-RE) evidenzia preliminarmente che il disegno di legge di delega per la riforma fiscale ora in discus-

sione non contiene alcuna concreta indicazione circa i mezzi di copertura con cui provvedere agli oneri che deriveranno dalla sua attuazione, rinviandone la puntuale individuazione al momento dell'attuazione dei decreti delegati. Rammenta che tale ultima circostanza fu aspramente criticata, solo pochi mesi addietro, dal gruppo Fratelli d'Italia in occasione dell'esame nella passata legislatura dell'analogo provvedimento di delega per la riforma del sistema fiscale, presentato dal Governo Draghi, che similmente non individuava puntualmente le risorse necessarie alla propria copertura finanziaria. Per tali ragioni, esprime profonda sorpresa per il sostegno ora mostrato dal gruppo di Fratelli d'Italia rispetto a un testo che, per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, presenta il medesimo impianto di quello su cui, come già ricordato, il gruppo stesso non aveva esitato a manifestare le proprie perplessità.

Chiede inoltre al sottosegretario Freni un chiarimento in merito alle modalità attraverso cui il Governo intende reperire le risorse finanziarie, nell'ordine di circa 10 miliardi di euro annui a decorrere dal 2024, necessarie ad assicurare che l'incremento del taglio del cuneo fiscale, deliberato nella giornata di ieri dal Consiglio dei ministri in sede di adozione del decreto-legge, in attesa di pubblicazione, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, abbia carattere permanente e non si riduca a una previsione normativa valida solo per l'anno 2023. In proposito, non ritiene infatti soddisfacenti le dichiarazioni rilasciate oggi dal Viceministro dell'economia e delle finanze, Maurizio Leo, che ha sostanzialmente rinviato la risoluzione di tale fondamentale aspetto alle decisioni che il Governo potrà ragionevolmente assumere il prossimo autunno, dal momento che tale modo di impostare il ragionamento, a suo avviso, confligge apertamente con l'esigenza di dotare il nostro Paese di una seria programmazione economico-finanziaria.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, invita ad attenersi, negli interventi, al rispetto delle competenze attribuite alla Commissione bilancio, chiamata nella presente sede

esclusivamente ad accertare che il provvedimento collegato, come in precedenza illustrato, non rechi disposizioni estranee al suo oggetto così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel concordare in linea generale con i rilievi critici dianzi illustrati dal deputato Marattin, sottolinea che il disegno di legge recante la delega per la riforma fiscale esaminato dalle Camere nella scorsa legislatura, sebbene rinviasse alla fase di adozione dei decreti attuativi la puntuale individuazione delle risorse finanziarie da porre a copertura degli interventi, tuttavia già prevedeva al suo interno voci di compensazione delle misure stesse, indicando anche gli importi massimi da utilizzare a copertura. Il testo ora in esame, oltre a prevedere il ricorso al Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge di bilancio per il 2021, reca solo un richiamo, peraltro assai circoscritto, quale mezzo per far fronte agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della delega, a una revisione delle cosiddette *tax expenditures*. Nel rimarcare la sostanziale genericità dei contenuti della relazione tecnica riferita al provvedimento in esame, invita quindi a compiere un'attenta riflessione in merito ai profili finanziari del disegno di legge, al fine di verificare l'effettiva sostenibilità delle previsioni in esso contenute e di non ingenerare diffuse, legittime aspettative in ordine a una futura riduzione della pressione fiscale che potrebbe invece rivelarsi, alla prova dei fatti, impraticabile.

Il sottosegretario Federico FRENI fa presente che il provvedimento ora in discussione non reca una puntuale indicazione dei mezzi di copertura tramite cui far fronte alla sua attuazione e ne demanda pertanto l'individuazione al momento dell'adozione dei decreti delegati, taluni dei quali verosimilmente saranno produttivi di maggior gettito, taluni altri di maggiori oneri. Ricorda, peraltro, che proprio il fatto che il provvedimento esaminato nella scorsa legislatura prevedesse specifiche forme di

copertura già all'interno del testo stesso, opportunamente quantificate, determinò la necessità di un'attenta selezione delle proposte emendative suscettibili di approvazione, al fine di assicurare la compensatività delle misure previste.

Per quanto riguarda l'accento rivolto dal deputato Marattin all'adozione di una seria programmazione economico-finanziaria da parte del Governo, evidenzia come non si sia mai verificato in passato il caso di un disegno di legge di bilancio che avesse reperito le risorse necessarie alla sua copertura già nell'ambito del Documento di economia e finanza, né quello di una programmazione economico-finanziaria che non richiedesse comunque un suo aggiornamento all'atto di predisposizione della NADEF.

In tale quadro, ritiene pertanto che il Governo, che nell'ambito del citato decreto-legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri ha previsto le coperture finanziarie relative all'incremento della riduzione del cuneo fiscale per la parte residua dell'anno 2023, sarà senz'altro in grado, anche alla luce dell'evoluzione del PIL e delle altre variabili macroeconomiche nell'anno corrente, di reperire in sede di predisposizione del prossimo disegno di legge di bilancio, se non eventualmente già prima, le risorse necessarie ad assicurare carattere permanente alla predetta misura.

Marco GRIMALDI (AVS), nel rimarcare anch'egli che il disegno di legge recante la delega al Governo per la riforma fiscale rinvia l'individuazione delle occorrenti coperture finanziarie al momento dell'adozione dei decreti attuativi, osserva altresì che il decreto-legge in materia di lavoro approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione di ieri comporta la necessità di reperire entro la fine dell'anno oltre 10 miliardi di euro da utilizzare nell'anno 2024 onde evitare che la prospettata riduzione del cuneo fiscale abbia carattere solo temporaneo e, di conseguenza, comporti un nuovo aumento della pressione fiscale a partire dal prossimo anno. Si augura pertanto che, nell'ambito delle discussioni parlamentari, si possa finalmente avere la possibilità di

affrontare anche questioni dirimenti proprio nell'ottica di acquisire risorse finanziarie aggiuntive, quali l'introduzione di forme di tassazione patrimoniale o di tassazione sui profitti realizzati dalle grandi multinazionali, tenendo conto del luogo in cui tali profitti sono stati generati, nonché di misure volte ad un efficace contrasto dell'evasione fiscale. Ritiene infatti del tutto evidente che, stante la complessità del quadro tratteggiato, il Governo sarà presto chiamato ad effettuare scelte precise, giacché appare oltremodo complicato poter procedere parallelamente all'attuazione della delega per la riforma fiscale e alla previsione di un taglio permanente del cuneo fiscale nell'ambito delle risorse attualmente disponibili a legislazione vigente.

Paolo TRANCASSINI (FDI) si limita a ricordare come nel corso della passata legislatura in Commissione Bilancio i gruppi parlamentari che allora erano all'opposizione siano stati ripetutamente invitati a svolgere nella discussione interventi che si attenessero ai soli profili di competenza della Commissione medesima, senza entrare direttamente nel merito dei provvedimenti di volta in volta esaminati, come invece stanno facendo i deputati che sono finora intervenuti. Quanto alle osservazioni svolte dal deputato Marattin circa un presunto cambio di atteggiamento da parte del gruppo di Fratelli d'Italia sul versante della delega fiscale, ritiene, da un lato, che l'iter di ogni provvedimento abbia comunque una storia a sé stante e, dall'altro, che anche un'eventuale modifica nelle posizioni assunte in sede parlamentare da singoli gruppi non possa in quanto tale costituire un valido motivo di critica da parte delle forze politiche che ora fanno parte dello schieramento di minoranza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

**La seduta termina alle 14.30.**

**SEDE CONSULTIVA**

Martedì 2 maggio 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

**La seduta comincia alle 14.30.****Sull'ordine dei lavori.**

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di posticipare la trattazione in sede consultiva del disegno di legge C. 1112, recante conversione del decreto-legge n. 20 del 2013 in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

**Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. Nuovo testo C. 622.**

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro D'ATTIS (FI-PPE), *relatore*, ricorda che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca norme concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica e che la proposta di legge non è corredata di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione del provvedimento, rileva che l'articolo 1 demanda a un decreto ministeriale l'elaborazione di un programma pluriennale di *screening* su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia. Rileva che il programma decorre dall'anno 2024 e per la sua attuazione è autorizzata la spesa di 3,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 2,85 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2026. Fa presente che alla spesa si provvede a valere sul Fondo per il programma nazionale di *screening* del diabete di tipo 1 e della celiachia, già istituito presso il Ministero della salute dalla legge di bilancio per il 2023, con una dotazione iniziale pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e a un 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, allo scopo di finanziare futuri interventi normativi per la realizzazione del programma pluriennale di *screening* di cui trattasi, e ora rifinanziato dall'articolo 4 in misura pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. In proposito, nel rilevare che il Fondo opera nel limite delle risorse ad esso assegnate e che il programma pluriennale di *screening* potrà essere modulato sulla base delle risorse effettivamente disponibili, non formula osservazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 4, comma 1, secondo periodo, fa fronte agli oneri derivanti dal rifinanziamento – previsto dal primo periodo della citata disposizione, in misura pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 – del Fondo per la realizzazione di un programma pluriennale di *screening* su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute dall'articolo 1, comma 530, della legge n. 197 del 2022. Segnala che ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2023-2025, di competenza del medesimo Ministero, che reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo, non ha pertanto osservazioni da formulare.

Osserva, inoltre, che il rifinanziamento del Fondo in questione rispetto alla sua dotazione originaria si rende necessario al fine di apprestare le risorse aggiuntive occorrenti per l'attuazione del programma pluriennale di *screening*, come ridefinito dal comma 1 dell'articolo 1, nonché per la promozione di campagne periodiche di informazione e sensibilizzazione in materia, di cui all'articolo 3, comma 1, da cui de-

rivano oneri permanenti pari, rispettivamente, a 2,85 milioni di euro e a 150.000 euro annui a decorrere dal 2024, ai quali si provvede a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

In tale quadro, giacché i predetti interventi comporterebbero, a decorrere dall'anno 2024, il pieno utilizzo delle risorse del Fondo, così come rifinanziato dalla proposta di legge in esame, ritiene utile acquisire una conferma dal Governo in merito all'integrale disponibilità dello stanziamento iscritto a legislazione vigente sul Fondo medesimo per gli anni 2024 e 2025.

Con riferimento all'articolo 2, che prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1 che studia ed elabora le risultanze dello *screening* e pubblica annualmente una relazione, fa presente che la disposizione è corredata dalla clausola di invarianza finanziaria, che usualmente correda le norme che istituiscono nuovi organismi, volta ad escludere, non solo l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma anche la corresponsione di emolumenti comunque denominati ai componenti del dell'organismo stesso. Ciò stante, andrebbe comunque acquisita, a suo avviso, una conferma da parte del Governo che l'istituendo osservatorio possa adempiere ai propri compiti nel quadro delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente presso il Ministero della salute.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, rileva che la norma prevede una campagna di sensibilizzazione e informazione per il cui finanziamento autorizza una spesa di 150.000 euro annui, a valere sul Fondo per il programma nazionale di *screening* del diabete di tipo 1 e della celiachia. In proposito, non ha osservazioni da formulare considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

Il sottosegretario Federico FRENI, nel riservarsi di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore, chiede un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento, al fine di consentire lo svolgimento da parte dei Ministeri competenti delle necessarie verifiche istruttorie in ordine ai profili di carattere finanziario.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.**

**C. 1112 Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge, approvato con modifiche dal Senato della Repubblica, dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare e che il provvedimento è corredata di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Con riferimento all'articolo 1, concernente la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, per il triennio 2023-2025, prevedono che le quote massime di stranieri da ammettere per lavoro subordinato siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Al riguardo, con riferimento all'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui si deve tenere conto ai fini della determinazione dei criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso, non formula osservazioni atteso che il Governo, durante l'esame al Senato, ha confermato che i relativi adempimenti sono sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, fa presente che l'articolo in commento prevede una quota preferenziale nell'assegnazione delle quote per i lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari. In proposito, ritiene utile acquisire chiarimenti circa le modalità di collaborazione previste al fine di escludere l'insorgenza di oneri per la finanza pubblica non quantificati e non coperti. Infine, non formula osservazioni riguardo alle disposizioni introdotte dal Senato relative alle quote dedicate ad apolidi e a rifugiati, di cui al comma 5-*bis*, nonché alla possibilità di autorizzare l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato di stranieri cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio, di cui al comma 5-*ter*, attesa la natura ordinamentale delle norme in esame.

Con riferimento all'articolo 2, concernente le procedure per il rilascio del nulla osta al lavoro, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono a un'accelerazione delle procedure per il rilascio dei nulla osta al lavoro per stranieri, rendendo permanente la disciplina transitoria, relativa alle quote di ingresso di lavoratori stranieri per gli anni 2021-2023, di cui agli articoli 42 e 44 del decreto-legge n. 73 del 2022. Al riguardo, ricorda che la relazione tecnica relativa all'articolo 42 del predetto decreto-legge n. 73 del 2022 affermava che i commi 1, 2 e 4, determinando un'accelerazione delle procedure dirette a consentire l'accesso al lavoro di cittadini stranieri, avrebbero comportato un incremento di pressione su uffici già notevolmente gravati e che, pertanto, si sarebbe dovuto assicurare il necessario apporto di risorse umane e tecnologiche. In proposito, prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo al Senato in prima lettura, secondo i quali la richiesta di maggiori risorse era circoscritta alla necessità di ricorrere al rilascio dei nulla osta in forma cartacea, nelle more dell'adeguamento del sistema informatico. Pertanto, sul punto non formula osserva-

zioni. Per quanto riguarda invece il prevedibile aggravio di lavoro per gli sportelli derivante dalle misure di semplificazione, pur a fronte dell'incremento del termine per il rilascio del nulla osta da 30 a 60 giorni, il Governo ha precisato che si potrà far ricorso a prestatori di lavoro con contratto a termine, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 683, della legge n. 197 del 2022, che autorizza a utilizzare per l'anno 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 37.259.690 euro. Al riguardo, osserva tuttavia che, se le disposizioni in esame prevedono di fatto una stabilizzazione delle misure di accelerazione, operando in via permanente, l'autorizzazione di spesa riferita alle risorse menzionate è invece circoscritta al solo esercizio corrente. Circa la necessità di avvalersi di risorse a supporto anche per le annualità successive, ritiene pertanto che siano necessari ulteriori elementi di valutazione.

Riguardo all'articolo 3, concernente il riconoscimento di permessi di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori delle quote, in relazione a precedenti attività di studio o di formazione, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare sul testo originario del decreto-legge, alla luce delle informazioni e chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame. Con riferimento alle norme inserite dal Senato ritiene che andrebbero invece forniti chiarimenti circa le modifiche recate dal comma 2-*bis*, che estendono il rilascio del nulla osta di ingresso e soggiorno per lo svolgimento di lavoro subordinato senza tener conto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti dalla disciplina vigente in materia di flussi di ingresso, non solo allo straniero lavoratore residente all'estero, come previsto nel testo originario, ma anche all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito. Ritiene pertanto necessario che il Governo assicuri che si possa provvedere all'attuazione delle disposizioni in esame, dopo le modifiche introdotte dal

Senato, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11. Analoga rassicurazione ritiene che dovrebbe essere resa dal Governo anche con riguardo al comma 4-ter, inserito al Senato, che introduce una disciplina transitoria per gli anni 2023-2024 in base alla quale si prevede l'applicazione di particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per gli stranieri che abbiano svolto un corso di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine.

Riguardo all'articolo 5-bis, concernente il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera. Con riferimento al comma 1, che per la realizzazione dei punti di crisi e delle strutture di prima accoglienza prevede l'applicazione, fino al 31 dicembre 2025, delle facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente provvedimento, non formula osservazioni attesa la natura ordinamentale della disposizione, alla quale non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Riguardo all'utilizzo, limitatamente a taluni punti di crisi e a strutture, delle risorse previste dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 197 del 2022, non formula osservazioni considerato che la misura opera nel limite delle risorse già stanziata a legislazione vigente per l'ampliamento della rete dei Centri di permanenza per i rimpatri. Per quanto attiene all'avvalimento della Croce rossa italiana da parte del Ministero dell'interno per la gestione del punto di crisi di Lampedusa fino al 31 dicembre 2025, di cui al comma 2, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo cui le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che la Croce rossa italiana già eroga, nell'ambito degli *hotspot*, le prestazioni già previste dallo schema di capitolato approvato con decreto del Ministero dell'interno

del 29 gennaio 2021. Al riguardo, ritiene che siano utili chiarimenti circa la questione se la portata innovativa della norma consista nel differimento del termine ultimo fino al quale è consentito l'avvalimento e se, eventualmente, dalla sua proroga possano derivare oneri per la finanza pubblica. Riguardo alla possibilità di trasferire gli stranieri ospitati presso i punti di crisi in strutture analoghe sul territorio nazionale per lo svolgimento degli adempimenti relativi all'identificazione, di cui al comma 3, la relazione tecnica afferma che la previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che ci si avvale di centri disponibili e a valere sulle risorse del pertinente capitolo di bilancio. In proposito, pur rilevando che la norma appare prefigurare adempimenti ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, tuttavia non formula osservazioni, considerato che essa risulta configurata in termini di facoltà, e non di obbligo, per l'amministrazione, la quale dunque potrà darvi attuazione nel quadro delle sole risorse già disponibili: sul punto ritiene opportuna una conferma del Governo. Analogamente, in relazione al comma 4, che prevede la possibilità di costituire strutture di accoglienza provvisoria, nelle more dell'individuazione di posti nelle strutture governative di accoglienza già esistenti, avvalendosi – secondo la relazione tecnica – delle risorse disponibili, a legislazione vigente, sul pertinente capitolo di bilancio riguardante le spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e accoglienza, ritiene che andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione volti a chiarire l'importo degli oneri e le effettive disponibilità di bilancio. Relativamente alla stipula di contratti per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo dei migranti, di cui al comma 5, tenuto conto dei chiarimenti e dei parametri forniti dal Governo nella relazione tecnica per la quantificazione del limite di spesa, non formula osservazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 5 del medesimo articolo 5-bis autorizza il Ministero dell'interno a stipulare uno o più

contratti per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo dei migranti presenti nei punti di crisi di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel limite massimo complessivo di euro 8.820.000 per l'anno 2023, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2023-2025, utilizzando, quanto a 2.800.000 euro, lo stanziamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 6.020.000 euro, lo stanziamento di competenza del Ministero dell'interno. Nel segnalare che entrambi gli stanziamenti utilizzati con finalità di copertura recano le occorrenti disponibilità, non ha osservazioni da formulare.

Riguardo all'articolo 6-bis, concernente l'attivazione di una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa, in merito ai profili di quantificazione osserva preliminarmente che le norme in esame prevedono l'attivazione di una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa e ne assicurano l'operatività attraverso la stipulazione da parte dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà di un protocollo d'intesa con il Ministero dell'interno, la Regione siciliana, il comune di Lampedusa e la Capitaneria di porto-Guardia costiera, finalizzato a garantire alla citata postazione medicalizzata l'apporto di adeguate professionalità, la strumentazione tecnica necessaria per la presa in carico e l'assistenza della popolazione migrante. Le norme inoltre dispongono che all'attuazione delle stesse si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In assenza di una relazione tecnica che dimostri la neutralità finanziaria delle disposizioni esame, ritiene opportuno acquisire informazioni dal Governo circa l'effettiva possibilità per la Regione siciliana e le altre amministrazioni interessate di disporre delle risorse necessarie per l'attivazione della postazione 118 e per garantirne l'operatività con le risorse disponibili a legislazione

vigente senza pregiudicare gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse.

Riguardo all'articolo 7, recante disposizioni in materia di protezione speciale, vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio, cure mediche e calamità naturali, in merito ai profili di quantificazione osserva in primo luogo che la norma sopprime il divieto di respingimento ed espulsione di uno straniero previsto dal testo unico immigrazione nel caso vi sia il rischio che il suo allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. Per effetto della soppressione di tale divieto di espulsione, disposta dal comma 1, lettera c), numero 1), viene meno la possibilità, prevista nell'assetto prevalente, di ottenere da parte del soggetto interessato un permesso di soggiorno per protezione speciale, fatta salva, in via transitoria, la possibilità di rinnovo, per una sola volta e per un anno, dei permessi già rilasciati e ferma restando l'eventuale loro conversione in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, secondo quanto previsto dal comma 3. Al riguardo, non formula osservazioni, considerato quanto riferito dalla relazione tecnica a conferma della sostenibilità dei conseguenti adempimenti da parte delle amministrazioni interessate a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Evidenzia, altresì, che le modifiche e le integrazioni apportate al Senato hanno tra l'altro ridefinito il divieto di espulsione dello straniero in gravi condizioni di salute, attribuendo alle strutture sanitarie pubbliche e convenzionate compiti di valutazione dei livelli di assistenza sanitaria praticati da altri Stati, ai fini dell'accertamento e della certificazione della condizione, ostativa all'espulsione, della grave condizione di salute dello straniero, secondo quanto previsto dal comma 1, lettera c), numero 3.1). Al riguardo, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla possibilità per le amministrazioni interessate di poter svolgere i predetti compiti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto della clausola di invarianza finan-

ziaria di cui all'articolo 11. Analoga conferma da parte del Governo ritiene che sia necessaria anche con riferimento alle altre integrazioni disposte al Senato, che hanno soppresso la possibilità di convertire in permesso di soggiorno per motivi di lavoro i permessi di soggiorno per protezione speciale, per calamità e per cure mediche, secondo quanto previsto dal comma 1, lettera *a*), lettera *c*), numero 3.2) e lettera *d*), numero 2.3), che hanno introdotto il rilascio del permesso di soggiorno per violenza domestica in caso di costrizione o induzione al matrimonio, secondo quanto previsto dal comma 1, lettera *b*), e che hanno altresì modificato la disciplina del permesso di soggiorno per calamità, secondo quanto previsto dal comma 1, lettera *d*), numeri 1) e 2.1).

Riguardo all'articolo 7-bis, comma 1, recante disposizioni urgenti in materia di procedure accelerate in frontiera, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che le norme recano, tra l'altro, disposizioni concernenti i funzionari amministrativi delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, prevedendo, in particolare, che questi siano individuati, oltre che nell'ambito dei contingenti appositamente reclutati in base alle vigenti disposizioni, anche tra il personale dell'amministrazione civile dell'interno, appositamente formato in materia di protezione internazionale a cura della stessa amministrazione successivamente all'ingresso in ruolo. Al riguardo, rileva che, poiché la disposizione in esame non quantifica le unità di personale da destinare alle Commissioni territoriali, risulta necessario che il Governo fornisca informazioni in proposito, anche al fine di escludere che la predetta destinazione incida sull'efficienza operativa dell'amministrazione civile dell'interno, determinando ulteriori esigenze di reclutamento per l'amministrazione medesima. Con riferimento invece alle attività di formazione rivolte al predetto personale, ritiene che sia necessario che il Governo, da un lato, fornisca un quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente per provvedere alle attività di formazione dell'amministrazione civile dell'interno e, dall'al-

tro, assicuri che tali risorse consentiranno di garantire anche le attività previste dalla norma in esame, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11. Le norme recano, inoltre, previsioni in materia di procedure accelerate di esame della domanda di protezione internazionale, svolto dalle Commissioni territoriali, ai sensi del comma 1, lettera *b*), nonché in tema di sospensione della decisione sulla protezione internazionale nella procedura di frontiera, secondo quanto previsto dal comma 1, lettera *e*). Al riguardo, non formula osservazioni circa le lettere *b*) ed *e*) da ultimo richiamate, considerato quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria delle disposizioni, ovvero che le innovazioni procedurali introdotte verranno sostenute, dalle amministrazioni interessate, con il ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 7-bis, comma 2, concernente il trattenimento dei richiedenti asilo, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che la disposizione amplia le ipotesi di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale e che la relazione tecnica che accompagna l'emendamento che ha introdotto alcuni articoli del presente provvedimento, tra cui quello in esame, afferma nella parte premissiva che le disposizioni in rassegna, prevedendo mere facoltà, potranno essere attuate nei limiti dei posti attualmente disponibili nei Centri di permanenza per i rimpatri – la cui capacità ricettiva resta invariata – e pertanto nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, osserva che tale carattere facoltativo sembra tuttavia riconducibile alle sole disposizioni di cui al comma 2, lettera *b*), che introducono ulteriori possibilità di trattenimento del richiedente asilo nel caso di presentazione della domanda alla frontiera. Viceversa, le disposizioni di cui al comma 2, lettera *a*), nel sostituire la lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 142 del 2015, da un lato, sembrano prevedere con disposizioni di carattere obbligatorio, che il richiedente sia trattenuto nei Centri di per-

manenza per i rimpatri, non solo quando sussista il pericolo di fuga, come previsto a legislazione vigente, ma anche quando ciò sia necessario per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale e, dall'altro, dispongono che l'accoglienza nei Centri di permanenza per i rimpatri debba realizzarsi nel limite dei posti disponibili nei medesimi centri. Ciò stante, trattandosi di adempimenti di carattere obbligatorio e non differibili, che potrebbero comportare un ampliamento della platea dei soggetti accolti nei Centri di permanenza per i rimpatri, ritiene necessario che il Governo chiarisca come intenda garantire l'attuazione delle citate disposizioni, assicurando, al tempo stesso, che ciò avvenga nell'ambito dei posti disponibili nei medesimi Centri di permanenza per i rimpatri e, pertanto, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica.

Riguardo all'articolo 7-ter, concernente le decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale, in merito ai profili di quantificazione fa presente che la norma interviene sulle decisioni circa il riconoscimento della protezione internazionale. In proposito, non formula osservazioni circa le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), che pongono nuovi adempimenti procedurali in capo alle commissioni territoriali per il diritto di asilo, tenuto conto che esse intervengono nel quadro di una disciplina alle cui disposizioni istitutive, e alle cui successive modificazioni, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, nel presupposto, sul quale ritiene comunque opportuna una conferma del Governo, che – per quanto riguarda la lettera c) – dalla nuova disciplina non derivi un aggravio di spese per le notificazioni.

Non formula osservazioni neppure riguardo alla lettera b) del medesimo comma 1, che modifica i presupposti al cui sussistere sorge, per il richiedente protezione internazionale, l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, considerato il carattere ordinamentale delle stesse e il fatto che la citata lettera b) sostituisce una disposizione vigente alla quale non sono stati ascritti effetti finanziari. Per quanto riguarda, infine, la lettera d) del predetto comma 1, che

testualmente parrebbe escludere il diritto al ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria avverso la decisione di inammissibilità assunta dalla commissione territoriale, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa la compatibilità della menzionata disposizione con l'articolo 46 della direttiva 2013/32/CE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale (rifusione), che attribuisce, al richiedente la protezione internazionale, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice anche nell'ipotesi in cui la domanda sia stata giudicata inammissibile, anche la fine di escludere profili di onerosità legati a eventuali procedure di infrazione.

Riguardo all'articolo 7-quinquies, relativo alla procedura decisoria semplificata dei ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2021, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma disciplina una procedura decisoria speciale da applicare nei procedimenti pendenti in materia di riconoscimento della protezione internazionale, nei quali il ricorso sia stato depositato, ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, entro il 31 dicembre 2021. Al riguardo, non formula osservazioni nel presupposto, sul quale ritiene necessaria una conferma da parte del Governo, che le innovazioni procedurali introdotte possano essere attuate nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11.

Con riferimento all'articolo 10-bis, concernente l'estensione della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma, introdotta in prima lettura con emendamento non corredato di relazione tecnica e alla quale non sono associati effetti finanziari, prolunga – al sussistere di determinati presupposti – il periodo durante il quale lo straniero può essere trattenuto presso un Centro di permanenza per i rimpatri. In proposito, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo, volto ad escludere che il prolungamento del trattenimento presso i

centri di permanenza per i rimpatri comporti un apprezzabile aumento della platea dei soggetti che permangono all'interno dei centri – per effetto dell'incremento del loro tempo di permanenza media – con conseguenti nuove esigenze strutturali e oneri per la finanza pubblica.

Riguardo all'articolo 11, in merito ai profili di copertura finanziaria fa presente che esso reca una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che, a seguito delle modifiche intervenute nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato della Repubblica, che ha, tra l'altro, introdotto l'articolo 5-*bis*, comma 5, che reca oneri a carico della finanza pubblica e una corrispondente copertura finanziaria, la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11 sia interpretata nel senso di escludere dal suo ambito di applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 5-*bis*, comma 5.

Il sottosegretario Federico FRENI, deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 1) e una nota del Ministero dell'economia e delle finanze (vedi allegato 2).

Anche alla luce dei contenuti della documentazione depositata, fornisce quindi i chiarimenti richiesti dalla relatrice, evidenziando in primo luogo che dall'articolo 1, comma 5, che consente, nell'ambito della definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di lavoro, di assegnare, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati, che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dai traffici mi-

gratori illegali, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la collaborazione con lo Stato italiano ha carattere meramente eventuale e ad essa si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Specifica altresì che ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, che reca disposizioni volte a semplificare e accelerare le procedure per il rilascio del nulla osta al lavoro, non si rende necessario un incremento permanente del personale degli sportelli unici per l'immigrazione, fermi restando gli stanziamenti già previsti per l'anno 2023 dall'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il ricorso a prestatori di lavoro con contratto a termine.

Fa presente, poi, che le previsioni di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso 2-*bis*, che attribuiscono agli apolidi e ai rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, che abbiano svolto un corso di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, la possibilità di ingresso e soggiorno senza tener conto dei limiti numerici quantitativi e qualitativi previsti a legislazione vigente non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i medesimi soggetti già rientrano tra i destinatari dei predetti corsi di formazione.

Sottolinea che la disciplina transitoria di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso 4-*ter*, che prevede l'applicazione di particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per gli stranieri che abbiano svolto programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché i predetti programmi saranno definiti in modo autonomo dalle imprese e dalle organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, che sosterranno i relativi oneri.

Evidenzia che la proroga dell'avvalimento della Croce rossa italiana per la gestione fino al 31 dicembre 2025 del punto di crisi di Lampedusa, disposta dall'articolo 5-*bis*, comma 2, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ad essa si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Chiarisce che la possibilità di trasferire gli stranieri ospitati presso i punti di crisi in strutture analoghe sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 3, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che, da un lato, la previsione è configurata in termini di facoltà e, dall'altro, le attività previste rientrano tra quelle ordinariamente svolte a legislazione vigente dai centri accoglienza.

Precisa altresì che le disposizioni dell'articolo 5-*bis*, comma 4, secondo cui il prefetto, nelle more dell'individuazione di posti nelle strutture governative di accoglienza già esistenti, può disporre l'accoglienza in strutture di accoglienza provvisoria, saranno attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno riguardante le spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e accoglienza.

Evidenzia che all'attivazione di una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa, prevista dall'articolo 6-*bis*, comma 1, potrà farsi fronte a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del Sistema sanitario regionale della Regione siciliana. Specifica altresì che gli oneri connessi all'attuazione del protocollo d'intesa di cui al comma 2 del medesimo articolo 6-*bis*, stimabili in circa 500 mila euro annui, si provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente presso l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, relative al Progetto interregionale di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 13 set-

tembre 2012, n. 158, che negli anni ha generato un *surplus* di risorse, accantonate nel fondo denominato «quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra-fondo)», che, sulla base dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, ammontano a 15.795.269 euro.

Sottolinea che le previsioni di cui all'articolo 7, che, da un lato, attribuiscono alle strutture sanitarie pubbliche e convenzionate compiti di valutazione dei livelli di assistenza sanitaria praticati da altri Stati, ai fini dell'accertamento e della certificazione della grave condizione di salute dello straniero, ostativa alla sua espulsione, e, dall'altro, consentono il rilascio del permesso di soggiorno per violenza domestica in caso di costrizione o induzione al matrimonio, modificando altresì la disciplina del permesso di soggiorno per calamità, potranno essere attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11.

Ribadisce altresì che la possibilità, prevista dall'articolo 7-*bis*, comma 1, di individuare i funzionari amministrativi delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale anche nell'ambito del personale dell'area dei funzionari o delle elevate professionalità dell'Amministrazione civile dell'interno non determina per la medesima Amministrazione ulteriori esigenze di reclutamento. Precisa altresì che la formazione del medesimo personale in materia di protezione internazionale è assicurata in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Rappresenta, poi, che le amministrazioni interessate potranno far fronte alle innovazioni introdotte dal medesimo articolo 7-*bis*, comma 1, alla procedura di esame delle domande di protezione internazionale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a le-

gislazione vigente, trattandosi di attività che rientrano tra i compiti istituzionali delle medesime amministrazioni.

Chiarisce che le disposizioni in materia di trattenimento dei richiedenti asilo, di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, potranno essere attuate nei limiti dei posti attualmente disponibili nell'ambito dei Centri di permanenza per i rimpatri, senza ampliarne la capacità recettiva e, pertanto, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Specifica quindi che alle spese per le notificazioni derivanti dalle disposizioni dell'articolo 7-*ter*, comma 1, lettera *c*), si potrà provvedere nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 7-*ter*, comma 1, lettera *d*), sulla base di una interpretazione sistematica del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, modificato dal decreto in esame, sottolinea che anche le dichiarazioni di inammissibilità della domanda di protezione internazionale adottate dalle Commissioni territoriali devono ritenersi impugnabili davanti all'autorità giudiziaria ordinaria e, pertanto, in relazione a tali previsioni, non risultano configurabili possibili procedure di infrazione.

In merito alle disposizioni di cui all'articolo 7-*quinqüies*, che introduce una procedura volta a deflazionare il contenzioso e ridurre in maniera significativa le pendenze dei procedimenti relativi al riconoscimento della protezione internazionale, sottolinea che ad esse si potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, potendosi altresì configurare potenziali risparmi in relazione all'accelerazione dell'*iter* di accoglimento o di rigetto delle istanze.

Infine, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 10-*bis*, che prevedono un incremento della durata massima del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per i rimpatri, nei casi in cui lo straniero sia cittadino di un Paese con

cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri, evidenzia che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto al trattenimento si provvederà nell'ambito dei posti già disponibili a legislazione vigente nei centri di permanenza per i rimpatri, senza un corrispondente incremento dei costi di gestione, che sono parametrati al numero di posti disponibili nei medesimi centri e non alla durata del trattenimento.

Concorda, infine, sul fatto che la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11 si debba interpretare nel senso di escludere dal suo ambito di applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5-*bis*, comma 5.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), pur ringraziando il rappresentante del Governo per gli elementi di chiarimento forniti, esprime perplessità anzitutto sugli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 2, riguardanti le procedure per il rilascio del nulla osta al lavoro, osservando che la nuova procedura ha carattere permanente, mentre gli stanziamenti previsti a copertura dei conseguenti aggravii amministrativi dall'ultima legge di bilancio sono riferiti soltanto all'anno 2023 in relazione al ricorso, tramite agenzie di somministrazione di lavoro, a lavoratori con contratti a termine.

Riguardo all'articolo 7, chiede al rappresentante del Governo di spiegare le ragioni in base alle quali l'attribuzione alle strutture sanitarie pubbliche e convenzionate di compiti di valutazione dei livelli di assistenza sanitaria praticati da altri Stati, ai fini del divieto di espulsione dello straniero in gravi condizioni di salute, non determini nuovi oneri per la finanza pubblica.

In riferimento, infine, agli articoli 7-*bis* e 10-*bis*, chiede come sia possibile ampliare le ipotesi di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale all'interno dei Centri di permanenza per i rimpatri senza aumentare i costi di gestione di tali strutture.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alla deputata Guerra, fa presente

che i livelli di assistenza sanitaria offerti dai Paesi di origine degli stranieri sono già oggetto, a legislazione vigente, di approfondita valutazione da parte delle commissioni territoriali, sulla base delle *Country of Origin Information* – COI, e, pertanto, ribadisce che le amministrazioni interessate potranno svolgere i compiti ad esse attribuiti dall'articolo 7 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda i profili finanziari degli articoli 7-*bis* e 10-*bis*, evidenzia che, come precisato nella relazione tecnica, tali disposizioni non ampliano la platea degli stranieri destinatari della misura restrittiva e che il trattenimento è operato nell'ambito dei posti disponibili a legislazione vigente, con invarianza dei costi di gestione, che sono parametrati sulla base del numero di posti disponibili e non sul periodo di permanenza nei centri. Aggiunge, peraltro, che analoghe valutazioni erano state formulate, nella scorsa legislatura, nella relazione tecnica di accompagnamento del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018, che, all'articolo 2, aveva previsto un ampliamento del periodo massimo di trattenimento degli stranieri nei CPR, e che tali valutazioni hanno trovato conferma in sede di attuazione delle richiamate disposizioni.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), in replica al sottosegretario Freni, afferma di non ritenere adeguatamente motivata la risposta sulla neutralità finanziaria dell'accertamento della valutazione dei livelli di assistenza sanitaria offerti dagli Stati di origine degli stranieri, mentre, riguardo ai costi conseguenti al trattenimento degli stranieri presso i CPR, ricorda di non aver potuto partecipare alla discussione del decreto-legge n. 113 del 2018, poiché all'epoca non ricopriva la carica di parlamentare.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), intervenendo sui profili finanziari dell'articolo 5-*bis*, comma 2, chiede quale per quale ragione sia necessario introdurre una di-

sposizione che consente al Ministero dell'interno, di prorogare l'avvalimento della Croce rossa italiana per la gestione del punto di crisi di Lampedusa, assicurando le prestazioni che sono già previste dallo schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 142 del 2015 attualmente in vigore. Nel ricordare, infatti, che la Croce rossa italiana è un'associazione privata dal 2016, ritiene che le facoltà di deroga alla ordinaria disciplina legislativa che le vengono riconosciute siano incongrue e, sul piano finanziario, possano comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta al deputato Dell'Olio, nel precisare che il comma 2 dell'articolo 5-*bis* autorizza il Ministero dell'interno a continuare ad avvalersi della Croce rossa italiana, che già svolge i medesimi compiti, sottolinea che, se non fosse stata disposta una proroga per legge dell'avvalimento fino al 31 dicembre 2025, sarebbe stato necessario ricorrere a una procedura ad evidenza pubblica per individuare il soggetto chiamato a gestire il punto di crisi. Non rileva, tuttavia, effetti finanziari derivanti dalla proroga dell'avvalimento, al quale si provvederà nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), in replica al sottosegretario Freni, afferma che le facoltà di deroga, richiamate dall'articolo 5-*bis*, comma 1, di cui può avvalersi il Ministero dell'interno per la realizzazione dei punti di crisi sono tuttora applicate anche per la gestione del punto di crisi di Lampedusa.

Marco GRIMALDI (AVS), nel descrivere la situazione del CPR di Torino, che ha una capienza di 200 posti ma, in realtà, è idoneo ad accogliere soltanto 40 stranieri, e che il Governo intende ristrutturare con un costo di circa 1 milione di euro per ciascun padiglione, evidenzia che le strutture di accoglienza com-

portano ingenti costi fissi di realizzazione, analoghi a quelli delle strutture carcerarie, e costi accessori per il personale delle forze dell'ordine e per il mantenimento degli ospiti con vari generi di spese, quali quelle destinate ai contributi giornalieri, ai pasti, alle consulenze legali e mediche, agli interpreti e alla divulgazione delle normative. Conclude domandando come sia possibile ritenere da parte del Governo di mantenere in funzione un CPR per ciascuna regione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta al deputato Grimaldi, fa presente che le risorse stanziare nell'ambito del bilancio dello Stato per le spese relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e accoglienza sono congrue rispetto alle esigenze del sistema, come rideterminate dal provvedimento in esame.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), intervenendo sull'articolo 6-bis, riguardante l'attivazione di una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa, chiede al rappresentante del Governo se sia opportuno far gravare i costi di tale servizio sul Servizio sanitario regionale della Regione siciliana.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta al deputato Ubaldo Pagano, nel confermare che la Regione siciliana potrà far fronte alle misure di cui al comma 1 dell'articolo 6-bis nell'ambito del finanziamento del proprio Servizio sanitario regionale, invita a considerare anche che il comma 2 dell'articolo 6-bis prevede la stipulazione di un protocollo d'intesa tra l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP), il Ministero dell'interno, la Regione siciliana, il Comune di Lampedusa e la Capitaneria di porto-Guardia costiera, finalizzato a garantire alla postazione del 118 le adeguate professionalità nonché la strumentazione tecnica necessaria. Al riguardo, sottolinea che, come

precisato puntualmente nella relazione tecnica testé depositata agli atti della Commissione, agli oneri derivanti da tale protocollo si provvede mediante le risorse finanziarie a disposizione dell'INMP.

Vanessa CATTOI (LEGA), preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1112, approvato dal Senato della Repubblica, di conversione in legge del decreto-legge n. 20 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare;

preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

dall'articolo 1, comma 5, che consente, nell'ambito della definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di lavoro, di assegnare, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati, che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dai traffici migratori illegali, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la collaborazione con lo Stato italiano ha carattere meramente eventuale e ad essa si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, che reca disposizioni volte a semplificare e accelerare le procedure per il rilascio del nulla osta al lavoro, non si rende necessario un incremento permanente del personale degli sportelli unici per l'immigra-

zione, fermi restando gli stanziamenti già previsti per l'anno 2023 dall'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il ricorso a prestatori di lavoro con contratto a termine;

le previsioni di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso 2-*bis*, che attribuiscono agli apolidi e ai rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, che abbiano svolto un corso di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, la possibilità di ingresso e soggiorno senza tener conto dei limiti numerici quantitativi e qualitativi previsti a legislazione vigente non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i medesimi soggetti già rientrano tra i destinatari dei predetti corsi di formazione;

la disciplina transitoria di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso 4-*ter*, che prevede l'applicazione di particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per gli stranieri che abbiano svolto programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché i predetti programmi saranno definiti in modo autonomo dalle imprese e dalle organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, che sosterranno i relativi oneri;

la proroga dell'avvalimento della Croce rossa italiana per la gestione fino al 31 dicembre 2025 del punto di crisi di Lampedusa, disposta dall'articolo 5-*bis*, comma 2, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ad essa si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

la possibilità di trasferire gli stranieri ospitati presso i punti di crisi in strutture analoghe sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 3, non

comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che, da un lato, la previsione è configurata in termini di facoltà e, dall'altro, le attività previste rientrano tra quelle ordinariamente svolte a legislazione vigente dai centri accoglienza;

le disposizioni dell'articolo 5-*bis*, comma 4, secondo cui il prefetto, nelle more dell'individuazione di posti nelle strutture governative di accoglienza già esistenti, può disporre l'accoglienza in strutture di accoglienza provvisoria, saranno attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno riguardante le spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e accoglienza;

all'attivazione di una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa, prevista dall'articolo 6-*bis*, comma 1, potrà farsi fronte a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del Sistema sanitario regionale della Regione siciliana;

agli oneri connessi all'attuazione del protocollo d'intesa di cui al comma 2 del medesimo articolo 6-*bis*, stimabili in circa 500 mila euro annui, si provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente presso l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, relative al Progetto interregionale di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, che negli anni ha generato un *surplus* di risorse, accantonate nel fondo denominato "quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra-fondo)", che, sulla base dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, ammontano a 15.795.269 euro;

le previsioni di cui all'articolo 7, che, da un lato, attribuiscono alle strutture sanitarie pubbliche e convenzionate compiti di valutazione dei livelli di assistenza

sanitaria praticati da altri Stati, ai fini dell'accertamento e della certificazione della grave condizione di salute dello straniero, ostativa alla sua espulsione, e, dall'altro, consentono il rilascio del permesso di soggiorno per violenza domestica in caso di costrizione o induzione al matrimonio, modificando altresì la disciplina del permesso di soggiorno per calamità, potranno essere attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11;

la possibilità, prevista dall'articolo 7-bis, comma 1, di individuare i funzionari amministrativi delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale anche nell'ambito del personale dell'area dei funzionari o delle elevate professionalità dell'Amministrazione civile dell'interno non determina per la medesima Amministrazione ulteriori esigenze di reclutamento e la formazione del medesimo personale in materia di protezione internazionale è assicurata in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

le amministrazioni interessate potranno far fronte alle innovazioni introdotte dall'articolo 7-bis, comma 1, alla procedura di esame delle domande di protezione internazionale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività che rientrano tra i compiti istituzionali delle medesime amministrazioni;

le disposizioni in materia di trattenimento dei richiedenti asilo, di cui all'articolo 7-bis, comma 2, potranno essere attuate nei limiti dei posti attualmente disponibili nell'ambito dei Centri di permanenza per i rimpatri, senza ampliarne la capacità recettiva e, pertanto, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

alle spese per le notificazioni derivanti dalle disposizioni dell'articolo 7-ter, comma 1, lettera c), si potrà provvedere nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 7-ter, comma 1, lettera d), sulla base di una interpretazione sistematica del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, modificato dal decreto in esame, anche le dichiarazioni di inammissibilità della domanda di protezione internazionale adottate dalle Commissioni territoriali devono ritenersi impugnabili davanti all'autorità giudiziaria ordinaria e, pertanto, in relazione a tali previsioni, non risultano configurabili possibili procedure di infrazione;

alle disposizioni di cui all'articolo 7-quinquies, che introduce una procedura volta a deflazionare il contenzioso e ridurre in maniera significativa le pendenze dei procedimenti relativi al riconoscimento della protezione internazionale, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, potendosi altresì configurare potenziali risparmi in relazione all'accelerazione dell'iter di accoglimento o di rigetto delle istanze;

le disposizioni di cui all'articolo 10-bis, che prevedono un incremento della durata massima del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per i rimpatri, nei casi in cui lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto al trattenimento si provvederà nell'ambito dei posti già disponibili a legislazione vigente nei centri di permanenza per i rimpatri, senza un corrispondente incremento dei costi di gestione, che sono parametrati al numero di posti disponibili nei medesimi centri e non alla durata del trattenimento;

nel presupposto che la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11

si debba interpretare nel senso di escludere dal suo ambito di applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5-*bis*, comma 5,

esprime

PARERE FAVOREVOLE »

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), a nome del gruppo MoVimento 5 Stelle, annunzia il voto contrario sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 15.20.**

## ALLEGATO 1

**DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo.****RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA**

*Il decreto-legge detta disposizioni in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, al fine di rafforzare gli strumenti per favorire l'immigrazione legale, semplificandone gli aspetti procedurali, potenziare i flussi regolari, intensificare i corridoi umanitari e contrastare le reti criminali degli scafisti.*

**L'articolo 1 (Misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri)** reca misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri, stabilendo che per il triennio 2023-2025 le quote massime di stranieri da ammettere nel Paese per lavoro subordinato siano definite con DPCM, approvato previa delibera del Consiglio dei ministri e inviato al Parlamento per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Ulteriori decreti potranno essere adottati durante il triennio, qualora se ne ravvisi l'opportunità. Al fine di prevenire l'immigrazione irregolare, si stabilisce, inoltre, che tali decreti assegnino, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari.

*Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

*Nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato della Repubblica sono state apportate le seguenti modificazioni:*

*Em. 1.2 testo 2: l'emendamento ha modificato il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in corso di conversione. L'emendamento è finanziariamente neutrale, limitandosi a precisare i soggetti da consultare ai fini dell'adozione del decreto flussi triennale e la scansione del relativo iter.*

*Em. 1.10: l'emendamento ha integrato il comma 4 del citato articolo 1, precisando che le istanze ivi menzionate sono quelle di cui agli articoli 22, 24 e 26 del testo unico immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 (TUI). La previsione, in quanto di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Em. 1.17 (identico a 1.18): l'emendamento ha inserito il nuovo comma 5-bis dell'articolo 1, prevedendo la possibilità di assegnare, con i nuovi "decreti-flussi", quote dedicate ad apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) nei Paesi di primo asilo o di transito. La disposizione, in quanto di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Em. 1.19 (testo 2): l'emendamento ha inserito il nuovo comma 5-ter dell'articolo 1, prevedendo la possibilità di ingresso "fuori quota" di stranieri cittadini di Paesi con cui l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio. Le attività di negoziazione degli accordi e delle intese, cui fa riferimento il nuovo comma 5-ter, sono già previste dall'Ordinamento e vengono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente. Parimenti, le attività di cui agli articoli 22 e 24 richiamati dalla suddetta novella, sono effettuate con le risorse disponibili a legislazione vigente. La disposizione, pertanto, ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*



**L'articolo 2 (Misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro)** introduce, per le ordinarie procedure connesse all'attuazione dei decreti flussi, misure di semplificazione e accelerazione che consentono al lavoratore straniero che entra in Italia, ai sensi dei cennati decreti, di poter avviare l'attività lavorativa dopo il rilascio del relativo nulla osta, nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

*Trattasi di modifiche che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

*In particolare, si rappresenta che le modifiche introdotte al d.lgs. n. 286/1998, finalizzate a rendere effettivo il termine massimo di 60 giorni previsto per il rilascio del nulla osta al lavoro si limitano a semplificare il procedimento di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato anche stagionale, nell'ambito delle quote d'ingresso dei lavoratori programmate con il c.d. Decreto flussi. Si introduce a regime la disciplina già prevista, limitatamente agli anni 2021 e 2022, dagli articoli 42 e 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 e qualificata, in quella sede, come ordinamentale.*

*Inoltre, le attività di controllo da parte delle questure sono già previste dall'articolo 27 del decreto legislativo 286/1998. L'articolo si limita a modificare la sequenza temporale di svolgimento di adempimenti già previsti a legislazione vigente. Pertanto, non vi sono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di previsioni che non prevedono l'introduzione di attività nuove rispetto a quelle già previste a legislazione vigente.*

**Nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato della Repubblica sono state apportate le seguenti modificazioni:**

***Em. 2.3: l'emendamento introduce alcune modifiche di drafting al comma 1, lettera a), numero 3), dell'articolo 2 del decreto-legge in corso di conversione: la disposizione, in quanto di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.***

***Em. 2.4: l'emendamento introduce alcune modifiche di drafting al comma 1, lettera a), numero 4), del decreto-legge: la disposizione non comporta oneri ulteriori o aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto i controlli ivi previsti rientrano nell'ambito dell'ordinaria attività istituzionale degli organi di vigilanza.***

**L'articolo 3 (Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote)** aggiorna l'attuale denominazione del Ministero dell'istruzione e del merito e chiarisce che, accanto alle attività di istruzione e formazione professionale, sono svolte attività attinenti alla formazione civico-linguistica.

Si inserisce, poi, all'articolo 23, del decreto legislativo n. 286 del 1998, il comma 2-bis, secondo cui è consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero che completa le attività di istruzione e formazione, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti ai commi 5 e 5.0.1 dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed è corredata della conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro. Nel caso in cui vi sia il sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4, consegue la revoca del visto e del nulla osta, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. La disposizione prevede, inoltre, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida



con le quali sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Infine, per consentire l'espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui al medesimo articolo 22, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti ai corsi di formazione di cui trattasi.

Per gli obiettivi formativi indicati dalla disciplina normativa in esame, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e società in-house, può promuovere la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, che potranno fare ingresso in Italia con le procedure semplificate, sopra descritte. Da ultimo, la disposizione normativa in esame prevede che il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito al di fuori delle quote.

*La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alle modifiche introdotte, si potrà farvi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

*Con riferimento alla validità temporale dei permessi di soggiorno al di fuori delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato D.Lgs., n. 186/1998 e del loro eventuale rinnovo, la disposizione in esame non introduce modifiche, atteso che restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 286/1998, relative alla durata dei permessi di soggiorno secondo la diversa tipologia di rapporto di lavoro che verrà instaurato all'esito del completamento, da parte dello straniero, del relativo corso di formazione professionale.*

*Inoltre, gli accordi/intese che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può promuovere con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; alle stesse si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, in dotazione per lo svolgimento delle ordinarie attività istituzionali, così come previsto dall'articolo 10 del DPR 15 marzo 2017, n. 57.*

***Nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato della Repubblica sono state apportate le seguenti modificazioni:***

***Em. 3.5: l'emendamento modifica l'articolo 3, comma 1, lett. c), capoverso 2-bis, del decreto-legge, estendendo agli apolidi e ai rifugiati riconosciuti dall'UNHCR la possibilità di ingresso e soggiorno previo svolgimento delle attività di istruzione e formazione di cui al comma 1 del novellato articolo 23 del testo unico immigrazione. La disposizione non comporta nessun onere finanziario aggiuntivo, in quanto gli apolidi e i rifugiati di cui sopra già rientrano tra i possibili destinatari di corsi di formazione all'estero. La ratio della norma è quella di rafforzare il ruolo delle organizzazioni internazionali nell'organizzare i corsi di formazione all'estero, possibilità di fatto già prevista dall'articolo 23, comma 1, del d. lgs. n. 286/1998 e non oggetto di modifica da parte del decreto-legge in corso di conversione.***

***Em. 3.7: l'emendamento modifica il comma 1, lettera e), capoverso 4-bis, dell'articolo 3 del decreto-legge. La modifica apportata precisa in modo espresso che anche le organizzazioni internazionali possono stipulare intese con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'organizzazione di corsi di formazione all'estero. Si fa presente che i corsi sarebbero comunque organizzati con fondi delle organizzazioni proponenti, mentre la stipula di accordi/intese rientra***



*tra le attività istituzionali della suddetta Amministrazione. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*Em. 3.8: l'emendamento apporta una modifica di drafting al summenzionato comma 1, lettera e), capoverso 4-bis, dell'articolo 3 del decreto-legge: la disposizione, in quanto di natura ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Em. 3.11 (identico a 3.12): l'emendamento inserisce un nuovo capoverso 4-ter al comma 1, lettera e), dell'articolo 3 del decreto-legge. La disposizione non comporta nessun onere finanziario aggiuntivo, in quanto si prevede che le imprese e le organizzazioni di rappresentanza dei datori possono, in modo autonomo con fondi delle stesse organizzazioni, concordare con gli organismi formativi la formazione all'estero.*

**L'articolo 4 (Disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare)** mira a prolungare la durata del permesso di soggiorno, rilasciato rispettivamente per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare. La *ratio* della disposizione è quella di alleggerire gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari del permesso, decongestionando, nel contempo il carico di lavoro degli uffici delle questure.

*La disposizione riveste carattere ordinamentale ed è immediatamente applicabile a cura delle questure nell'ambito delle attività d'istituto di competenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La novella, al contrario, determina un'economia in termini di costi in considerazione dell'alleggerimento del carico di lavoro per gli uffici immigrazione delle questure che, nell'ambito del procedimento di rinnovo periodico curano l'assunzione dei dati biometrici dello straniero mediante il rilevamento delle impronte digitali, la fase di analisi della documentazione prodotta dall'istante, nonché la consegna del titolo di soggiorno rinnovato.*

*Nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato della Repubblica sono state apportate le seguenti modificazioni:*

*Em. 4.0.304: l'emendamento inserisce un nuovo articolo 4-bis del decreto-legge in corso di conversione. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: essa, infatti, si limita ad individuare una durata annuale per il permesso di soggiorno rilasciato ai minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età, decorso il quale si applica, comunque, la disciplina generale relativa alla eventuale conversione. La parte rimanente della disposizione chiarisce quali siano i requisiti di natura sostanziale per il rilascio del detto permesso, senza determinare alcun impatto finanziario.*

**L'articolo 5 (Ingresso dei lavoratori del settore agricolo e contrasto alle agromafie)** interviene nell'ambito della procedura di assegnazione ai datori di lavoro che ne hanno fatto richiesta dei lavoratori agricoli non comunitari. L'intervento normativo si limita a prevedere la priorità di assegnazione, sulla manodopera che risulterà autorizzata dai prossimi decreti sui flussi, per i datori di lavoro la cui richiesta fatta in base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2022, non è stata soddisfatta (**comma 1**).

*La disposizione è, pertanto, di carattere ordinamentale e come tale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

**Il comma 2** modifica l'art. 1, comma 4-*quater*, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, con l'obiettivo di aggiornarne il disposto in funzione del nuovo



sistema di classificazione del personale e della conseguente attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, previsto dal CCNL comparto funzioni centrali 2019/2021.  
*Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato della Repubblica sono state apportate le seguenti modificazioni:*

***Em. 5.1: l'emendamento modifica il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge. La disposizione, limitandosi a specificare l'arco temporale (triennio 2023-2025) di operatività della disposizione modificata, ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.***

***Em. 5.0.100 Governo: l'emendamento inserisce i nuovi articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater del decreto-legge in corso di conversione.***

***Art. 5-bis***

***Il comma 1 introduce una disposizione di carattere ordinamentale, senza quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che consente di applicare, anche per la realizzazione dei punti di crisi di cui all'articolo 10-ter del d.lgs. 286/1998 (c.d. hotspot e strutture di cui al comma 3) e dei centri governativi di cui all'articolo 9 del d.lgs. 142/2015, le ampie facoltà di deroga già previste dall'articolo 10 del decreto-legge in corso di conversione per la realizzazione dei centri di permanenza per il rimpatrio (C.P.R.). Essa, inoltre, consente, limitatamente ai punti di crisi e alle strutture di cui al citato articolo 10-ter, di avvalersi delle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 679 della legge n. 197 del 2022 per l'ampliamento della rete dei C.P.R. In ragione di quanto precede, la disposizione è attuata con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.***

***Il comma 2, allo scopo di assicurare adeguati livelli di accoglienza prevede che, fino al 31 dicembre 2025, il Ministero dell'interno possa avvalersi della Croce Rossa Italiana (C.R.I.) per la gestione dell'hotspot di Lampedusa, con le cennate facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del decreto-legge in corso di conversione. Riguardo ai profili di costo, l'applicazione di tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che la C.R.I. eroga, nell'ambito dei cennati centri, le prestazioni già previste dallo schema di capitolato approvato con decreto del Ministero dell'interno del 29 gennaio 2021.***

***La disposizione di cui al comma 3, al fine di assicurare l'ottimale svolgimento delle operazioni previste dall'articolo 10-ter del d.lgs. n. 286/1998, prevede la possibilità di trasferire gli ospiti di un hotspot in analoghe strutture del territorio nazionale. Tale previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che ci si avvale, per le cennate finalità, di centri disponibili a valere sulle risorse del pertinente capitolo di bilancio, tenuto conto di quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 del presente articolo. In merito all'attuazione delle attività di cui al secondo periodo dell'articolo 10-ter comma 1, del D. Lgs n. 286/1998, da esperire in "strutture analoghe" e, in particolare, all'effettuazione dei rilevamenti fotodattiloscopici e segnaletici, si precisa che tali attività sono già poste in essere - di seguito al rintraccio o allo sbarco dello straniero - ai sensi delle disposizioni unionali di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento 603/2013, istitutivo del sistema Eurodac sul confronto delle impronte digitali. Ciò premesso la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che le attività sopradescritte verrebbero comunque svolte - con le risorse disponibili a legislazione vigente, negli hotspot già esistenti.***



***Il comma 4 prevede la possibilità di costituire strutture di accoglienza provvisoria, nelle more dell'individuazione di posti nelle strutture governative di accoglienza già esistenti, con l'individuazione delle prestazioni specificamente individuate dalla disposizione.***

***Nelle cennate strutture di accoglienza provvisoria vengono erogate prestazioni inferiori ridotte a quelle previste per le strutture di accoglienza di cui all'articolo 11 del d.lgs. 142 del 2015, dallo schema di capitolato approvato col decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 12 del citato d.lgs. 142/2015, avvalendosi delle risorse disponibili, a legislazione vigente, sul pertinente capitolo di bilancio riguardante le spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e accoglienza. In ragione di quanto precede, la disposizione non comporta nuovi a maggiori oneri a carico della finanza pubblica.***

***Il comma 5 intende assicurare adeguate condizioni di accoglienza negli hotspot attraverso il sollecito spostamento dei migranti ivi presenti verso le destinazioni individuate dal Ministero dell'interno.***

***A tal fine, viene assegnata al citato Dicastero, per l'anno 2023, la disponibilità delle risorse necessarie per lo svolgimento del servizio di trasporto marittimo da parte di vettori appositamente individuati previa attività istruttorie e procedura di affidamento da svolgersi con le cennate facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del decreto-legge in corso di conversione.***

***Per l'individuazione dei costi prevedibili da porre a base d'asta ai fini delle procedure di affidamento di cui al comma 1, considerati per la determinazione degli oneri necessari per la realizzazione dell'intervento normativo in argomento, si è tenuto conto delle esperienze maturate nel corso degli anni in relazione agli arrivi consistenti e ravvicinati dalle rotte del Mediterraneo, che hanno determinato situazioni di sovraffollamento precipuamente nell'hotspot di Lampedusa, con conseguente esigenza di provvedere al decongestionamento di tale struttura in tempi ristretti.***

***In particolare, si è rilevata l'esigenza di disporre di un vettore di trasporto aggiuntivo rispetto al traghetto di linea, capace di assicurare il trasferimento da Lampedusa ad un porto della Sicilia meridionale, di almeno 400 migranti al giorno, per un totale di 2.800 a settimana.***

***Per la stima dei costi massimi di tale servizio di trasporto marittimo, anche ai fini della determinazione dell'importo da porre a base d'asta della relativa procedura di affidamento, si è assunto, quale parametro di riferimento, il corrispettivo previsto dall'atto aggiuntivo n. 24543 del 30.07.2022 (relativo alla Convenzione n. 32593 dell'11 aprile 2016), sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) con il concessionario "Società Navigazione Italiana S.p.A", in esecuzione dell'Accordo di collaborazione ex art. 15 della legge 241/1990 stipulato tra il predetto Dicastero e il Ministero dell'interno.***

***Il menzionato atto aggiuntivo ha previsto l'espletamento, da parte del concessionario individuato, per le esigenze del Ministero dell'interno, del servizio di trasporto di almeno 400 migranti al giorno sulla rotta Lampedusa - Mazara del Vallo, la quale costituisce il percorso marittimo più lungo ipotizzabile sulla tratta Lampedusa - costa meridionale della Sicilia, corrispondente a circa 130 miglia nautiche.***

***Il corrispettivo previsto per tale servizio è stato fissato in euro 36.000 euro, riferito ad un viaggio A/R pari a 260 miglia nautiche, atteso che i costi da corrispondere al vettore devono anche considerare la tratta di ritorno a Lampedusa ed è determinato secondo i criteri riportati nella seguente tabella.***



<b>Costi nave (260 miglia nautiche)</b>	<b>Rotta Lampedusa-Mazara del Vallo (€)</b>	
<b>Carburante</b>	<b>21.300</b>	
<b>Servizi portuali</b>	<b>1.500</b>	
<b>Sanificazione e rifiuti</b>	<b>1.370</b>	
<b>Componente costo variabile</b>		<b>24.200</b>
<b>Manutenzioni</b>	<b>3.890</b>	
<b>assicurazioni</b>	<b>400</b>	
<b>Personale marittimo</b>	<b>5.479</b>	
<b>ammortamenti</b>	<b>660</b>	
<b>Oneri vari e remunerazione</b>	<b>1.370</b>	
<b>Componente costo fisso</b>		<b>11.800</b>
<b>Totale viaggio A/R</b>	<b>36.000</b>	

Tenendo, pertanto, conto del predetto costo ed ipotizzando la realizzazione di un viaggio A/R al giorno di 400 migranti tra Lampedusa e la costa meridionale della Sicilia, gli oneri complessivi per il descritto servizio possono essere determinati in euro 8.820.000 per l'anno 2023, supponendo che per l'anno 2023 il servizio venga affidato a far data dal 1° maggio, come da sintesi riportata nella seguente tabella.

<b>Mese di riferimento (Anno 2023)</b>	<b>Costo trasporto giornaliero A/R di 400 migranti</b>	<b>Numero di giorni nel mese di riferimento</b>	<b>Costo mensile € (costo trasporto giornaliero* numero di giorni)</b>
<b>Maggio</b>	<b>36.000 euro</b>	<b>31</b>	<b>1.116.000</b>
<b>Giugno</b>	<b>36.000 euro</b>	<b>30</b>	<b>1.080.000</b>
<b>Luglio</b>	<b>36.000 euro</b>	<b>31</b>	<b>1.116.000</b>
<b>Agosto</b>	<b>36.000 euro</b>	<b>31</b>	<b>1.116.000</b>
<b>Settembre</b>	<b>36.000 euro</b>	<b>30</b>	<b>1.080.000</b>
<b>Ottobre</b>	<b>36.000 euro</b>	<b>31</b>	<b>1.116.000</b>
<b>Novembre</b>	<b>36.000 euro</b>	<b>30</b>	<b>1.080.000</b>
<b>Dicembre</b>	<b>36.000 euro</b>	<b>31</b>	<b>1.116.000</b>
<b>Totale</b>			<b>8.820.000</b>

La disposizione, inoltre, individua negli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il soggetto incaricato dello svolgimento delle procedure di affidamento del servizio di trasporto marittimo. Tali attività sono state già svolte dai competenti uffici del MIT in occasione dell'acquisizione delle navi quarantena per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione epidemica del virus Covid 19. La disposizione non introduce nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica essendo le attività svolte dal cennato Dicastero avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma in argomento individua, infine, la copertura finanziaria dell'intervento normativo mediante riduzione della Tabella A riguardante gli accantonamenti dei Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'interno.

Art. 5-ter



*Al fine di valutare la ricaduta finanziaria della riforma introdotta con la disposizione, occorre verificare se il capitolo di bilancio 2351/p.g. 2., relativo alle spese di attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari, presenti la capienza necessaria in relazione al prevedibile incremento di cittadini stranieri richiedenti asilo che si ipotizza di inserire ulteriormente nella rete governativa dei centri di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 citati, in ragione della mancata possibilità, in generale, di avvalersi a tal fine anche della rete SAI.*

*Per calcolare gli oneri che andranno a gravare sul citato capitolo di bilancio nell'anno 2023, si rende anzitutto necessario stimare il numero dei richiedenti asilo che, in conseguenza della modifica normativa in argomento, si ipotizza di accogliere, nel corso del predetto anno, nei menzionati centri governativi di accoglienza.*

*Per l'effettuazione di tale computo, non si è ritenuto di considerare il numero degli stranieri accolti nei cennati centri di accoglienza nell'anno 2020, in ragione del numero sensibilmente minore di arrivi nel territorio nazionale dovuto alle misure emergenziali adottate a fronte dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione epidemica del virus COVID-19.*

*Si è tenuto pertanto conto delle presenze nei centri governativi di accoglienza negli anni 2021 e 2022, sviluppando i relativi computi sulla base delle presenze medie mensili riscontrate su base annua.*

*In particolare, nell'anno 2021 si è evidenziata una media – su base annua - di n. 51.710 persone accolte nei centri governativi di accoglienza e di n. 576 persone inserite nei punti di crisi di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (cd. hotspot): pertanto, il numero complessivo medio di stranieri presenti nelle cennate strutture è pari a 52.286 ( $51.710 + 576 = 52.286$ ).*

*Nell'anno 2022 la media su base annua di stranieri accolti nei centri governativi di accoglienza è stata pari a n. 61.222 e negli hotspot pari a 881: pertanto, la media complessiva annua di stranieri presenti nelle cennate strutture è stata pari a 62.103 ( $61.222 + 881 = 62.103$ ).*

*Va considerato che nell'anno 2022 le misure di accoglienza, anche nei cennati centri governativi, sono state estese – come sopra evidenziato – ai profughi provenienti dall'Ucraina ancorché non richiedenti asilo. La presenza media su base annua, riferita all'anno 2022, è stata di n. 10.683. Tale media è stata stimata in relazione alle presenze in accoglienza registrate nei mesi da marzo a dicembre 2022, atteso che il conflitto bellico in Ucraina ha avuto inizio con le operazioni militari avviate dal 24 febbraio di tale anno.*

*Il numero di 10.683 profughi provenienti dall'Ucraina è ricompreso nella media sopra riportata di n. 62.103 stranieri accolti nelle strutture di accoglienza nell'anno 2022 per cui, sottraendo da essa quella relativa ai profughi dall'Ucraina, la media di cittadini stranieri accolti nei centri di accoglienza nell'anno 2022, senza considerare le conseguenze emergenziali del conflitto bellico citato, è stata pari a 51.420 ( $62.103 - 10.683 = 51.420$ ).*

*Ne consegue che la media di persone accolte nelle strutture governative di accoglienza e negli hotspot negli anni 2021/2022 (non provenienti dall'Ucraina) è stata pari a 51.853, determinata secondo la seguente formula.*

$\{52.286 \text{ (media richiedenti asilo accolti in hotspot e centri governativi di accoglienza nell'anno 2021)} + 51.420 \text{ (media richiedenti asilo accolti in hotspot e centri governativi di accoglienza 2022)}\}$
---



*nell'anno 2022) = 103.706} : 2 = 51.853 (media richiedenti asilo accolti in hotspot e centri governativi di accoglienza)*

*Se si stima per l'anno 2023 una media dei richiedenti asilo accolti nei centri governativi ovvero negli hotspot pari a quella registrata nel biennio precedente (n. 51.853), incrementata prudenzialmente di una percentuale del 5%. (2.593) in ragione di un possibile incremento del numero degli sbarchi, il costo dell'accoglienza nelle predette strutture in tale anno, con esclusione dei profughi provenienti dall'Ucraina, è determinato in euro 807.828.913,50 secondo la seguente formula.*

*{51.853 (media di richiedenti asilo accolti nei centri governativi di accoglienza e in hotspot stimata per il 2023, con esclusione dei profughi dall'Ucraina) +5% (2.593) (percentuale di incremento prudenziale) = (54.446)} x € 40,65 (costo medio pro capite) x 365 (giorni di accoglienza) = € 807.828.913,50 (spesa stimata per l'accoglienza di richiedenti asilo nei centri governativi di accoglienza e in hotspot per il 2023, con esclusione dei profughi dall'Ucraina)*

*Ai predetti oneri vanno addizionati quelli conseguenti all'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina per il periodo dal 1° gennaio al 3 marzo 2023 atteso che, per il periodo dal 4 marzo 2023 al 31 dicembre 2023, al fine di far fronte agli oneri necessari per le esigenze di accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina nei centri e strutture governative di accoglienza, l'articolo 1, comma 4 del decreto legge 16 marzo 2023, n. 16, ha previsto il necessario incremento di risorse nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza.*

*Al riguardo, tali oneri sono calcolati, secondo la seguente formula e sintetizzati nella successiva tabella.*

*{(numero dei profughi ucraini presenti nei centri governativi di accoglienza al primo giorno del mese di riferimento)\*(numero dei giorni del mese di riferimento)\*euro 40,65 (costo medio pro capite)}*

<i>MESE 2023</i>	<i>Numero Ucraini accolti al primo giorno del mese</i>	<i>Costo accoglienza</i>
<i>Gennaio</i>	<i>11.503</i>	<i>14.495.505,45</i>
<i>Febbraio</i>	<i>11.548</i>	<i>13.143.933,60</i>
<i>marzo</i>	<i>11.355</i>	<i>1.384.742,25</i>
	<i>totale</i>	<i>29.024.181,30</i>

*Pertanto, il costo complessivo previsto per l'anno 2023, per assicurare l'accoglienza dei richiedenti asilo e dei profughi provenienti dall'Ucraina nei centri governativi e negli hotspot (per i profughi ucraini limitatamente al periodo 1° gennaio – 3 marzo 2023), al netto degli oneri che derivano dagli interventi previsti dalla disposizione in commento, è pari a € 836.853.094,80 determinato come segue.*

*€ 807.828.913,50 (spesa stimata per l'accoglienza di richiedenti asilo nei centri governativi di accoglienza e in hotspot per il 2023, con esclusione dei profughi dall'Ucraina) + € 29.024.181,30 (spesa stimata per l'accoglienza dei profughi ucraini nei centri governativi di accoglienza nel periodo 1.01.2023-3.03.2023) = € 836.853.094,80 (spesa complessiva prevista)*



*per l'anno 2023 per assicurare l'accoglienza dei richiedenti asilo e dei profughi provenienti dall'Ucraina nei centri governativi e negli hotspot)*

*Ai predetti oneri vanno addizionati quelli connessi all'accoglienza, nelle strutture governative di cui agli articoli 9 e 11 del d.lgs. 142/2015, dei cittadini stranieri richiedenti asilo che non potranno più essere inseriti nei centri della rete SAI.*

*A tal fine si è, anzitutto, calcolata la presenza media giornaliera su base mensile dei richiedenti asilo accolti nei progetti SAI nel biennio 2021- 2022 secondo le rilevazioni riportate nella seguente tabella.*

<i>Giorno di riferimento (anno 2021)</i>	<i>Numero richiedenti asilo accolti in progetti SAI</i>
<i>31 gennaio</i>	<i>4.273</i>
<i>28 febbraio</i>	<i>4.298</i>
<i>31 marzo</i>	<i>4.318</i>
<i>30 aprile</i>	<i>4.343</i>
<i>31 maggio</i>	<i>4.290</i>
<i>30 giugno</i>	<i>4.174</i>
<i>31 luglio</i>	<i>4.175</i>
<i>31 agosto</i>	<i>4.366</i>
<i>30 settembre</i>	<i>4.482</i>
<i>31 ottobre</i>	<i>4.388</i>
<i>30 novembre</i>	<i>4.435</i>
<i>31 dicembre</i>	<i>4.525</i>
<i>Giorno di riferimento (anno 2022)</i>	<i>Numero richiedenti asilo accolti in progetti SAI</i>
<i>31 gennaio</i>	<i>4.496</i>
<i>28 febbraio</i>	<i>4.604</i>
<i>31 marzo</i>	<i>4.835</i>
<i>30 aprile</i>	<i>4.855</i>
<i>31 maggio</i>	<i>5.023</i>
<i>30 giugno</i>	<i>5.188</i>
<i>31 luglio</i>	<i>5.300</i>
<i>31 agosto</i>	<i>5.336</i>
<i>30 settembre</i>	<i>5.558</i>
<i>31 ottobre</i>	<i>5.809</i>
<i>30 novembre</i>	<i>6.088</i>
<i>31 dicembre</i>	<i>6.436</i>
<i>Media biennio</i>	<i>4.816</i>

*Al riguardo, per l'anno 2023 si può ipotizzare che il numero dei richiedenti asilo non più accolti nel SAI ed inseriti, pertanto, nel sistema dei centri governativi di accoglienza sia pari alla presenza media giornaliera calcolata su base mensile dei richiedenti asilo accolti nei progetti SAI nel biennio 2021/2022 (come sopra calcolata pari a 4.816 unità).*

*Tale numero può essere ridotto di una percentuale pari al 60% atteso che i richiedenti asilo vulnerabili, afgiani, profughi ucraini e richiedenti asilo entrati in Italia nell'ambito di corridoi umanitari presenti nel S.A.I., per effetto delle deroghe previste dell'intervento normativo in*



*argomento, potranno continuare ad essere inseriti nel sistema S.A.I. e non andranno pertanto inseriti in centri governativi di accoglienza.*

*Pertanto, atteso che il costo medio giornaliero nei centri governativi di accoglienza, per l'anno 2023, è pari ad euro 40,65, se si considera che, a partire dal 1° giugno 2023, i richiedenti asilo, non più inseriti in progetti SAI, verranno accolti nelle predette strutture governative, si può stimare un incremento degli oneri che andranno a gravare sul capitolo di bilancio 2351 p.g. 2 pari ad euro 16.754.446,60 secondo la seguente formula.*

*Euro 40,65 (costo medio pro capite pro die per richiedente asilo nei centri governativi di accoglienza per l'anno 2023) X 1.926 (valore stimato per l'anno 2023 di richiedenti asilo non più accolti nel SAI ma nei centri governativi) X 214 (numero di giorni intercorrenti tra il 1.06.2023 e il 31.12.2023) = euro 16.754.446,60 (incremento oneri per il capitolo 2351 p.g. 2 conseguenti all'intervento normativo in argomento)*

*In relazione al fabbisogno finanziario stimato per far fronte agli oneri conseguenti alla modifica normativa in argomento, pari ad euro 16.754.446,60 il capitolo 2351 p.g.2 presenta le risorse sufficienti ad assicurare la sostenibilità finanziaria dell'intervento. Infatti, gli oneri complessivi stimati per l'anno 2023, a valere sul predetto capitolo di bilancio sono pari ad euro 853.607.561,40, determinati secondo la seguente formula.*

*Euro 836.853.094,80 (spesa complessiva prevista per l'anno 2023 per assicurare l'accoglienza dei richiedenti asilo e dei profughi provenienti dall'Ucraina nei centri governativi e negli hotspot) + 16.754.446,60 euro (spesa prevista per l'anno 2023 per l'accoglienza dei richiedenti asilo non più inseriti nei progetti della rete SAI) = euro 853.607.561,40 (oneri complessivi stimati per il 2023 a valere sul capitolo di bilancio 2351 p.g. 2)*

*Se si considera che il pertinente capitolo di bilancio 2351/p.g. 2, relativo alle spese concernenti l'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari presenta, per l'anno 2023, una dotazione finanziaria pari a € 855.288.894,00, ne consegue che lo stesso dispone della capienza necessaria per sostenere l'intervento normativo in commento.*

#### *Art. 5-quater*

*La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*

**L'articolo 6 (Misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti)** prevede che, nel caso in cui nelle attività gestorie dei centri e strutture governative di accoglienza e trattenimento di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142/2015 e all'articolo 14 del Testo unico dell'immigrazione, nonché dei punti di crisi di cui all'articolo 10-ter del citato Testo unico, siano riscontrati gravi inadempimenti e l'immediata cessazione degli effetti del contratto possa determinare una compromissione della continuità dei servizi destinati alla tutela di diritti fondamentali ovvero dei livelli occupazionali, il prefetto competente nomini uno o più commissari per la gestione temporanea del servizio.



La disposizione inoltre prevede che i pagamenti dovuti all'impresa commissariata siano versati al netto del compenso da corrispondere ai commissari, determinato secondo parametri da definire con decreto del Ministero dell'interno, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze.

L'utile d'impresa è, inoltre, accantonato – né può essere soggetto a pignoramento – a garanzia del risarcimento di danni per inadempimento.

*In ragione di quanto precede, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo attuabile con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, atteso che al compenso in favore dei commissari di nomina prefettizia di cui si provvede ricorrendo agli utili derivanti dall'esecuzione del contratto oggetto della misura straordinaria.*

*La disposizione, inoltre, trova un consolidato precedente nella normativa vigente e in particolare nell'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Tale articolo 32, nel disciplinare le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni mafiose, contiene al comma 7 una previsione analoga a quella introdotta con la disposizione in esame che, pertanto, sarà attuata secondo criteri ermeneutici già applicati nella prassi.*

***Nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato della Repubblica sono state apportate le seguenti modificazioni:***

***Em. 6.0.100 Governo: l'emendamento ha inserito il nuovo articolo 6-bis del decreto-legge, che prevede l'attivazione di una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa.***

***Agli oneri connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nell'ambito del sistema sanitario regionale della Regione Siciliana con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.***

***Quanto agli oneri correlati all'attuazione del protocollo d'intesa di cui al comma 2, si provvede mediante le risorse finanziarie già a disposizione, a legislazione vigente, dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà (INMP).***

***In particolare, si dà evidenza che la copertura finanziaria è a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio dell'INMP e relative al Progetto Interregionale previsto dalla norma istitutiva dell'ente (articolo 14, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n.189).***

***Trattasi di risorse di carattere strutturale, in quanto destinate al finanziamento di linee di attività che si inseriscono nel perimetro del mandato istituzionale dell'INMP (assistenza sanitaria e socio-sanitaria, ricerca, formazione), che, negli anni, ha generato un surplus di risorse, le cui eccedenze sono accantonate in un fondo denominato "Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra-fondo)", ammontante al 31.12.2021 (ultimo Bilancio di esercizio approvato per l'annualità 2021) a complessivi euro 15.795.269.***

***Il costo medio annuo derivante dal comma 2 è stimato in circa 0.5 mln, tenuto conto dei dati storici di interventi simili gestiti in loco dall'INMP.***

***L'azione svolta nel tempo dall'INMP sarà finalizzata, come da mandato istituzionale dell'ente stesso (articolo 14, comma 2, del citato DL 158/2012) a modellizzare sistemi di accoglienza e presa***



***in carico dei soggetti vulnerabili sotto il profilo della povertà sanitaria, tali da generare percorsi gestionali virtuosi nelle diverse realtà territoriali, con evidenti ricadute positive sui costi dell'intero Servizio sanitario nazionale.***

***Em. 6.0.300 testo 2: l'emendamento ha inserito il nuovo articolo 6-ter del decreto-legge, che prevede la riduzione delle tipologie di prestazioni erogabili nell'ambito dell'accoglienza, limitate all'accoglienza materiale, all'assistenza sanitaria all'assistenza sociale e alla mediazione linguistico-culturale. Dal momento che si dispone una contrazione delle prestazioni erogate all'interno dei centri di accoglienza governativi, non vi sono nuovi o maggiori finanziamenti; al contrario, la riduzione dei servizi prestati può comportare un risparmio di spesa.***

L'articolo 7 (Protezione speciale) prevede l'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1, del Testo unico immigrazione di cui al decreto legislativo 286/1998, eliminando, così, alcune disposizioni introdotte dal decreto-legge 130/2020. Si prevede, altresì, una norma transitoria, che estende l'efficacia della predetta normativa abrogata alle istanze presentate in data anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge, nonché ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto dalla competente questura l'invito a presentare l'istanza di protezione speciale. Infine, si introduce un'ulteriore disposizione intertemporale riguardante la durata dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi della normativa abrogata e in corso di validità, i quali sono rinnovati, per una sola volta e con durata annuale. Tale meccanismo consente ai titolari attuali di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, terzo periodo TUI, di fruire di un congruo periodo di tempo, anche ai fini della ricerca di un lavoro stabile, per accedere al titolo di soggiorno per motivi di lavoro, evitando il rischio di cadere in una posizione di irregolarità. Resta ferma, infatti, la facoltà di convertire il titolo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, qualora ricorrano i requisiti di legge.

*La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento al comma 3, si evidenzia che il rinnovo di tali tipologie di permesso di soggiorno è già previsto dalla normativa vigente e che, pertanto, la previsione normativa può essere attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

***Nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato della Repubblica sono state apportate le seguenti modificazioni:***

***Em. 7.301: l'emendamento ha modificato l'articolo 7 del decreto-legge in corso di conversione, intervenendo in materia di protezione internazionale, e nello specifico, sulle disposizioni riguardanti l'applicazione del principio del non refoulement – in ossequio alla disciplina prevista dall'articolo 33 della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati – e sul personale addetto all'esame delle istanze di protezione internazionale presso le commissioni territoriali.***

***In particolare, si sopprimono le disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998 che prevedono la convertibilità in permesso per lavoro dei permessi rilasciati per protezione speciale, cure mediche e calamità naturali.***

***Inoltre, si interviene sull'articolo 18-bis del medesimo decreto legislativo al fine di ricomprendere anche le vittime del delitto di costrizione o induzione al matrimonio, previsto dall'articolo 558-bis del codice penale, tra i soggetti ai quali può essere rilasciato il permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica di cui al medesimo articolo 18-bis.***



*Si introduce, poi, una disposizione di coordinamento, con il rinvio all'articolo 32 comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che disciplina le decisioni che possono essere assunte dalle commissioni territoriali in fase di valutazione delle istanze di protezione internazionale.*

*Ancora, si elimina la possibilità per i cittadini stranieri di presentare istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale direttamente al questore, il quale, ai sensi della normativa vigente, era chiamato ad esprimersi a seguito del parere obbligatorio della commissione territoriale.*

*Si dispone, altresì, un restringimento dei requisiti che legittimano il rilascio del permesso per cure mediche limitandolo alle condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel paese di origine, sopprimendone, tra l'altro, la convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.*

*Ancora, si perimetra in modo più compiuto il concetto di calamità che legittima il rilascio del relativo permesso di soggiorno, connotandolo con la contingenza ed eccezionalità. Contestualmente, si limita la rinnovabilità ad un periodo di ulteriori sei mesi e si esclude la convertibilità in permesso per lavoro.*

*Infine, l'emendamento in commento introduce un ulteriore comma 2-bis dell'articolo 7 per introdurre una disposizione intertemporale, assente nel testo attuale, relativa ai procedimenti di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo, prevedendo, in applicazione del principio del tempus regit actum, che i procedimenti pendenti dinanzi alla cennata Commissione tengono conto del quadro normativo in materia, vigente al momento della presentazione della domanda.*

*Tale disposizione è necessaria per allinearsi all'analogo principio, già previsto dal comma 2 dell'articolo 7 per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, posto che alla Commissione nazionale per il diritto di asilo non vengono rivolte istanze e che quindi la norma nel suo attuale testo non le sarebbe applicabile, determinandosi in tal caso un'aporia normativa all'interno del Sistema dell'asilo.*

*La disposizione introdotta con la proposta in questione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le previsioni introdotte incidono esclusivamente sui requisiti sostanziali delle tutele previste dalla disciplina novellata senza comportare nuovi adempimenti da parte delle strutture interessate all'attuazione diversi da quelli già posti in essere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

**Em. 7.0.100 Governo: l'emendamento ha inserito i nuovi articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater del decreto-legge in corso di conversione.**

*L'intervento nel suo complesso non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*Le attività previste sono sostenute con il ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

*Per quanto concerne le disposizioni in materia di trattenimento, sono previsti adempimenti di natura istituzionale, già ordinariamente espletati dagli Uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno. In particolare, è a cura della questura l'attività di adozione del provvedimento di trattenimento nel centro di permanenza per il rimpatrio (CPR), ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TUI), ed, a tal fine, la questura della provincia in cui lo straniero è rintracciato effettua la richiesta di assegnazione alla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza, la quale, ai sensi del richiamato articolo 14, comma 1, comunica l'eventuale disponibilità presso il centro più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto ministeriale.*

*Le relative disposizioni, che prevedono delle mere facoltà (il richiedente "può" essere trattenuto), potranno essere attuate nei limiti dei posti attualmente disponibili nei CPR, la cui capacità recettiva resta invariata, e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.*



*Si precisa, infatti, l'invarianza dei costi di gestione dei CPR, già parametrati sulla base dell'attuale capienza massima, cui corrisponde uno stanziamento, a legislazione vigente, sul capitolo 2351-programma gestionale 10, pari a euro 18.220.090, per il triennio 2022 – 2024.*

*Per quanto riguarda le norme di competenza dell'amministrazione giudiziaria, si illustrano i relativi profili finanziari delle disposizioni trattate.*

*Innanzitutto, viene introdotto al presente decreto l'articolo 7-bis "Disposizioni urgenti in materia di procedure accelerate in frontiera", con il quale al comma 1, lettera c) s'interviene sull'articolo 29 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 "Casi di inammissibilità della domanda", sostituendo la lettera b) del comma 1 e il comma 1-bis, esercitando in tal modo le facoltà consentite dalla Direttiva CE 32/2013 all'articolo 40 paragrafo 4.*

*Le modifiche apportate sono tese a delimitare meglio i profili di ammissibilità nel caso di domanda reiterata, specificando che devono essere presentati dal ricorrente o nuovi elementi o anche nuove prove in ordine alla sua situazione personale e del suo Paese d'origine, che devono soddisfare i requisiti di rilevanza e fondatezza, consentendo così di aumentare in modo significativo la probabilità di attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale.*

*Si prevede, inoltre, che il ricorrente ha l'onere di allegare tali elementi e prove, precisando di essere stato impossibilitato, non per colpa sua, a presentarli nella precedente domanda.*

*L'intervento normativo ha natura ordinamentale e procedurale e non produce effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, in quanto il vaglio della commissione sull'ammissibilità delle domande, anche quelle reiterate, rientra fra i compiti istituzionali della stessa e gli oneri di presentare nuovi elementi e prove a supporto della domanda reiterata sono totalmente a carico del richiedente. La modifica proposta consente, infine, da una parte di tutelare i richiedenti, che senza colpa, non sono riusciti a far valere nel procedimento precedente il beneficio della protezione internazionale, dall'altra di ridurre la presentazione di domande reiterate prive di fondamento.*

*Con il comma 1, lettera d), numero 1 s'interviene sull'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 dove al comma 3, la lettera d) è sostituita prevedendo che la presentazione del ricorso per mancato riconoscimento dei presupposti previsti per le varie tipologie di protezione davanti all'autorità giudiziaria non sospende l'esecutività del provvedimento impugnato nei casi dettati dall'articolo 28-bis comma 2 lettere b), b-bis), c) ed e). In tal modo si limitano notevolmente le ipotesi di sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti di rimpatrio e/o di espulsione ponendo dei limiti alla permanenza sul territorio nazionale dei richiedenti protezione.*

*Al numero 2 s'interviene sul comma 5 - sostituendone il contenuto - prevedendo che la proposizione del ricorso e dell'istanza cautelare non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato nelle ipotesi in cui il ricorso è proposto avverso il provvedimento che respinge o dichiara inammissibile un'altra domanda reiterata dopo che con decisione definitiva è stata dichiarata inammissibile o respinta una prima domanda reiterata in quanto infondata ovvero avverso il provvedimento che respinge o dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29-bis.*

*Con la lettera e) si introduce il nuovo articolo 35-ter, diretto a disciplinare in maniera chiara e puntuale la procedura speciale di impugnazione e la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale adottata dalla commissione territoriale all'esito della procedura di frontiera di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 in regime di trattenimento del richiedente asilo. Tale intervento ha natura ordinamentale e procedurale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, L'intento è quello di prevedere che, nel caso in cui il richiedente è trattenuto ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il ricorso è ammesso nei termini di 14 giorni dalla notifica del provvedimento, con applicazione dell'art. 35-bis, comma 3 del citato d.lgs. 25/2008, che disciplina i casi di sospensione o meno dell'efficacia esecutiva del provvedimento.*

*L'intervento normativo declinato in cinque commi è teso quindi a scandire procedure e fissare principi, al fine di un più efficiente procedimento definitorio in merito ai ricorsi giurisdizionali contro le decisioni delle Commissioni Territoriali adottate all'esito della procedura accelerata di*



*frontiera con trattenimento del richiedente asilo, prevedendo una fase cautelare più contratta nei termini – essendo previsto anche il dimezzamento degli stessi per le procedure di cui si è detto sopra - in coerenza con quanto richiesto dall'articolo 43, paragrafo 2 della Direttiva 32/2013 in tema di procedure di frontiera, laddove si stabilisce che gli Stati membri provvedono a prendere una decisione entro un termine ragionevole che solitamente è di quattro settimane.*

*Si prevede, inoltre, il vincolo di presentazione dell'istanza di sospensione unitamente al ricorso introduttivo, il divieto di allontanamento coattivo del richiedente asilo fino alla comunicazione della decisione del giudice sull'istanza cautelare e infine, la conclusione del giudizio da parte del giudice nelle forme ordinarie di cui all'art. 35-bis, commi 7 e seguenti in quanto compatibili.*

*Dal punto di vista finanziario si rappresenta l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che gli adempimenti richiesti potranno essere fronteggiati mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, essendo ricompresi nei compiti istituzionali già svolti dalle autorità coinvolte nelle procedure di frontiera con trattenimento del richiedente la protezione internazionale e nei ricorsi giurisdizionali relativi alle medesime procedure.*

*Tra le misure organizzative realizzate con le nuove disposizioni vi è quella basata sulla facoltà del richiedente di precisare l'ordine di esame delle domande dallo stesso presentate, al fine di sottoporre ad esame prioritario le richieste di protezione speciale, che si profilano come quelle più frequentemente accolte in sede giurisdizionale, rappresentando certamente misure deflattive per le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, in quanto idonee a sgravare tali Sezioni dai compiti connessi all'istruttoria delle domande di protezione internazionale.*

*L'introducendo articolo 7-ter "Disposizioni in materia di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale" interviene su ulteriori disposizioni del citato decreto 25/2008.*

*Per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia le norme di interesse riguardano il comma 1, lettere b) e d) dove all'ultimo periodo dell'articolo 32, comma 4 si prevede che il provvedimento delle commissioni territoriali e della Commissione nazionale che attesta l'obbligo di rimpatrio (equiparato dal punto di vista degli effetti al provvedimento di espulsione) è impugnabile secondo le forme di cui all'articolo 35, comma 1 davanti l'autorità giudiziaria ordinaria.*

*L'intenzione del Legislatore è quella di rendere procedimentalizzato un processo poco formalizzato mediante l'inserimento di nuove previsioni sulla tempistica e l'inserimento di una schematizzazione delle attività necessarie ad accelerare la fase decisoria, favorendo in tal modo il rispetto dei principi della ragionevole durata del processo.*

*Con il comma 1, lettera e) viene sostituito il comma 8 dell'articolo 35-bis, intervenendo sull'iter procedurale e sulla valutazione degli elementi a supporto della decisione di diniego. Si prevede, infatti, l'acquisizione della videoregistrazione contenente l'audizione dell'interessato davanti alla commissione territoriale del verbale di trascrizione della stessa e di tutta la documentazione prodotta in sede amministrativa per velocizzare la decisione del giudice, nonché l'indicazione delle informazioni di cui l'articolo 8, comma 3 utilizzate ai fini della decisione. È disposta, altresì, la possibilità di accesso, prima del deposito del ricorso, alla videoregistrazione da parte del difensore del richiedente, ai fini di un consapevole ed informato esercizio del diritto di difesa. L'intervento proposto ha ricadute positive in termini di contrazione delle tempistiche e deflazione dei carichi processuali.*

*Si segnala che le attività connesse a tali procedure non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto verranno realizzate mediante il PCT, già in uso presso gli uffici giudiziari presenti sul territorio nazionale. Per quanto riguarda l'attività di videoregistrazione si tratta di attività già espletata nel corso delle procedure, che acquisite in ambito giurisdizionale consentono di pervenire ad una definizione più celere, eliminando tutte le formalità di notifica in modo da consentire l'acquisizione delle dichiarazioni del richiedente senza la necessità della presenza in aula del medesimo, salvo casi particolari previsti dalle norme.*

*Con il nuovo articolo 7-quater "Disposizioni in materia di convalida dei provvedimenti di accompagnamento immediato alla frontiera e di trattenimento" si interviene sul decreto legislativo*



*25 luglio 1998 n. 286. In particolare, al primo comma lettere a) e b) s'interviene sugli articoli 13 e 14 del T.U. sull'immigrazione in tema rispettivamente di accompagnamento immediato alla frontiera e di trattenimento presso CPR, prevedendo l'applicazione degli stessi strumenti digitali (collegamento audiovisivo) di competenza del tribunale per i procedimenti di cui all'articolo 20-ter del D.lgs. 30/2007 riguardo ai cittadini dell'Unione europea anche per i richiedenti la protezione internazionale secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5 D.lgs. 142/2015, uniformando le procedure e consentendo di velocizzare le udienze del giudice di pace.*

*L'intervento ha natura ordinamentale e procedurale e non è in grado di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, trattandosi di attività già svolte in modalità digitale dai giudici di tribunale. Si tratta di una misura di efficientamento dovuto allo snellimento delle procedure nonché alla contrazione delle tempistiche e dei relativi adempimenti, al fine di rendere più fluido l'intero procedimento che potrà essere garantito mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che risulta già ampiamente collaudato nei procedimenti dinanzi alle Commissioni territoriali e davanti all'autorità giudiziari, le cui strumentazioni risultano rafforzate a seguito degli interventi realizzati durante l'emergenza sanitaria, rendendole disponibili a regime.*

*Em. 7.0.200 Governo: l'emendamento ha inserito il nuovo articolo 7-quinquies del decreto-legge in corso di conversione, il quale contiene una serie di disposizioni aventi come finalità quella di deflazionare il contenzioso e ridurre in maniera significativa le pendenze dei procedimenti avviati tramite i ricorsi presentati ex art. 35-bis d. lgs. 25/2008 entro il 31 dicembre 2021 e non ancora definiti all'atto dell'entrata in vigore del decreto n. 20 del 2023, nonostante che il termine ultimo di definizione, previsto in quattro mesi dall'art. 35-bis, comma 13, del predetto decreto legislativo 25 del 2008, fosse spirato oramai da tempo.*

*La situazione di ingente arretrato verificatasi ha contribuito ad alimentare anche un contenzioso in via parallela con il quale si è lamentata l'eccessiva durata dei procedimenti e il danno provocato ai ricorrenti con conseguente richiesta di risarcimento ai sensi della legge Pinto.*

*Per ottemperare all'urgenza del momento, pertanto, la disposizione ha inteso eliminare tutta una serie di verifiche e indagini istruttorie necessarie a valutare l'esistenza dei requisiti di sussistenza della protezione internazionale, domanda prioritariamente presentata nella maggior parte dei ricorsi di cui sopra, nonché della protezione sussidiaria eventualmente da considerarsi in subordine: l'iter procedurale connesso a tali attività è, infatti, spesso lungo e defaticante e connesso al continuo aggiornamento delle condizioni socio-politiche ed economiche dello Stato di provenienza dei profughi (le c.d. C.O.I. - Country of Origin Information), e impiega in complessi e ripetuti adempimenti le varie forze di polizia ed il personale di magistratura e quello amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Infatti, trattandosi di protezione intesa in senso umanitario è indispensabile valutare ogni minimo elemento e circostanza che devono supportare una strutturata motivazione del provvedimento finale ricorribile in cassazione.*

*Pertanto, a richiesta ed impulso di parte, tali ricorsi possono essere trattati attraverso la procedura più snella ed accelerata della domanda di protezione speciale, da accertarsi in via principale e prioritaria, la quale viene concessa - senza ricorrere ad ulteriori formalità - quando, in presenza di determinati presupposti, non sia possibile l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, vigendo il divieto di espulsione ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 del T.U. sull'immigrazione e i cui presupposti per il rilascio sono stati peraltro ampliati dal decreto-legge 130/2020, mentre la domanda di protezione internazionale verrà trattata in subordine alla precedente e solamente nel caso che la principale non venga accolta. La domanda deve essere presentata dalla parte attraverso il proprio difensore munito di procura speciale ad hoc che manifesta la volontà del ricorrente ad optare per la protezione basata sul diritto nazionale, a fronte*



*di una valutazione negativa già effettuata dalla Commissione territoriale quanto alla richiesta di una delle tipologie di protezione internazionale e in considerazione che l'accoglimento della istanza comporta l'estinzione di quelle presentate subordinatamente. Il procedimento risulta inoltre snellito ed accelerato dalla competenza riconosciuta al giudice monocratico il cui provvedimento di accoglimento non è reclamabile, ma impugnabile solo in cassazione, mentre in caso contrario, non potendo accogliere la richiesta, rimette la causa al collegio, conservando integre le garanzie di tutela dei diritti fondamentali della persona.*

*Si rappresenta, infine, che la trattazione delle domande di protezione speciale deve avvenire in via prioritaria rispetto alle altre iscritte a ruolo, proprio per poter consentire di definire e smaltire i contenziosi pendenti delle domande presentate entro il 31.12.2021 nel minor periodo di tempo consentito.*

*Per quanto riguarda la liquidazione delle spese del procedimento viene seguito il principio generale che supporta il processo civile e, pertanto, le stesse vengono liquidate dal giudice all'atto della definizione della domanda di protezione speciale. Per quanto qui ci interessa, le spese per l'ammissione al gratuito patrocinio della parte non abbiente - come avviene già secondo le norme vigenti - sono anticipate dallo Stato secondo le disposizioni di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (articolo 130 e ss.).*

*Sotto il profilo finanziario, si segnala la natura procedurale dell'intervento normativo in esame, che non produce effetti negativi per la finanza pubblica, atteso che si tratta di disposizioni che accelerano l'iter di accoglimento o di rigetto delle istanze eliminando l'alea di attività investigative e la produzione di prove complesse e comportanti un notevole allungamento dei tempi procedurali. Il contingentamento degli adempimenti è, altresì, suscettibile di ridurre incumbenti o attività onerose per l'Erario, in quanto la valutazione del giudice è basata su prove documentali adottate dalle parti senza la necessità di ricorrere a consulenze o perizie o altra raccolta di prove dispendiose per la finanza pubblica, considerato che anche gli onorari dei difensori potranno essere liquidati per le sole attività introduttive e routinarie del giudizio e per un tempo sensibilmente ridotto. Infine, per quanto concerne gli adempimenti processuali, trattandosi di un minor impiego di personale e di una riduzione delle attività, si assicura che le incombenze potranno essere fronteggiate attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

*La disposizione ha natura ordinamentale e procedurale e non presenta effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto è tesa a disciplinare la decorrenza degli effetti delle nuove disposizioni al fine di realizzare l'obiettivo principale di smaltimento del contenzioso in materia di immigrazione e prevedere comunque procedure accelerate di definizione dei ricorsi.*

**L'articolo 8 (Disposizioni penali)** interviene, al comma 1, lettera a), per inasprire le sanzioni penali detentive sia nel minimo che nel massimo edittale comminate nei confronti di coloro che si rendono responsabili degli illeciti descritti ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) a seguito dei gravi eventi recentemente verificatesi che hanno reso necessario l'intervento da parte del legislatore.

*La disposizione ha natura ordinamentale e precettiva e non presenta profili di natura finanziaria, in quanto svolge da una parte la funzione di deterrente di comportamenti deprecabili che ledono i diritti fondamentali della persona e dall'altra dispongono una più efficace e necessaria repressione di delitti di particolare gravità ed eco sociale.*

Alla lettera b) del comma 1, è introdotto l'articolo 12-bis ("Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina") che contempla una nuova fattispecie di reato, in aggiunta ai comportamenti puntualmente identificati già al comma 1 e 3 dell'articolo 12 del vigente



T.U., quando dal trasporto o dall'ingresso, attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, derivi quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. Il reato in esame è sanzionato con la reclusione da venti a trenta anni e la stessa pena si applica, se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone.

Nell'ipotesi in cui dal fatto deriva la morte di una sola persona, la pena della reclusione applicata è quella della reclusione da quindici a ventiquattro anni e nel caso derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, la pena della reclusione da dieci a venti anni (comma 2).

Sono previste, al comma 3, delle circostanze aggravanti nel caso in cui ricorra taluna delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 3 lettere a), d) ed e). Si applica l'aumento da un terzo alla metà della pena se concorrono più circostanze aggravanti appena menzionate, nonché nelle ipotesi previste dall'articolo 12, comma 3-ter del T.U. Il computo fra circostanze aggravanti ed attenuanti è comunque di prevalenza delle aggravanti specifiche previste al comma 3, e la diminuzione di pena è da calcolarsi sulla sanzione già aumentata per effetto dell'aggravante (comma 4). Si applicano, inoltre, in materia di misure cautelari restrittive e in materia di confisca obbligatoria le disposizioni di cui ai commi 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 12 del T.U. (comma 5).

Al comma 6 viene, infine, stabilito che la condotta che consente l'ingresso illegale nel territorio dello Stato italiano è punita secondo la legge nazionale, anche se l'evento della morte o le lesioni si verificano al di fuori del territorio dello Stato.

*Le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale e precettiva e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le attività in esse contemplate sono già espletate riguardo alla medesima tipologia di reati previsti dal T.U. in materia di immigrazione. Le stesse potranno, pertanto, essere fronteggiate mediante il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono state già oggetto di previsione da parte delle norme contenute nel decreto legislativo 286/1998 che viene qui integrato.*

Per quanto riguarda i commi 2, 3 e 4 dell'articolo in esame si rappresenta che trattasi di coordinamento con altre disposizioni di legge che afferiscono a regimi di trattamento detentivo restrittivo, alla competenza degli uffici del pubblico ministero e a regimi procedurali investigativi dilatori, necessario a dirimere eventuali dubbi interpretativi nell'applicazione delle norme finalizzate a contrastare il sempre più ampio fenomeno dell'immigrazione clandestina.

*Le disposizioni, stante la loro natura ordinamentale e procedurale, non comportano effetti negativi sulla finanza pubblica.*

***Nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato della Repubblica sono state apportate le seguenti modificazioni:***

***Em. 8.303: la proposta emendativa in esame ha integrato la disposizione inserita alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge in corso di conversione ("Disposizioni penali"), inserendo le parole "in qualunque modo" nel contesto del nuovo articolo 12-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina) in relazione al trasporto di stranieri nel territorio dello Stato.***

***L'intervento normativo, che ha natura ordinamentale e procedurale in quanto teso ad eliminare problemi di possibile restrizione dell'ambito di applicabilità delle disposizioni che definiscono la nuova fattispecie di reato, non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.***

**L'articolo 9 (Disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale) prevede disposizioni in materia di espulsione e ricorsi e di decisioni sul**



riconoscimento della protezione internazionale. al **comma 1** vuole superare l'incertezza applicativa determinata dalla norma vigente in tema di presentazione del ricorso, laddove il richiedente "risiede all'estero". A tale proposito, si circoscrive l'ipotesi ai casi in cui la persona "si trovi in altro paese terzo al momento della proposizione del ricorso". Il **comma 2** modifica l'articolo 13, comma 5-bis, del T.U. Immigrazione, al fine di evitare di sottoporre a convalida del giudice di pace l'esecuzione del decreto di espulsione disposta da un'altra autorità giudiziaria, in forza degli articoli 15 (*Espulsione a titolo di misura di sicurezza*) e 16 (*Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione*) dello stesso T.U. Il **comma 3** sopprime il meccanismo di intimazione a lasciare il territorio nazionale entro il termine di quindici giorni, previsto in occasione della notificazione allo straniero del rifiuto del permesso di soggiorno, in quanto superato dalle norme unionali.

*La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività previste sono sostenute con il ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

**Nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato della Repubblica sono state apportate le seguenti modificazioni:**

**Em. 9.0.300:** *l'emendamento inserisce il nuovo articolo 9-bis del decreto-legge in corso di conversione, prevedendo la possibilità di arresto differito in flagranza nel caso di delitti commessi con violenza a persone o cose, qualora commessi, oltre che nei CPR e negli hotspot, anche nei centri di accoglienza. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

**Em. 9.0.301:** *l'emendamento inserisce il nuovo articolo 9-ter del decreto-legge in corso di conversione, con il quale vengono rimodulate le ipotesi di cessazione della protezione internazionale in caso di rientro del titolare nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

L'articolo 10 (**Disposizioni per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri**), attraverso la novella dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 13/2017, introduce una norma di semplificazione procedimentale, con la previsione della possibilità per il Ministero dell'interno - limitatamente al periodo temporale fino al 31 dicembre 2025 - di ampliare o realizzare nuovi centri di permanenza per i rimpatri avvalendosi di una ampia facoltà di deroga alle vigenti disposizioni, con esclusione delle norme del Codice antimafia e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza del nostro Paese all'Unione Europea.

È inoltre prevista, per le suddette finalità, la possibilità, nell'ambito di tali procedure, di avvalersi della vigilanza collaborativa dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h).

*La disposizione introduce una prescrizione di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo attuabile, anche in relazione alla vigilanza collaborativa dell'ANAC, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

**Nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato della Repubblica sono state apportate le seguenti modificazioni:**



**Em. 10.300 testo 2 e 10.0.300 testo 2: gli identici emendamenti inseriscono il nuovo articolo 10-bis del decreto-legge in corso di conversione, con il quale viene esteso a 45 giorni il termine di possibile proroga del trattenimento nei C.P.R., qualora lo straniero sia cittadino di un paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri. Si dispone il prolungamento del periodo massimo di trattenimento dello straniero nell'ambito dei posti già disponibili a legislazione vigente, con invarianza dei costi di gestione, che sono parametrati sulla base del numero di posti disponibili e non sul periodo di permanenza. In sostanza la disposizione, individuando un periodo di trattenimento più elevato, non amplia la platea degli stranieri destinatari di tale misura restrittiva. Tale modello argomentativo è peraltro già riprodotto nella RT (bollinata) di accompagnamento all'AS 840 della XVIII Legislatura, recante il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 113/2018, che all'art. 2, aveva già previsto un ampliamento del periodo massimo di trattenimento degli stranieri nei CPR, successivamente ridotto ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), n. 3) del decreto-legge n. 130/2020.**

All'art. 11 (Clausola di invarianza finanziaria), coerentemente con la natura delle disposizioni previste dal decreto, è, quindi, inserita la clausola di invarianza finanziaria.

L'art. 12 (Entrata in vigore) dispone, infine, in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

*Prof. Mancetta*



ALLEGATO 2

**DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
Ufficio legislativo – Economia

**APPUNTO**

**OGGETTO:** A.C. 1112 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

<p style="text-align: center;"><b>Articolo 1</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri)</i></p> <p>Inoltre, si prevede una quota preferenziale nell'assegnazione delle quote per i lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari. In proposito, appare utile acquisire chiarimenti circa le modalità di collaborazione previste al fine di escludere l'insorgenza di oneri per la finanza pubblica non quantificati e non coperti.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 2</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro)</i></p> <p>Per quanto riguarda il prevedibile aggravio di lavoro per gli sportelli derivante dalle misure di semplificazione, pur a fronte dell'incremento del termine per il rilascio del nulla osta da 30 a 60 giorni, il Governo ha precisato che si potrà far ricorso a prestatori di lavoro con contratto a termine, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 683, della L. 197/2022, che autorizza a utilizzare per l'anno 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di</p>
---	---

<p>37.259.690 euro. Al riguardo, si osserva tuttavia che, se le disposizioni in esame prevedono di fatto una stabilizzazione delle misure di accelerazione, operando in via permanente, l'autorizzazione di spesa riferita alle risorse menzionate è invece circoscritta al solo esercizio corrente. Circa la necessità di avvalersi di risorse a supporto anche per le annualità successive appaiono pertanto necessari ulteriori elementi di valutazione.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 3</b> <b>(Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote)</b></p> <p>Con riferimento alle norme inserite al Senato andrebbero forniti chiarimenti circa le modifiche al comma 2-bis che estendono il rilascio del nulla osta di ingresso e soggiorno (per lo svolgimento di lavoro subordinato) senza tener conto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti dalla disciplina vigente in materia di flussi di ingresso, non solo allo straniero lavoratore residente all'estero (come previsto nel testo originario) ma anche all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, già rientranti, peraltro, tra i possibili destinatari di corsi di formazione all'estero, si conferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11, attesa la natura ordinamentale delle norme in esame.</p> <p>Analoga rassicurazione di invarianza finanziaria viene resa anche con riguardo al comma 4-ter (comma 1, lettera e) inserito al Senato), che introduce una disciplina transitoria per gli anni 2023-2024 in base alla quale si prevede l'applicazione di particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per gli stranieri che abbiano svolto un corso di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine concordato da organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), o da articolazioni territoriali o di categoria delle stesse organizzazioni, con determinati soggetti, come individuati dalla norma.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 5-bis</b> <b>(Misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera)</b></p> <p>Per quanto attiene all'avvalimento della Croce Rossa Italiana da parte del Ministero dell'interno per la gestione del punto di crisi di Lampedusa fino al 31 dicembre 2025, di cui al comma 2, si prende atto di quanto affermato dalla RT, secondo cui le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a</p>	

<p>carico della finanza pubblica dal momento che la CRI già eroga, nell'ambito degli hotspot, le prestazioni già previste dallo schema di capitolato approvato con decreto del Ministero dell'interno del 29 gennaio 2021. Al riguardo, appaiono utili chiarimenti circa la questione se la portata innovativa della norma consista nel differimento del termine ultimo fino al quale è consentito l'avvalimento e se, eventualmente, dalla sua proroga possano derivare oneri per la finanza pubblica.</p> <p>Riguardo alla possibilità di trasferire gli stranieri ospitati presso i punti di crisi in strutture analoghe sul territorio nazionale per lo svolgimento degli adempimenti relativi all'identificazione, di cui al comma 3, la RT afferma che la previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che ci si avvale di centri disponibili e a valere sulle risorse del pertinente capitolo di bilancio. In proposito, pur rilevando che la norma appare prefigurare adempimenti ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, tuttavia non si formulano osservazioni considerato che essa risulta configurata in termini di facoltà, non di obbligo, per l'amministrazione, la quale dunque potrà darvi attuazione nel quadro delle sole risorse già disponibili: sul punto sarebbe opportuna una conferma del Governo.</p> <p>Analogamente, in relazione al comma 4, che prevede la possibilità di costituire strutture di accoglienza provvisoria, nelle more dell'individuazione di posti nelle strutture governative di accoglienza già esistenti, avvalendosi – secondo la RT – delle risorse disponibili, a legislazione vigente, sul pertinente capitolo di bilancio riguardante le spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e accoglienza, andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione volti a chiarire l'importo degli oneri e le effettive disponibilità di bilancio.</p>	<p>previste dal menzionato schema di capitolato. Si ribadisce, pertanto, che non sussistono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>Al riguardo, si conferma che la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che le attività sopradescritte verrebbero comunque svolte – con le risorse disponibili a legislazione vigente – negli hotspot già esistenti.</p> <p>Al riguardo, si conferma che, nelle cennate strutture di accoglienza provvisoria, vengono erogate prestazioni inferiori a quelle previste per le strutture di accoglienza di cui all'articolo 11 del d.lgs. 142 del 2015, dallo schema di capitolato approvato con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 12 del citato d.lgs. 142/2015, avvalendosi delle risorse disponibili, a legislazione vigente, sul pertinente capitolo di bilancio riguardante le spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e accoglienza. In ragione di quanto precede, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 6-bis</b> <b>(Attivazione di una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa)</b></p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le norme in esame prevedono l'attivazione di una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa e ne assicurano l'operatività attraverso la stipulazione da parte del INMP (Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà) di un protocollo d'intesa con il Ministero dell'interno, la Regione siciliana, il</p> <p>Si rinvia alle rassicurazioni contenute nella relazione tecnica di passaggio, positivamente verificata.</p>	

<p>comune di Lampedusa e la Capitaneria di porto-Guardia costiera, finalizzato a garantire alla citata postazione medicalizzata l'apporto di adeguate professionalità, la strumentazione tecnica necessaria per la presa in carico e l'assistenza della popolazione migrante.</p> <p>Le norme inoltre dispongono che all'attuazione delle stesse si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p> <p>In assenza di una relazione tecnica che dimostri la neutralità finanziaria delle disposizioni esame, appare opportuno acquisire informazioni dal Governo circa l'effettiva possibilità per la Regione Siciliana e le altre amministrazioni interessate di disporre delle risorse necessarie per l'attivazione della postazione 118 e per garantirne l'operatività con le risorse disponibili a legislazione vigente senza pregiudicare gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse.</p>	
<p><b>Articolo 7</b></p>	
<p><b>(Protezione speciale, vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio, cure mediche e calamità naturali)</b></p>	
<p>Si evidenzia, altresì, che le modifiche e le integrazioni apportate al Senato hanno tra l'altro ridefinito il divieto di espulsione dello straniero in gravi condizioni di salute, attribuendo alle strutture sanitarie pubbliche e convenzionate compiti di valutazione dei livelli di assistenza sanitaria praticati da altri Stati, ai fini dell'accertamento e della certificazione della condizione, ostativa all'espulsione, della grave condizione di salute dello straniero [comma 1, lett. c), n. 3.1]. Al riguardo, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla possibilità per amministrazioni interessate di poter svolgere i predetti compiti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11.</p>	<p>Al riguardo, si fa presente che i livelli di assistenza sanitaria offerti dai Paesi di origine sono già oggetto, a legislazione vigente, di approfondita valutazione da parte delle commissioni territoriali, sulla base delle "Country of Origin Information - C.O.I."</p>
<p>Analoga conferma da parte del Governo appare infine necessaria anche con riferimento alle altre integrazioni disposte al Senato, che hanno soppresso la possibilità di convertire in permesso di soggiorno per motivi di lavoro i permessi di soggiorno per protezione speciale, per calamità e per cure mediche [comma 1, lett. a), lett. c), n. 3.2 e lett. d), n. 2.3], hanno introdotto il rilascio del permesso di soggiorno per violenza domestica in caso di costrizione o induzione al matrimonio (comma 1, lett. b)) e hanno altresì modificato la disciplina del permesso di soggiorno per calamità [comma 1, lett. d), nn. 1 e 2.1].</p>	<p>Al riguardo, si conferma che le modifiche apportate nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le previsioni introdotte incidono esclusivamente sui requisiti sostanziali delle tutele previste dalla disciplina novellata senza comportare nuovi adempimenti da parte delle strutture interessate all'attuazione, diversi da quelli già posti in essere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Articolo 7-bis, comma 1</b> <b>(Disposizioni urgenti in materia di procedure accelerate in frontiera)</b></p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme recano, tra l'altro, disposizioni concernenti i funzionari amministrativi delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, prevedendo, in particolare, che questi siano individuati, oltre che nell'ambito dei contingenti appositamente reclutati in base alle vigenti disposizioni, anche tra il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, appositamente formato in materia di protezione internazionale a cura della stessa Amministrazione successivamente all'ingresso in ruolo. Al riguardo, si rileva che, poiché la disposizione in esame non quantifica le unità di personale da destinare alle Commissioni territoriali, appare necessario che il Governo fornisca informazioni al riguardo, anche al fine di escludere che la predetta destinazione incida sull'efficienza operativa dell'amministrazione civile dell'interno, determinando ulteriori esigenze di reclutamento per l'amministrazione medesima. Con riferimento invece alle attività di formazione rivolte al predetto personale, appare necessario che il Governo, da un lato, fornisca un quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente per provvedere alle attività di formazione dell'amministrazione civile dell'interno e, dall'altro, assicuri che tali risorse consentiranno di garantire anche le attività previste dalla norma in esame, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11.</p> <p>Le norme recano, inoltre, previsioni in materia di procedure accelerate di esame della domanda di protezione internazionale, svolto dalle Commissioni territoriali (comma 1, lett. b)), nonché in tema di sospensione della decisione sulla protezione internazionale nella procedura di frontiera (comma 1, lett. e)). Al riguardo, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma da parte del Governo, che le innovazioni procedurali introdotte vengano attuate dalle amministrazioni interessate, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11.</p>	<p>Quando al primo profilo, si conferma che l'attuazione della disposizione avverrà sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuove esigenze di reclutamento. Per quanto riguarda le attività di formazione del suddetto personale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 25/2008, la Commissione nazionale per il diritto di asilo, tra le attività svolte ordinariamente con le risorse disponibili a legislazione vigente, è tenuta anche all'effettuazione delle attività di "formazione e aggiornamento" dei componenti sia della medesima Commissione nazionale, sia delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. In ragione di quanto precede, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>Al riguardo, si conferma che le modifiche apportate nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 7-bis, comma 2</b> <b>(Disposizioni urgenti in materia di procedure accelerate in frontiera)</b></p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la disposizione amplia le ipotesi di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale e che la relazione tecnica che accompagna l'emendamento che ha introdotto alcuni articoli del presente provvedimento, tra cui quello in esame</p>	<p>La norma introdotta è volta ad apportare un correttivo al recepimento dell'articolo 8, paragrafo 3, lett. b) della Direttiva 2013/33/UE, laddove esso prevede che "il trattenimento sia ammissibile per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale, che non potrebbero ottenersi</p>

<p>(articoli da 7-bis a 7-quater), afferma nella parte premissiva che le disposizioni in esame, prevedendo mere facoltà, potranno essere attuate nei limiti dei posti attualmente disponibili nei CPR - la cui capacità ricettiva resta invariata - e pertanto nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.</p> <p>Al riguardo si osserva che tale carattere facoltativo sembra tuttavia riconducibile alle sole disposizioni di cui al comma 2 lettera b) che introducono ulteriori possibilità di trattenimento del richiedente asilo nel caso di presentazione della domanda alla frontiera.</p> <p>Viceversa le disposizioni di cui al comma 2 lettera a), nel sostituire la lettera d) del comma 2 dell'articolo 6, del decreto legislativo n. 142 del 2015, da un lato, sembrano prevedere con disposizioni di carattere obbligatorio, che il richiedente sia trattenuto nei CPR, non solo quando sussista il pericolo di fuga, come previsto a legislazione vigente, ma anche quando ciò sia necessario per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale e, dall'altro, dispongono che l'accoglienza nei CPR debba realizzarsi nel limite dei posti disponibili nei medesimi centri.</p> <p>Ciò stante, trattandosi di adempimenti di carattere obbligatorio e non differibili, che potrebbero comportare un ampliamento della platea dei soggetti accolti nei CPR, appare necessario che il Governo chiarisca come intenda garantire l'attuazione delle citate disposizioni, assicurando, al tempo stesso, che ciò avvenga nell'ambito dei posti disponibili nei medesimi CPR e, pertanto, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica.</p>	<p>senza il trattenimento, in particolare qualora sussista il rischio di fuga". La modifica normativa elimina quindi il vulnus generato dalla disposizione nazionale contenente l'ipotesi del "rischio di fuga", quale motivazione autonoma di trattenimento, non correlata e non concomitante alla primaria finalità di determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale, individuata dalla direttiva europea. Pertanto, la sostituzione della lettera d) del comma 2 dell'articolo 6 del d. lgs. 142/2015 consente il trattenimento nei centri di permanenza per il rimpatrio del richiedente protezione internazionale, nei casi in cui risulti necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale "e" sussiste il rischio di fuga ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis, lettere a), c), d) ed e) del d.lgs. 286/1998. Pertanto, non sussiste un ampliamento dei presupposti per il trattenimento ma, al contrario, si rimodulano i presupposti medesimi, conformemente al diritto unionale, determinando un restringimento della casistica, in cui non rileva il rischio di fuga ex se, ma nell'ambito delle esigenze di determinazione degli elementi su cui si basa la domanda.</p> <p>Si evidenzia, altresì, che il trattenimento dello straniero avviene nell'ambito dei posti già disponibili a legislazione vigente, con invarianza dei costi di gestione, che sono parametrati sulla base del numero di posti disponibili e non sul periodo di permanenza. Pertanto la disposizione non amplia la platea degli stranieri destinatari della misura restrittiva. Peraltro, tale modello argomentativo è stato a suo tempo già utilizzato nella RT (bollinata) di accompagnamento all'AS 840 della XVIII Legislatura, recante il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 113/2018, che all'art. 2, aveva previsto un ampliamento del periodo massimo di trattenimento degli stranieri nei CPR, successivamente ridotto ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), n. 3) del decreto-legge n. 130/2020. Per completezza di esposizione, si evidenzia che l'art. 1, comma 679, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio per l'anno 2023 e per il triennio 2023 - 2025) prevede un incremento delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, l'adeguamento degli immobili da destinare a CPR, con stanziamenti previsti per gli anni 2023, 2024 e 2025.</p>
<p><b>Articolo 7-ter</b>  <b>(Disposizioni in materia di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale)</b></p> <p>Al riguardo, si conferma che le modifiche apportate nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	

<p>pongono nuovi adempimenti procedurali in capo alle commissioni territoriali per il diritto di asilo, tenuto conto che esse intervengono nel quadro di una disciplina alle cui disposizioni istitutive, e alle cui successive modificazioni, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma del Governo, che – per quanto riguarda la lettera c) – dalla nuova disciplina non derivi un aggravio di spese per le notificazioni.</p> <p>Per quanto riguarda, infine, la lettera d), che testualmente parrebbe escludere il diritto al ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria avverso la decisione di inammissibilità assunta dalla commissione territoriale, andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa la compatibilità della menzionata disposizione con l'articolo 46 (Diritto a un ricorso effettivo) della Direttiva 2013/32/CE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione), che attribuisce, al richiedente la protezione internazionale, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice anche nell'ipotesi in cui la domanda sia stata giudicata inammissibile, anche la fine di escludere profili di onerosità legati a eventuali procedure di infrazione.</p>	<p>Sul punto si evidenzia che, secondo una corretta interpretazione sistematica della disciplina, così come modificata dall'intervento legislativo in esame, anche le decisioni di inammissibilità sono pacificamente impugnabili davanti all'Autorità giudiziaria, atteso – tra l'altro – che l'articolo 32 del d. lgs. 25/2008 fa espresso rinvio all'articolo 29 del medesimo decreto, che disciplina i “casi di inammissibilità della domanda”. Non appare ipotizzabile, pertanto, alcuna procedura di infrazione.</p>
<p><b>Articolo 7-quinquies</b></p> <p><b><i>(Procedura decisoria semplificata dei ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)</i></b></p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma disciplina una procedura decisoria speciale da applicare nei procedimenti pendenti in materia di riconoscimento della protezione internazionale, nei quali il ricorso sia stato depositato, ai sensi dell'articolo 35-bis del D.lgs. n. 25/2008, entro il 31 dicembre 2021. Al riguardo, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma da parte del Governo, che le innovazioni procedurali introdotte possano essere attuate nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11.</p>	
<p><b>Articolo 10-bis</b></p> <p><b><i>(Estensione della durata massima del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per il rimpatrio)</i></b></p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, introdotta in prima lettura con emendamento non corredato di relazione tecnica e alla quale non sono associati effetti finanziari, prolunga – al sussistere di determinati presupposti – il periodo durante il quale lo straniero può essere trattenuto presso un CPR. In proposito, appare necessario un chiarimento da parte del Governo volto ad escludere che il prolungamento del trattenimento presso i CPR comporti un apprezzabile aumento della platea dei soggetti che permangono</p> <p>Al riguardo, si conferma che le modifiche apportate nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	

	all'interno dei centri - per effetto dell'incremento del loro tempo di permanenza media - con conseguenti nuove esigenze strutturali e oneri per la finanza pubblica.
--	---

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

DL 25/2023: Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech. C. 1115 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	87

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 2 maggio 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.*

#### La seduta comincia alle 11.

**DL 25/2023: Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech.**

**C. 1115 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Invita quindi il relatore ad illustrare i contenuti del provvedimento.

Francesco FILINI (FDI), *relatore*, ringrazia il presidente e ricorda che il disegno di legge, già approvato in prima lettura dal Senato, intende (dal Capo I al Capo VII) adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2022/858 del 30 maggio 2022, relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito, ed introdurre misure di semplificazione della sperimentazione FinTech (al Capo VIII). Il Capo IX del provvedimento contiene le disposizioni finanziarie e finali. Il decreto-legge consta di 35 articoli, che nel corso dell'esame al Senato sono stati oggetto di limitati interventi emendativi che non hanno modificato l'impostazione generale del provvedimento.

Ricorda anzitutto che il regolamento (UE) 2022/858, al fine di tenere conto della diffusione della tecnologia a registro distribuito (d'ora innanzi DLT, da *distributed ledger technologies*), di cui le criptoattività costituiscono una delle principali applicazioni, fornisce un quadro giuridico europeo volto a ricomprendere parte delle criptoattività nell'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari. La regolamentazione UE va incontro al fenomeno della cosiddetta tokenizzazione degli strumenti finanziari, ov-

vero alla rappresentazione digitale di strumenti finanziari nei registri distribuiti o all'emissione di categorie di attività tradizionali in formato tokenizzato per consentirne l'emissione, la custodia e il trasferimento in un registro distribuito.

In estrema sintesi, un registro distribuito è un database, quindi un archivio di informazioni, condiviso e sincronizzato: ogni aggiornamento del registro stesso deve essere approvato secondo uno specifico processo di validazione. La natura distribuita del registro e le differenti modalità di funzionamento dei processi di validazione caratterizzano le criptovalute e le altre blockchain nelle quali il processo di validazione non è centralizzato, ma può essere in varia misura anch'esso distribuito. Al fine di consentire lo sviluppo delle criptoattività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e lo sviluppo della tecnologia a registro distribuito, preservando al contempo un livello elevato di tutela degli investitori, integrità del mercato, stabilità finanziaria e trasparenza ed evitando l'arbitraggio normativo e scappatoie, il regolamento UE crea un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito. Tale regime consente a talune infrastrutture di mercato DLT di essere temporaneamente esentate da alcuni requisiti specifici previsti dalla legislazione dell'Unione europea in materia di servizi finanziari che, altrimenti, potrebbero impedire agli operatori di sviluppare soluzioni per la negoziazione e il regolamento delle operazioni in criptoattività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari, senza indebolire alcuno dei requisiti o delle garanzie esistenti applicati alle infrastrutture di mercato tradizionali. Si consente in tal modo all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (*European securities and markets authority*, ESMA) e alle autorità competenti di acquisire esperienze sulle opportunità e sui rischi specifici relativi alle criptoattività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e alle tecnologie sottostanti. L'esperienza acquisita con il regime pilota è volta a individuare eventuali proposte pratiche per un

quadro normativo idoneo al fine di appor- tare adeguamenti mirati alla normativa dell'Unione europea in materia di emissione, custodia e amministrazione delle attività, negoziazione e regolamento di strumenti finanziari DLT.

Per consentire l'applicazione e l'operatività in Italia del predetto regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito, con le disposizioni del capo I del decreto-legge sono disciplinate l'emissione e la circolazione di alcune categorie di strumenti finanziari tramite il ricorso a tecnologie di registro distribuito o similari.

L'articolo 1 del provvedimento in esame contiene le definizioni rilevanti per l'adeguamento dei mercati degli strumenti finanziari al nuovo regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito.

L'articolo 2 fissa l'ambito di applicazione del nuovo regime di emissione e di circolazione in forma digitale, individuando i pertinenti strumenti finanziari e lasciando fermi i limiti quantitativi previsti dalla normativa europea.

L'articolo 3 disciplina l'emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali, eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale.

L'articolo 4 fissa i requisiti minimi dei registri per la circolazione digitale individuandone le caratteristiche per le finalità previste dalle norme in esame.

L'articolo 5 disciplina gli effetti della scritturazione su registro con particolare riferimento alla legittimazione all'uso degli strumenti finanziari digitali e alle pretese di terzi.

L'articolo 6 contiene la disciplina delle eccezioni opponibili da parte dell'emittente nei confronti del soggetto in favore del quale è avvenuta la scritturazione.

L'articolo 7 disciplina le modalità di determinazione della legittimazione in assemblea all'intervento e al diritto di voto, riferite alle scritturazioni del registro.

L'articolo 8 individua le condizioni da cui discende la legittimazione al pagamento di dividendi e interessi e al rimborso del capitale.

L'articolo 9 contiene specifiche prescrizioni e condizioni alle quali è possibile costituire vincoli sugli strumenti finanziari digitali: in particolare, i vincoli sugli strumenti finanziari digitali possono essere costituiti unicamente mediante scritturazione nel registro.

L'articolo 10 contiene la disciplina degli adempimenti concernenti i libri sociali, affidando all'emittente il compito di assolvere agli obblighi di aggiornamento dei libri sociali e di formare e tenere il libro dei soci e il libro degli obbligazionisti.

L'articolo 11 contiene la disciplina applicabile nel caso in cui la scritturazione sul registro sia effettuata in favore di una banca o di un'impresa di investimento che agisce in nome proprio e per conto di uno o più clienti.

L'articolo 12 interviene in materia di emissione in forma digitale degli strumenti finanziari, al fine di disciplinare le modalità di pubblicazione in forma elettronica anche tramite il registro per la circolazione digitale, delle informazioni riguardanti l'emissione di azioni, obbligazioni di Spa, Srl, ulteriori titoli di debito diversi dai precedenti, azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR). Si disciplina inoltre il regime di pubblicità digitale delle modifiche di termini e condizioni di emissione dei titoli di debito.

L'articolo 13 fissa gli obblighi del responsabile del registro e del gestore dei sistemi di regolamento titoli DLT (SS DLT: *distributed ledger technology settlement system*) e i sistemi di negoziazione e regolamento DLT (TSS DLT: *distributed ledger technology trading and settlement systems*), che devono garantire la conformità del registro alle caratteristiche prescritte dalla nuova disciplina e dalle relative disposizioni attuative nonché, l'aggiornamento nel continuo, la completezza delle evidenze relative alle informazioni sull'emissione e l'integrità e la sicurezza del sistema, tenendo anche conto delle esigenze di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività illecite.

L'articolo 14 prevede la disciplina da applicarsi nel caso di emissione di stru-

menti finanziari digitali non scritturati presso un SS DLT o un TSS DLT.

L'articolo 15 prevede che l'emittente possa deliberare un mutamento volontario del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali, purché sia consentito dallo statuto o dai termini e dalle condizioni di emissione degli strumenti finanziari digitali. È altresì consentito all'emittente degli strumenti finanziari originariamente soggetti a un diverso regime di circolazione di poterne deliberare la conversione in strumenti finanziari digitali purché lo statuto o i termini e le condizioni di emissione lo consentano e siano oggetto di conversione tutti gli strumenti finanziari appartenenti alla medesima emissione.

L'articolo 16 stabilisce che il soggetto legittimato, ovvero sia il soggetto in favore del quale è avvenuta la scritturazione sul registro, che denunci al responsabile del registro o al gestore del SS DLT o del TSS DLT l'impossibilità di disporre degli strumenti finanziari digitali, ha diritto di ottenere a proprie spese una nuova scritturazione in sostituzione di quella originaria.

L'articolo 17 disciplina le modalità di controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali che possono essere dirette o intermedie.

L'articolo 18 disciplina le modalità di emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso un TSS DLT o un SS DLT.

L'articolo 19 individua i soggetti che possono chiedere l'iscrizione nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale.

L'articolo 20 disciplina il procedimento di iscrizione nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale. In particolare vengono indicate le attività da svolgere da parte Consob ai fini della verifica del rispetto dei requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale.

L'articolo 21 reca la disciplina concernente la cancellazione e sospensione dall'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale. In particolare sono

individuare le condizioni per la cancellazione e i compiti della Consob in materia.

L'articolo 22 attribuisce alla Consob la facoltà di identificare, d'intesa con la Banca d'Italia, i responsabili del registro da considerarsi significativi.

L'articolo 23 impone al responsabile del registro una serie di obblighi relativi, tra l'altro, alla condotta generale, alla necessità di garantire la sicurezza, la continuità operativa e il ripristino del registro, nonché obblighi di informazione al pubblico sulle modalità operative del registro medesimo.

L'articolo 24 stabilisce che i requisiti di idoneità dei soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso responsabili del registro diversi da banche, imprese di investimento o assicurazione e altri emittenti con sede legale in Italia, individuando gli obblighi ai quali tali soggetti devono attenersi in termini di organizzazione interna e in materia di conflitti di interessi. Ulteriori requisiti sono previsti per gli esponenti aziendali dei responsabili del registro qualificati come significativi.

L'articolo 25 disciplina gli obblighi di comunicazione alla Consob per l'organo che svolge la funzione di controllo e per i soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei responsabili del registro. Nel caso dei responsabili del registro significativi, tali comunicazioni devono essere effettuate anche verso la Banca d'Italia.

L'articolo 26 definisce il regime di responsabilità civile del responsabile del registro. Nel corso dell'esame in Senato è stato introdotto l'articolo 26-bis, che al comma 1, ricomprende i responsabili dei registri per la circolazione digitale, di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, nella categoria di «altri operatori non finanziari» ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Il comma 1-bis apporta modifiche al summenzionato articolo 3, che individua i soggetti tenuti agli adempimenti in materia di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

L'articolo 27 affida alla Consob e alla Banca d'Italia la vigilanza sul rispetto degli obblighi e requisiti applicabili ai sensi del decreto in esame, definendone precisamente i contenuti e la ripartizione tra le due autorità. Sono inoltre individuati gli specifici poteri riconosciuti alla Consob e alla Banca d'Italia nei confronti dei responsabili del registro.

L'articolo 28 attribuisce alla Consob il potere di dettare le disposizioni di attuazione della disciplina in esame, precisandone in dettaglio i contenuti.

L'articolo 29 indica la Consob e la Banca d'Italia quali autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2022/858 precisando la ripartizione delle medesime competenze tra le due autorità.

L'articolo 30 prevede sanzioni amministrative per la violazione delle norme del decreto in conversione e delle relative disposizioni attuative.

L'articolo 31 modifica le definizioni contenute nell'articolo 1 del TUF per includervi gli strumenti finanziari emessi mediante tecnologia a registro distribuito.

L'articolo 32 prevede un regime transitorio di iscrizione, a cura della Consob, in un elenco provvisorio dei responsabili del registro. Si prevede inoltre una relazione illustrativa del fenomeno di mercato e dei risultati emersi dall'applicazione della nuova disciplina della circolazione digitale che la Consob e la Banca d'Italia dovranno redigere entro tre anni dall'entrata in vigore del decreto in esame.

L'articolo 33 chiarisce che lo svolgimento, nell'ambito della sperimentazione Fintech e nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione, di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento non implica l'esercizio a titolo abituale di attività riservate e, pertanto, non necessita del rilascio di autorizzazioni.

L'articolo 34 disciplina le eventuali entrate derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 30 del presente decreto e reca la clausola di invarianza finanziaria.

Infine, l'articolo 35 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che nell'Ufficio di presidenza convocato al termine della seduta odierna potranno essere definite le modalità di esame del decreto-legge, la cui conversione in legge dovrà avvenire entro il prossimo 16 maggio.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 2 maggio 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.05 alle 11.10.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici. Atto n. 41 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) .

88

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 2 maggio 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.*

#### **La seduta comincia alle 13.30.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici.**

**Atto n. 41.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte, altresì, che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in esame è fissato per sabato 20 maggio prossimo.

Cede quindi la parola alla relatrice, on. Matteoni, per lo svolgimento della relazione introduttiva.

Nicole MATTEONI (FDI), *relatrice*, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del Regolamento, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica, concernente il regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante « Unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici ».

Al riguardo ricorda che gli istituti storici, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 2005 sono: l'Istituto storico italiano per il medioevo, l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, l'Istituto italiano per la storia antica, l'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, l'Istituto italiano di numismatica e la Domus Mazziniana.

Evidenzia, preliminarmente, che lo schema di decreto in esame è stato redatto – come riportato nella relazione illustrativa e negli altri atti di accompagnamento del provvedimento – al fine precipuo di dare attuazione alla sentenza del TAR del Lazio 4 febbraio 2015, n. 2106, avverso cui

non è stato proposto appello e dunque definitiva, che ha riguardato le modalità di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione della Giunta centrale per gli studi storici e dei componenti del consiglio direttivo e di consulenza scientifica di ciascuno dei suddetti istituti storici, indicate nel regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 2005, nelle parti investite dalla pronuncia del giudice amministrativo.

Segnala che lo schema di decreto in esame si compone di 4 articoli di cui, qui di seguito, illustra sinteticamente i contenuti, rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio Studi per un'analisi più approfondita dei contenuti del provvedimento.

L'articolo 1 reca una serie di modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255.

In particolare con la lettera *a*): 1) viene sostituito il comma 3 dell'articolo 2 relativo all'incarico di presidente della Giunta. La modifica è essenzialmente volta al fine di vincolare il Ministro della cultura, che attualmente ha in materia un'ampia discrezionalità a nominare il Presidente scegliendo tra esperti di riconosciuta fama ovvero tra professori universitari di prima fascia ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca; si dispone, altresì, che il presidente duri in carica 5 anni e che possa essere confermato una sola volta; si dispone, inoltre, la decadenza dall'incarico al momento del collocamento in quiescenza, in analogia con quanto previsto per tutti i componenti degli organi della Giunta medesima e degli istituti della rete scientifica; 2) si sostituisce il comma 4 dell'articolo 2, relativamente alla nomina degli esperti facenti parte del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale. In particolare si prevede

che i quattro esperti, scelti tra le medesime categorie richiamate alla lettera *a*), siano nominati dal Ministro della cultura nell'ambito di terne di candidati (una per ciascun candidato), indicate congiuntamente dal presidente della Giunta e dai direttori degli istituti della rete. Gli esperti durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati solo una volta.

Con la lettera *b*) si interviene sull'articolo 3: 1) il comma 4 è interamente sostituito prevedendo la nomina del direttore con decreto del Ministro della cultura nell'ambito di una terna di candidati designati dal presidente e dagli esperti componenti del consiglio di amministrazione della Giunta, individuati tra le medesime categorie richiamate alle precedenti lettere *a*) e *b*); 2) Il comma 6 è interamente sostituito e dispone che il consiglio direttivo e di consulenza scientifica dei singoli Istituti sia nominato dal Ministro della cultura e sia costituito da quattro componenti, oltre al direttore. I membri sono scelti tra terne di candidati per ciascuna posizione, individuate dal Consiglio di amministrazione della Giunta, e durano in carica cinque anni, potendo essere confermati una sola volta, uniformandoli alla durata del mandato degli esperti componenti il Consiglio di amministrazione della Giunta; 3) il nuovo comma 9 dell'articolo 3 prevede che, in considerazione delle peculiari strutture associative dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano e della Domus Mazziniana, gli statuti e regolamenti di organizzazione e funzionamento di tali istituti siano predisposti in deroga alle norme del presente regolamento, limitatamente alla composizione del consiglio direttivo e di consulenza scientifica, alle nomine del direttore e dei consiglieri ed ai requisiti professionali per esse stabiliti dai commi 4 e 6 del medesimo articolo 3, fermo restando il rispetto del canone dell'autonomia scientifica degli istituti stessi.

Con la lettera *c*) si inserisce il nuovo articolo 3-*bis* in materia di formazione delle terne di candidati: Il meccanismo prescelto prevede che il Ministero della cultura pubblichi un apposito avviso sul sito istituzionale del Ministero per la ma-

nifestazione di interesse da parte dei candidati in possesso dei requisiti previsti dal regolamento. Le candidature sono trasmesse alla Giunta per l'individuazione delle terne da sottoporre al Ministro che provvede alla nomina.

Con la lettera *d)* si interviene sull'articolo 6: 1) viene innanzitutto aggiornata la rubrica dell'articolo, attualmente dedicata, atteso il contenuto della norma, al solo coordinatore amministrativo. Infatti, ai sensi del comma 2, come modificato dal regolamento in esame, il coordinatore sarà coadiuvato da tre funzionari. La rubrica della norma è stata pertanto conseguentemente modificata; 2) il comma 1 è modificato al solo fine di correggere un refuso presente nel testo vigente (alla parola «*eventuali*»); 3) il comma 2 è modificato al fine di prevedere che il coordinatore sia coadiuvato da altri tre funzionari amministrativi scelti tra i dipendenti degli istituti della rete, inserendo a tal fine un ultimo periodo; 4) è introdotto il comma *2-bis*, ai sensi del quale, quando non è possibile far fronte con personale in servizio presso gli Istituti della rete alle esigenze funzionali di cui ai commi 1 e 2, il coordinatore amministrativo e i tre funzionari amministrativi sono individuati con procedure di comando o distacco.

Con la lettera *e)* si inserisce il nuovo articolo *6-bis* al fine di rendere esplicito che gli incarichi di Presidente e di consigliere di amministrazione della Giunta storica nazionale, di direttore e di componente del consiglio direttivo e di consulenza scientifica degli istituti della rete sono svolti a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico, nei limiti previsti dalla normativa vigente, poste a carico dei bilanci della Giunta e dei singoli Istituti di rispettiva appartenenza.

L'articolo 2 dello schema di decreto reca le disposizioni finanziarie.

Il comma 1 prevede che dall'attuazione del regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione dell'articolo 6, comma *2-bis*.

Conseguentemente, il comma 2 reca la copertura finanziaria della predetta dispo-

sizione, chiarendo che agli oneri derivanti dal citato articolo 6, comma *2-bis*, per l'individuazione del coordinatore e dei tre funzionari amministrativi si provvede a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 2554 dello stato di previsione del Ministero della cultura, comunque entro il limite massimo di 200.000 euro annui, a decorrere dal 2023.

Infine, il comma 3 prevede che l'Amministrazione provvede alle restanti attività previste dal presente regolamento avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3 reca disposizioni transitorie volte ad evitare, prevedendo una costituzione graduale dei vari organi, che si verifichi nuovamente il cosiddetto effetto ghiottina determinato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 2005 e censurato dalla sentenza n. 2106 del 2015 del T.A.R. per il Lazio.

Segnala che, in particolare al fine di garantire la continuità degli organi direttivi, il comma 1 detta una disposizione transitoria, in base alla quale i membri degli organi della Giunta e degli istituti restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi che avverrà entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Il comma 2 chiarisce le modalità di nomina in sede di prima applicazione secondo le modifiche introdotte dal presente regolamento, prevedendo una tempistica compatibile con la presentazione delle terne di candidati al Ministro della cultura.

Infine, il comma 3, prevede che, fino al 31 dicembre 2023, qualora non sia possibile provvedere all'individuazione del coordinatore amministrativo e dei tre funzionari amministrativi ai sensi dell'articolo 6, comma *2-bis*, i predetti incarichi possono essere conferiti, previa delibera del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Chiarisce, inoltre, che la disposizione prevede altresì limiti massimi di retribuzione per ciascun incarico, fissati nel massimo di 70.000 euro annui lordi per il coordinatore amministrativo e di 43.000

euro annui lordi per ciascun funzionario amministrativo, comunque entro il complessivo limite massimo di spesa di 200.000 euro annui, come previsto dalla copertura finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2.

L'articolo 4 provvede, per ragioni di coordinamento, all'abrogazione dell'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 2005.

Al riguardo ricorda che il citato articolo 4 prevede che le nomine di competenza dell'allora Ministro per i beni e le attività culturali (ora Ministro della cultura), ad eccezione di quelle previste dall'articolo 2, comma 8 (relative ai componenti del collegio dei revisori dei conti), sono effettuate tra i docenti universitari di ruolo di scienze storiche e discipline affini o tra gli studiosi di chiara fama delle medesime materie. La nomina di due (dei quattro) esperti di cui

all'articolo 2, comma 4, è effettuata dal Ministro (della cultura) nell'ambito di due terne di nominativi proposte dal consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale. Per le nomine di due (su quattro) dei componenti del consiglio direttivo e di consulenza scientifica della medesima Giunta (cui si aggiunge il direttore), di cui all'articolo 3, comma 6, la terna di nominativi è proposta dal direttore dell'Istituto e trasmessa all'allora Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale.

Federico MOLLICONE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	92
Indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia.	
Audizione del Prof. Stefano Corgnati, Vice Rettore per le politiche interne del Politecnico di Torino ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	92
Audizione di rappresentanti di Autonomie Locali Italiane (ALI) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .	92
Audizione di Edoardo ZANCHINI, direttore dell'Ufficio Clima del Comune di Roma ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	93
Audizione di rappresentanti della Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionali (FIAIP) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	93

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Atto n. 38 (Rilievi alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	93
---	----

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 2 maggio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.*

**La seduta comincia alle 11.30.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia.**

**Audizione del Prof. Stefano Corgnati, Vice Rettore per le politiche interne del Politecnico di Torino.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Stefano CORGNATI, *Vice Rettore per le politiche interne del Politecnico di Torino*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ringrazia il professor Corgnati per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**Audizione di rappresentanti di Autonomie Locali Italiane (ALI).**

(*Svolgimento e conclusione*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Alessandro PAGLIA, direttore ufficio progetti di Autonomie Locali Italiane (ALI), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi il presidente Mauro Rotelli.

Mauro ROTELLI, presidente, ringrazia il direttore Alessandro Paglia per il suo intervento. Dichiarò quindi conclusa l'audizione.

**Audizione di Edoardo ZANCHINI, direttore dell'Ufficio Clima del Comune di Roma.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Mauro ROTELLI, presidente, introduce l'audizione.

Edoardo ZANCHINI, direttore Ufficio Clima del Comune di Roma, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Mauro ROTELLI, presidente, ringrazia il direttore Edoardo Zanchini per il suo intervento. Dichiarò quindi conclusa l'audizione.

**Audizione di rappresentanti della Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionali (FIAIP).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Mauro ROTELLI, presidente, introduce l'audizione.

Gian Battista BACCARINI, presidente della Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionali, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Mauro ROTELLI, presidente, ringrazia il presidente Gian Battista Baccharini per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 12.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 2 maggio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.*

**La seduta comincia alle 12.20.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).**

**Atto n. 38.**

(Rilievi alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 27 aprile 2023.

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), rispondendo alla richiesta di precisazioni avanzata nella scorsa seduta dal deputato Simiani, sottolinea che il provvedimento in esame attiene alla semplificazione e all'armonizzazione delle sole procedure di carattere autorizzatorio. Si dichiara in ogni caso disponibile a recepire eventuali contributi, al fine di formulare una proposta di rilievi che sia il più possibile condivisa e nella quale sottolineare, se del caso, eventuali precisazioni sull'ambito di applicazione, anche tenuto conto dell'oggetto del provvedimento.

Marco SIMIANI (PD-IDP) concorda con il relatore sulla necessità di fornire precisazioni, al fine di dare certezza all'ambito di applicazione del provvedimento.

Mauro ROTELLI, presidente, nel concordare con l'opportunità di individuare una formulazione condivisa della proposta di deliberazione, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.30.**

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali di rappresentanti di Confrtrasporto-Confcommercio (in videoconferenza), dell'Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica (UNASCA) e della Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici e Scuole Nautiche (CONFARCA), di Legambiente e di Emobility Italia (in videoconferenza), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti Modifiche al codice della strada in materia di sicurezza stradale dei ciclisti e di limiti di velocità (C. 526 Berruto, C. 718 Santillo e C. 892 Iaria) . 94

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili Ferroviari Riuniti (ANCEFERR), dell'Associazione Operatori Ferroviari E Intermodali (ASSOFERR) (in videoconferenza), dell'Associazione delle Imprese di autotrasporto (ASSOTIR) (in videoconferenza), delle Imprese Ferroviarie nel Trasporto Merci (FERCARGO) e dell'Associazione operatori nel Trasporto ferroviario merci (FERMERCICI) (in videoconferenza), nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante Legge quadro in materia di interporti (C. 703 Rotelli) ..... 94

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 25/2023: Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech. C. 1115 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (*Esame e rinvio*) .. 95

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 2 maggio 2023.*

**Audizioni informali di rappresentanti di Confrtrasporto-Confcommercio (in videoconferenza), dell'Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica (UNASCA) e della Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici e Scuole Nautiche (CONFARCA), di Legambiente e di Emobility Italia (in videoconferenza), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti Modifiche al codice della strada in materia di sicurezza stradale dei ciclisti e di limiti di velocità (C. 526 Berruto, C. 718 Santillo e C. 892 Iaria).**

Le audizioni informali sono state svolte dalle 11.05 alle 11.45.

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 2 maggio 2023.*

**Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili Ferroviari Riuniti (ANCEFERR), dell'Associazione Operatori Ferroviari E Intermodali (ASSOFERR) (in videoconferenza), dell'Associazione delle Imprese di autotrasporto (ASSOTIR) (in videoconferenza), delle Imprese Ferroviarie nel Trasporto Merci (FERCARGO) e dell'Associazione operatori nel Trasporto ferroviario merci (FERMERCICI) (in videoconferenza), nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante Legge quadro in materia di interporti (C. 703 Rotelli).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.50.

**SEDE CONSULTIVA**

Martedì 2 maggio 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

**La seduta comincia alle 12.55.**

**DL 25/2023: Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech.**

**C. 1115 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Elia Longi (FDI), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, per i profili di competenza, sul decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech.

Il decreto-legge in esame reca disposizioni di carattere finanziario e i profili di competenza della Commissione riguardano l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali. Si tratta, argomenta, di un testo di grande complessità, che dovrà essere approfondito con la necessaria attenzione.

Il provvedimento è volto ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 (Capi da I a VII) e ad introdurre misure di semplificazione della sperimentazione FinTech (Capo VIII).

Il citato regolamento dell'Unione europea, al fine di tenere conto della diffusione della tecnologia a registro distribuito (DLT),

di cui le cripto-attività costituiscono una delle principali applicazioni, fornisce un quadro giuridico europeo volto a ricomprendere parte delle cripto-attività nell'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari. La regolamentazione UE viene incontro al fenomeno di cosiddetta tokenizzazione degli strumenti finanziari, ovvero alla rappresentazione digitale di strumenti finanziari nei registri distribuiti o all'emissione di categorie di attività tradizionali in formato tokenizzato per consentirne l'emissione, la custodia e il trasferimento in un registro distribuito.

In estrema sintesi, un registro distribuito – in inglese *Distributed Ledger* – è un *database*, quindi un archivio di informazioni, condiviso e sincronizzato: ogni aggiornamento del registro stesso deve essere approvato secondo uno specifico processo di validazione. La natura distribuita del registro e le differenti modalità di funzionamento dei processi di validazione caratterizzano le criptovalute e le altre *blockchain* nelle quali il processo di validazione non è centralizzato ma può essere, in varia misura, anch'esso distribuito. Un registro distribuito ha quindi una architettura decentralizzata opposta a quella centralizzata tipica per esempio delle banche centrali.

Al fine di consentire lo sviluppo delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e lo sviluppo della tecnologia a registro distribuito, preservando al contempo un livello elevato di tutela degli investitori, integrità del mercato, stabilità finanziaria e trasparenza, ed evitando l'arbitraggio normativo e scappatoie, il regolamento UE crea un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito, tale da consentire a talune infrastrutture di mercato DLT di essere temporaneamente esentate da alcuni requisiti specifici previsti dalla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari che, altrimenti, potrebbero impedire agli operatori di sviluppare soluzioni per la negoziazione e il regolamento delle operazioni in cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari, senza indebolire alcuno

dei requisiti o delle garanzie esistenti applicati alle infrastrutture di mercato tradizionali. L'esperienza acquisita con il regime pilota è volta a individuare eventuali proposte pratiche per un quadro normativo idoneo al fine di apportare adeguamenti mirati alla normativa dell'Unione in materia di emissione, custodia e amministrazione delle attività, negoziazione e regolamento di strumenti finanziari DLT.

Per consentire l'applicazione e l'operatività in Italia del predetto regime pilota, con le disposizioni del Capo I sono disciplinate l'emissione e la circolazione di alcune categorie di strumenti finanziari tramite il ricorso a tecnologie di registro distribuito (*distributed ledger technologies* o DLT) o similari.

Il Capo VIII del decreto in esame introduce misure di semplificazione della sperimentazione FinTech, disciplinata dal decreto-legge n. 34 del 2019 (cosiddetto Crescita). Tale decreto-legge ha previsto una *sandbox* regolamentare: si tratta di un ambiente controllato dove intermediari vigilati e operatori del settore FinTech possono

testare, per un periodo di tempo limitato, prodotti e servizi tecnologicamente innovativi nel settore bancario, finanziario e assicurativo. La sperimentazione avviene in costante dialogo con le autorità di vigilanza (Banca d'Italia, CONSOB e IVASS), potendo eventualmente beneficiare di un regime semplificato transitorio.

La relazione illustrativa del provvedimento in esame rileva che la prima applicazione delle regole che governano la *sandbox* ha evidenziato alcune rigidità che potrebbero non consentire un pieno utilizzo del nuovo strumento a favore dell'innovazione. Sono dunque introdotte misure di semplificazione volte a garantire la più ampia operatività della disciplina introdotta nel 2019.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

**La seduta termina alle 13.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Confartigianato Imprese, CNA, ANIAC e Casartigiani, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo .....	97
Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli e C. 844 Gatta, recanti disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche ..	97

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 2 maggio 2023.*

**Audizione informale di rappresentanti di Confartigianato Imprese, CNA, ANIAC e Casartigiani, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.**

L'audizione si è svolta dalle 13.35 alle 14.10.

**Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli e C. 844 Gatta, recanti disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.**

L'audizione si è svolta dalle 14.15 alle 14.45.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. Testo unificato C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	98
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative</i> ) .....	104

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 2 maggio 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Marcello Gemmato.*

#### La seduta comincia alle 13.50.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.**

**Testo unificato C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 aprile 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte emendative al testo unificato delle proposte di legge C. 384 e abbinate, sono stati presentati 109 emendamenti (*vedi allegato*).

Non essendoci richieste di intervento, dà la parola alla relatrice, deputata Buonguerrieri, e al rappresentante del Governo per l'espressione del parere sulle proposte emendative riferite agli articoli 1 e 2.

Alice BUONGUERRIERI (FDI), *relatrice*, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1, esprimendo altrimenti parere contrario, ad eccezione dell'emendamento Girelli 1.7, sul quale esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato premettendo la parola « anche » al testo proposto.

Invita, quindi, i presentatori al ritiro di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Andrea QUARTINI (M5S), intervenendo sull'emendamento Zanella 1.1, rileva che esso, in quanto soppressivo dell'articolo, appare condivisibile, in considerazione dell'impostazione del testo unificato in esame. Si è scelto, infatti, di redigere una sorta di « atto accusatorio » rispetto a un periodo specifico della pandemia, concentrando l'at-

tenzione sulla sua fase iniziale, all'epoca del Governo Conte II. Sottolinea come tale modo di procedere non risulti trasparente e sia estremamente pericoloso in quanto non si pone l'obiettivo di individuare gli strumenti per potenziare il sistema sanitario nazionale a fronte di sfide future, anche e soprattutto alla luce del fatto che si escludono dall'ambito dell'inchiesta istituzioni quali le regioni, che svolgono un ruolo essenziale in materia di sanità. In proposito evidenzia, anche sulla base della sua precedente esperienza di consigliere della regione Toscana, il ruolo determinante svolto da tutte le regioni nel corso della fase pandemica per quanto riguarda decisioni essenziali come quelle relative all'acquisto di materiali o all'individuazione dei posti letto.

Sottolinea quindi che, ove non si apportano significativi correttivi al testo nella fase emendativa, la Commissione d'inchiesta potrà essere utilizzata solo come una « clava » nel confronto politico e non come un mezzo per perseguire un obiettivo comune rappresentato dal potenziamento della tutela della salute.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nicola STUMPO (PD-IDP), nel ribadire l'auspicio che si possa seguire un approccio condiviso nell'istituzione della Commissione d'inchiesta in oggetto, ricorda come l'unico precedente di una Commissione voluta e imposta nei contenuti dalle sole forze di maggioranza, quella sull'affare Telekom-Serbia, abbia prodotto esiti assai infelici. Rileva che dai pareri espressi dalla relatrice e dal rappresentante del Governo sui primi due articoli del provvedimento emerge come non vi sia una volontà da parte della maggioranza di apportare i correttivi necessari. Ricorda, quindi, che due dei partiti costituenti l'attuale maggioranza, Forza Italia e Lega, hanno avuto responsabilità di governo negli ultimi anni e i loro rappre-

sentanti sono stati parte attiva nella gestione della pandemia.

Invita, quindi, ad evitare di politicizzare l'inchiesta parlamentare, entrando invece nel merito di questioni specifiche utili per apportare interventi correttivi. Dichiaro che se non vi è volontà da parte delle forze di maggioranza di un'apertura al confronto, le opposizioni sono pronte a trarre le dovute conseguenze, utilizzando tutti gli strumenti democratici a disposizione. In conclusione, annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento Zanella 1.1.

Luana ZANELLA (AVS) chiarisce che il proprio emendamento 1.1, interamente soppressivo dell'articolato, ha un valore politico e simbolico, anche alla luce delle audizioni svolte, in risposta a un testo unificato che contiene una modalità di lettura « parziale » rispetto ad un periodo drammatico per il Paese. Rileva che le forze di maggioranza si comportano come se fossero ancora all'opposizione, senza cercare un coinvolgimento di tutti i gruppi parlamentari.

Osserva che, a suo avviso, sarebbe stato più utile lo svolgimento di un'indagine conoscitiva per esaminare e approfondire in maniera serena le problematiche emerse nel corso della pandemia. Ritenendo incomprendibile che il ruolo svolto dalle regioni venga tenuto al di fuori dall'ambito dell'inchiesta, auspica che vi sia un cambio di direzione rispetto a quanto sinora previsto.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) dichiara di comprendere le motivazioni alla base dell'emendamento in discussione in quanto l'impostazione che viene data alla Commissione d'inchiesta non sembra rispettare lo spirito dell'articolo 82 della Costituzione in quanto si parte da una sorta di « presunzione di colpevolezza » dei soggetti coinvolti nella gestione della pandemia.

Ritiene utile chiarire, in qualità di presidente della Commissione d'inchiesta sull'emergenza COVID-19 in Lombardia nella passata legislatura, che tale organismo non aveva, ovviamente, gli stessi poteri dell'au-

torità giudiziaria previsti dalla Costituzione per le Commissioni d'inchiesta parlamentari e che essa ha svolto i propri lavori acquisendo documentazione nonché attraverso lo svolgimento di audizioni.

Nell'invitare a un atteggiamento di maggiore apertura rispetto alle proposte emendative con le quali si vuole meglio delimitare il perimetro di analisi della Commissione, dichiara che i deputati del Partito Democratico non parteciperanno alla votazione dell'emendamento 1.1 affinché non passi il messaggio che non vi è, da parte della maggioranza, la volontà di approfondire quanto accaduto nel corso della gestione dell'emergenza pandemica. Ricorda, in ogni caso, che vi è stata una responsabilità trasversale in tale gestione, per quel riguarda sia le forze politiche coinvolte sia i soggetti istituzionali competenti, a partire dalle regioni.

Vittoria BALDINO (M5S), ricollegandosi all'intervento svolto dal collega Quartini, dichiara che il suo gruppo non è aprioristicamente contrario a una Commissione d'inchiesta sulla gestione del COVID purché essa non abbia un fine inquisitorio ma serva piuttosto a migliorare la risposta in vista di possibili crisi future.

Ritiene che un approccio del genere è tanto più necessario in quanto fino a prima dell'insorgere della pandemia non era ipotizzabile un evento di questo tipo e con le caratteristiche che ha avuto la pandemia di COVID-19. Reputa opportuno che l'inchiesta coinvolga tutti i soggetti coinvolti, comprese le regioni, in ragione delle loro competenze in ambito sanitario, previste dal Titolo V della Costituzione.

La Commissione respinge l'emendamento Zanella 1.1.

Andrea QUARTINI (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.2 attraverso il quale si propone di eliminare il riferimento al mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale dall'articolo 1 del testo unificato in esame, che indica la finalità dell'inchiesta parlamentare. Ritiene infatti che tale specificazione sia ultronea

rispetto all'oggetto dell'inchiesta, oltre a presumere una responsabilità. Rileva in proposito che un'emergenza pandemica avrebbe potuto manifestarsi anche con modalità di trasmissione differenti ed essere causata da agenti patogeni di natura diversa e che ciò avrebbe comportato il coinvolgimento di specialisti di diversi settori, segnalando pertanto che non è possibile dare per scontate le modalità con cui sarebbe dovuto avvenire l'aggiornamento in questione.

Invita quindi a riconsiderare il parere espresso in quanto la proposta emendativa da lui presentata appare ragionevole, anche dal punto di vista giuridico.

Nicola STUMPO (PD-IDP), condividendo sostanzialmente le considerazioni svolte dal collega Quartini, ricorda che l'attuale sottosegretario Gemmato nel corso dell'emergenza ha più volte dichiarato che a suo avviso dopo la prima fase non doveva più parlarsi di pandemia ma piuttosto di endemia.

Sottolinea che l'Italia è stato il primo Paese europeo nel quale si sono manifestati in maniera certa casi di COVID-19 e che non era in ogni caso possibile che un piano pandemico prevedesse misure specifiche rispetto a una patologia del tutto nuova, che nella fase iniziale non si sapeva assolutamente come affrontare. Ricorda, in proposito, che all'inizio dell'emergenza l'allora deputata Baldini condusse una battaglia solitaria per l'utilizzo delle mascherine anche nelle aule parlamentari, non condivisa da quasi tutti gli altri deputati che si attevano, al momento, alle indicazioni fornite dall'Organizzazione mondiale della sanità.

Nel ribadire che la Commissione d'inchiesta non dovrebbe essere uno strumento di propaganda politica, ritiene utile segnalare che a oltre sei mesi dall'insediamento del Governo Meloni – periodo corrispondente a quello trascorso dal giuramento del Governo Conte II all'insorgere in Italia della pandemia – il piano pandemico risulta tuttora non aggiornato nonostante ora si abbia a disposizione una mole di dati estremamente più rilevante rispetto a possibili emergenze. Nel sottolineare ancora una

volta che la Commissione d'inchiesta dovrebbe essere frutto di una visione condivisa da tutte le forze politiche, ricorda che, a suo avviso giustamente, negli ospedali è ancora previsto in molti casi l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale in quanto il COVID-19 è tuttora pericoloso per le persone in condizioni di fragilità.

Ritiene che l'approvazione dell'emendamento 1.2 potrebbe dare un segnale rispetto alla volontà di dare un'impostazione diversa alla Commissione di inchiesta.

Carmen DI LAURO (M5S) sottolinea con rammarico il fatto che il testo unificato che le opposizioni stanno cercando di emendare contiene in molte parti, come quella su cui interviene l'emendamento in discussione, termini ed espressioni inappropriati, che sembrano già dare per assodato l'accertamento di una responsabilità diretta sui fatti oggetto dell'inchiesta da parte di soggetti politici o amministrativi. Evidenzia che il suo gruppo è da sempre favorevole a far luce sui comportamenti dei soggetti che ricoprono incarichi pubblici e sulle vicende che li hanno coinvolti, ma a condizione che la posizione di chi indaga sia scevra da posizioni preconcepite.

La Commissione respinge l'emendamento Quartini 1.2.

Nicola STUMPO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.3, a sua prima firma, rileva come esso si ponga l'obiettivo di evitare sovrapposizioni di competenze tra poteri dello Stato. Evidenzia che, dal suo punto di vista, sia del tutto inappropriato che la istituenda Commissione di inchiesta venga incaricata di indagare, con gli stessi poteri, sugli stessi fatti sui quali sta ora indagando la procura di Bergamo. Si chiede cosa accadrebbe, ad esempio, se l'organo giudiziario e quello parlamentare giungessero a conclusioni opposte.

Afferma di essere particolarmente sorpreso del mancato accoglimento dell'emendamento in oggetto da parte della relatrice, che dimostra come la scelta di non inserire nel testo una clausola che impedisca una sovrapposizione con i lavori degli organi

giudiziari non sia una mera svista, ma al contrario una precisa scelta politica.

Andrea QUARTINI (M5S) evidenzia come la scelta, da parte della relatrice, di non accettare la proposta contenuta nell'emendamento in esame sembra tralasciare del tutto quanto emerso nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione nella prima fase dell'esame del provvedimento. Si riferisce in particolare all'audizione del professor Luciani, insigne costituzionalista, che aveva sottolineato l'inopportunità di istituire una Commissione di inchiesta con le indagini giudiziarie ancora in corso, con il rischio di venir meno al principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato. Osserva come l'indifferenza della maggioranza nei confronti di tali rilievi lasci intravedere un intento meramente inquisitorio più che autenticamente ispirato dal fine di conoscere la verità su quanto avvenuto in momenti molto complessi della vita del Paese.

La Commissione respinge l'emendamento Stumpo 1.3.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia un voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Zanella 1.4, evidenziando come esso cerchi di correggere uno dei principali aspetti problematici contenuti nel testo unificato in esame, quello di tralasciare completamente, tra i compiti della istituenda Commissione di inchiesta, l'indagine su quanto avvenuto a livello regionale.

Andrea QUARTINI (M5S), evidenziando come l'emendamento in esame sia molto simile a quello successivo, proposto dal suo gruppo, stigmatizza con forza la scelta della maggioranza di non voler indagare su quanto avvenuto nei diversi territori del Paese. Al contrario, un'indagine che valorizzi le differenze che si sono riscontrate nelle diverse aree geografiche sarebbe a suo avviso quella più opportuna dal punto di vista scientifico, se è vero che il virus, come efficacemente sostenuto da molti esperti, ha col-

pito diversamente sul territorio proprio perché ha saputo « approfittare » di fragilità già esistenti, dando così luogo a una sindemia più che ad una pandemia. Osserva, ad esempio, come in molti abbiano messo in relazione i danni, assai cospicui, registrati in Lombardia e nelle altre regioni settentrionali del Paese con l'altissimo livello di inquinamento che si riscontra nell'area della pianura padana. La stessa considerazione vale per l'analisi delle politiche sanitarie di risposta al virus, che sono state diverse sul territorio: su questo versante cita, a titolo esemplificativo, il contributo alla diffusione del contagio dato dalla politica di contenimento attuata in alcune regioni per quanto concerne le residenze sanitarie assistenziali. Voler indagare sulle vere cause di quanto avvenuto senza consentire che l'analisi venga disaggregata territorialmente costituisce a suo avviso un atteggiamento non serio e fa venire il dubbio che il vero obiettivo della maggioranza non sia quello di analizzare ciò che non ha funzionato per evitare che possa ripetersi in futuro bensì quello di colpire gli avversari politici.

La Commissione respinge l'emendamento Zanella 1.4.

Vittoria BALDINO (M5S) chiede alla relatrice, onorevole Buonguerrieri, la ragione del parere espresso nei confronti dell'emendamento Sportiello 1.5, sostenendo la necessità della sua approvazione.

Alice BUONGUERRIERI (FDI), confermando il parere già espresso, afferma che la Commissione d'inchiesta che si intende istituire è una Commissione di inchiesta di livello nazionale, e che pertanto il suo compito non può che essere quello di indagare su quanto avvenuto a livello centrale. Coglie l'opportunità anche per evidenziare, in relazione all'emendamento Stumpo 1.3, già respinto, come non possa esservi alcuna sovrapposizione tra le competenze della Commissione di inchiesta e le indagini svolte dalla procura di Bergamo, atteso che la prima intende accertare responsabilità politiche, la seconda responsabilità penali.

Vittoria BALDINO (M5S) si rammarica per quanto affermato dalla relatrice, che ammette platealmente che l'intento della maggioranza è quello di indagare esclusivamente le responsabilità dal Governo centrale, tralasciando del tutto, volutamente, le eventuali responsabilità di quanto avvenuto nelle singole regioni. Si tratta di un comportamento a suo avviso grave, che dimostra una volontà inquisitrice, che sceglie i responsabili a seconda della convenienza politica, e che pertanto presume la responsabilità ancor prima di accertarla.

Osserva, peraltro, come costituisca un paradosso il fatto che a impedire un approfondimento sulle diverse scelte operate dalle regioni siano forze politiche che si vantano di sostenere il regionalismo differenziato. Prendendo atto dell'atteggiamento di chiusura dalla maggioranza, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo nei confronti dell'emendamento Sportiello 1.5.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) concorda con quanto affermato dalla collega Baldino, cogliendo nella risposta fornita dalla relatrice la conferma che l'obiettivo che si intende centrare con l'istituzione della Commissione di inchiesta non è capire davvero quali siano stati gli errori compiuti, per evitare di ripeterli in futuro, ma colpire l'avversario politico. Si rammarica particolarmente di questo evidenziando che, a suo avviso, se c'è un errore che emerge chiaramente da quanto avvenuto durante l'epidemia, soprattutto in Lombardia, è proprio la mancanza di una collaborazione adeguata tra livelli diversi di Governo. Se la Commissione d'inchiesta non potrà approfondire quest'aspetto, non potrà fornire alcun contributo all'effettiva comprensione di quanto avvenuto.

Andrea QUARTINI (M5S) torna, in merito all'emendamento Sportiello 1.5, su quanto già affermato in merito all'emendamento Zanella 1.4, sottolineando che l'impatto differenziato che l'epidemia ha avuto sul territorio è dipeso, inevitabilmente, anche dalle diverse risposte sanitarie che le varie regioni hanno offerto. Se si intende impedire alla Commissione di inchiesta di

entrare in questo livello di approfondimento, a suo avviso, si dimostra di agire in malafede.

La Commissione respinge l'emendamento Sportiello 1.5.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

## ALLEGATO

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. Testo unificato C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone.**

## PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

*Sopprimerlo.**Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 7.***1.1.** Zanella.*Al comma 1, sopprimere le parole: e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale.***1.2.** Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.*Al comma 1, dopo le parole: del piano pandemico nazionale aggiungere le seguenti: , sugli aspetti al momento non oggetto d'inchiesta o di indagine da parte dell'autorità giudiziaria.***1.3.** Stumpo, Furfaro, Girelli, Malavasi, Ciani.*Al comma 1, sostituire le parole: nel territorio nazionale con le seguenti: a livello nazionale e regionale.***1.4.** Zanella.*Al comma 1, dopo le parole: nel territorio nazionale aggiungere le seguenti: e nelle singole regioni e province autonome.***1.5.** Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini.*Al comma 1, sopprimere le parole: la prontezza e.***1.6.** Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini.*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , al fine di fronteggiare una possibile e futura nuova pandemia di questa portata e gravità.***1.7.** Girelli, Furfaro, Stumpo, Malavasi, Ciani.*Al comma 2, sostituire le parole: la fine della XIX legislatura con le seguenti: diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.***1.8.** Stumpo, Furfaro, Girelli, Malavasi, Ciani.*Al comma 2, sostituire le parole: la fine della XIX legislatura con le seguenti: diciotto mesi dalla sua istituzione, rinnovabili solo una volta.***1.9.** Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.*Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: La Commissione riferisce altresì alle Camere annualmente con relazioni periodiche specifiche o con relazioni generali ed ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.***1.10.** Girelli, Furfaro, Stumpo, Malavasi, Ciani.

## ART. 2.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da quindici senatori e da quindici deputati con le seguenti: da venti senatori e da venti deputati.*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: due segretari con le seguenti: quattro segretari;*

b) *al comma 4, primo periodo, ovunque ricorra, sostituire le parole: due segretari con le seguenti: quattro segretari.*

**2.1.** Zanella.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da quindici senatori e da quindici deputati con le seguenti: da diciotto senatori e da diciotto deputati e sostituire le parole: un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento con le seguenti: almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica e di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati.*

**2.2.** Schullian.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento con le seguenti: almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica e di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati.*

**\* 2.4.** Schullian.**\* 2.5.** Lupi.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , garantendo l'equilibrio della rappresentanza di genere.*

**2.6.** Zanella.

*Al comma 2, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: quindici giorni.*

**2.7.** Zanella.

## ART. 3.

*Sostituirlo con il seguente:*

## Art. 3.

*(Compiti della Commissione)*

## 1. La Commissione ha il compito di:

a) svolgere indagini e valutare l'efficacia, la tempestività e i risultati delle misure adottate da enti e da organismi nazionali, regionali e locali al fine di contrastare, prevenire, ridurre o mitigare l'impatto dell'epidemia di COVID-19;

b) indagare sulle cause e sulle responsabilità delle scelte strategiche per contrastare l'epidemia di COVID-19, sull'eventuale presenza di fenomeni speculativi, illeciti e corruttivi, sull'allocazione e sulla gestione delle risorse da parte del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali e sulle modalità di affidamento degli appalti pubblici e di selezione del personale medico, acquisendo tutti gli elementi utili per fare chiarezza sui rapporti tra politica e sanità pubblica e privata;

c) valutare l'efficacia e i risultati delle attività dell'Istituto superiore di sanità, del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020, e degli altri organi, commissioni o comitati di supporto ai decisori politici a ogni livello;

d) valutare l'efficacia delle indicazioni fornite al Governo italiano da organizzazioni e organismi internazionali e, in particolare, dall'Organizzazione mondiale della sanità e il relativo impatto sul Servizio sanitario nazionale, nonché l'efficacia e la

trasparenza della comunicazione istituzionale svolta dal Governo nell'illustrazione delle misure adottate per contrastare la pandemia;

*e)* verificare eventuali inadempienze o ritardi nonché comportamenti illeciti o illegittimi da parte delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, e dei soggetti pubblici o privati operanti nei settori scientifico, sanitario, produttivo e commerciale o aventi funzioni di controllo, accertando in particolare il livello di attenzione e la capacità di intervento nelle attività di prevenzione, di cura e di assistenza;

*f)* verificare i contratti di appalto e di concessione e le operazioni di acquisto per la realizzazione di strutture sanitarie destinate ai pazienti affetti da COVID-19;

*g)* svolgere indagini relative alla negoziazione degli acquisti delle dosi di vaccino destinate all'Italia nonché all'efficacia del piano vaccinale predisposto, anche con riguardo alla tempestiva vaccinazione delle categorie dei soggetti più fragili;

*h)* verificare il grado di efficacia delle attività profilattiche e terapeutiche poste in essere e la loro corrispondenza ai piani nazionali e regionali contro le pandemie, anche con riferimento alla prestazione delle cure domiciliari e alla predisposizione di forme di assistenza sanitaria e socio-sanitaria nei confronti delle categorie dei soggetti più fragili;

*i)* verificare il corretto funzionamento delle procedure, delle tecnologie e degli strumenti impiegati per la prenotazione dei tamponi e dei vaccini da parte delle strutture sanitarie e delle regioni;

*l)* valutare in forma comparativa l'approccio degli Stati esteri nei confronti della pandemia di COVID-19, analizzando le normative e le prassi adottate, con particolare riferimento agli Stati dell'Unione europea;

*m)* individuare eventuali incongruità e carenze della normativa vigente al fine di garantire la tempestività e la qualità degli interventi relativi all'epidemia di COVID-19;

*n)* verificare lo stato di attuazione delle politiche sanitarie e socio-sanitarie nel territorio nazionale, controllando la qualità dell'offerta di servizi ai cittadini utenti, l'adeguatezza delle condizioni di accesso, con particolare riferimento ai livelli essenziali di assistenza, nonché la gestione del rischio clinico, la sicurezza delle cure, la dotazione infrastrutturale e tecnologica e il numero dei posti letto per pazienti in fase acuta e subacuta nei reparti di terapia intensiva;

*o)* valutare lo stato di realizzazione delle reti di assistenza sanitaria territoriale e domiciliare, anche sotto il profilo della garanzia della continuità assistenziale e ai fini dell'eliminazione o della riduzione dei ricoveri impropri;

*p)* valutare la congruità delle misure di chiusura delle scuole, attuate a partire dai primi giorni della pandemia, rispetto ai livelli di rischio effettivamente accertati all'interno degli istituti scolastici, nonché valutare l'adeguatezza degli approvvigionamenti concretamente garantiti alle scuole per quanto attiene ai dispositivi di didattica a distanza e ai relativi *software*, agli strumenti igienico-sanitari per la prevenzione della diffusione del virus e all'acquisto di banchi e sedie per garantire il distanziamento interpersonale;

*q)* verificare la qualificazione dell'assistenza ospedaliera anche in direzione dell'alta specialità;

*r)* valutare le motivazioni che hanno determinato l'impossibilità di realizzare una campagna diagnostica completa della popolazione, anche prevedendo la somministrazione di tamponi rapidi gratuiti per tutti i cittadini;

*s)* valutare l'applicazione del sistema dei raggruppamenti omogenei di diagnosi, effettuando un'analisi comparativa dei ricoveri;

*t)* valutare la qualità delle prestazioni socio-sanitarie nella fase acuta della patologia da parte della rete sanitaria territoriale e di quella ospedaliera;

*u)* monitorare l'attività di formazione continua in medicina, di cui al decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al fine di verificare la sussistenza di livelli di efficienza e di uniformità applicativa del sistema della formazione continua dei professionisti sanitari nell'ambito regionale e nazionale;

v) indagare sul funzionamento, nel territorio nazionale, del numero per l'emergenza-urgenza 118 e degli altri numeri verdi o di riferimento nazionali, regionali e locali per le emergenze;

z) verificare le procedure e i criteri adottati in relazione alla classificazione dei farmaci, prescritti ai pazienti affetti da COVID-19, al di fuori delle condizioni autorizzate (cosiddetta somministrazione « *off-label* »);

aa) accertare la corretta corrispondenza dei criteri utilizzati per determinare l'ordine di priorità tra le categorie dei soggetti destinatari della somministrazione delle dosi vaccinali, nonché il rispetto dell'ordine di priorità previsto a livello normativo da parte delle regioni e delle strutture impegnate sul territorio nella somministrazione dei trattamenti vaccinali;

bb) misurare la qualità e l'efficacia dei trattamenti sanitari e la valutazione dei relativi esiti, anche con riferimento alle differenze di esito in base alla regione, all'azienda sanitaria locale, all'ospedale o al servizio di appartenenza nonché al livello socio-economico dei cittadini;

cc) valutare l'efficacia del coordinamento tra le principali istituzioni di vertice impegnate nel contrasto dell'epidemia, tra le quali il Governo, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e l'Istituto superiore di sanità;

dd) monitorare il numero e la qualità degli eventuali errori sanitari compiuti da

personale sanitario nelle strutture sanitarie pubbliche e private e misurarne l'incidenza in termini di perdite di vite umane e di altri danni alla salute dei pazienti, individuando le principali categorie alle quali sono riconducibili;

ee) individuare idonee soluzioni per il miglioramento dei controlli di qualità sulle strutture sanitarie pubbliche e private e ogni altro intervento correttivo utile a migliorare la qualità del Servizio sanitario nazionale;

ff) verificare eventuali condizionamenti intervenuti da parte della criminalità organizzata nella gestione dell'epidemia di COVID-19, a livello nazionale, regionale o locale;

gg) con riferimento al tema dell'edilizia sanitaria, verificare l'impiego dei finanziamenti disponibili, lo stato dei controlli sulle opere incompiute e l'attivazione di interventi di finanziamento dei progetti e acquisire elementi sullo stato di conservazione e sui livelli delle dotazioni tecnologiche delle strutture ospedaliere esistenti nel territorio nazionale, al fine di verificarne il grado di sicurezza, affidabilità, efficienza e comforto nonché di formulare proposte in ordine alle modalità con cui procedere, ove necessario, alla riqualificazione delle strutture esistenti, indicando nuovi modelli di progettazione, realizzazione e gestione anche per renderne omogenee la diffusione e la qualità nel territorio nazionale;

hh) verificare le procedure amministrative per l'approvvigionamento, anche da Stati esteri, di farmaci, dispositivi di protezione individuale, macchinari, compresi ventilatori polmonari, reagenti e materiali diagnostici, nonché per la realizzazione di strutture ospedaliere destinate ai pazienti affetti da COVID-19;

ii) verificare l'eventuale esistenza di attività illecite nell'ambito della produzione e del confezionamento di prodotti medicali e dispositivi sanitari, di attività speculative per quanto concerne i prezzi di vendita, di pratiche commerciali sleali e di episodi di agguattaggio o di abuso di informazioni privilegiate;

ll) acquisire elementi conoscitivi:

1) sullo stato di attuazione, sull'organizzazione e sul reale funzionamento, nell'ambito delle aziende sanitarie locali, dei distretti socio-sanitari, con riferimento anche all'integrazione socio-sanitaria nella gestione delle fasi *post-acute*;

2) sullo stato dei procedimenti di attivazione delle agenzie sanitarie regionali;

3) sull'adeguatezza delle strutture e delle dotazioni tecnologiche sanitarie, valutando in particolare l'attuazione degli adempimenti relativi al programma straordinario di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, a livello regionale, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

4) sull'efficienza delle modalità di erogazione dei medicinali da parte dei servizi sanitari delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405;

5) sullo sviluppo e sull'incremento dei servizi erogati dalle farmacie ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153;

6) sulle attività di promozione e di supporto all'individuazione e allo sviluppo di terapie innovative da applicare in caso di infezione da COVID-19;

7) sulla produzione e sulla distribuzione nel territorio nazionale delle dosi di vaccino concordate con le imprese secondo i contratti con le medesime stipulati, nonché su eventuali casi di interposizione di intermediari, o sedicenti tali, per l'approvvigionamento di vaccini o di materiale sanitario da parte delle pubbliche amministrazioni.

**3.1.** Faraone, Bonetti.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 3.

*(Compiti della Commissione)*

1. La Commissione ha il compito di:

a) svolgere tutte le indagini necessarie per valutare l'efficacia la tempestività e i

risultati conseguiti dalle misure adottate in ambito nazionale, regionale e locale volte a prevenire, contrastare, ridurre o mitigare l'impatto dell'epidemia da COVID-19, individuando le soluzioni organizzative e il coordinamento tra le principali istituzioni nazionali, regionali, locali nell'azione di contrasto all'epidemia di COVID-19;

b) verificare l'esistenza e l'aggiornamento costante dei Piani pandemici nazionali e regionali con l'attuazione di quanto previsto in particolare nelle fasi interpanemiche;

c) verificare lo stato di attuazione da parte delle regioni delle politiche sanitarie e sociosanitarie nel territorio nazionale, con particolare riguardo per la qualità dell'offerta dei servizi ai cittadini, allo standard delle condizioni di accesso, in relazione ai livelli essenziali di assistenza nonché alla gestione del rischio clinico, la sicurezza delle cure, la dotazione infrastrutturale e tecnologica, e il numero di posti letto per pazienti acuti e subacuti nei reparti di terapia intensiva allo scopo di migliorare l'offerta dei servizi ai cittadini sul tutto il territorio nazionale ed individuare soluzioni per un maggiore controllo di qualità sulle strutture sanitarie pubbliche e private;

d) comprendere le cause per cui si sia registrata inizialmente la mancanza di strumenti indispensabili per il contrasto all'epidemia, quali tamponi, mascherine, dispositivi di protezione individuale, ingressi separati nelle strutture sanitarie per le persone positive al COVID-19, formazione specifica del personale sanitario;

e) individuare i motivi della diversa capacità di effettuare tamponi che si è registrata nella prima fase dell'epidemia tra regioni di analoga popolazione, evidenziando anche eventuali vincoli burocratici che abbiano impedito la realizzazione di misure emergenziali indispensabili quali i test in autosomministrazione che si sono dimostrati in grado di tracciare i positivi asintomatici.

**3.2.** Girelli, Furfaro, Stumpo, Malavasi, Ciani.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dal Governo e dalle sue strutture di supporto con le seguenti: da istituzioni e organismi nazionali e regionali.*

**3.3.** Zanella.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dal Governo con le seguenti: da enti e da organismi nazionali, regionali e locali.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: ai decisori politici a ogni livello.*

**3.4.** Faraone, Bonetti.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dal Governo aggiungere le seguenti: e dalle regioni e dalle province autonome e sostituire la parola: sue con la seguente: loro.*

**3.5.** Di Lauro, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e dalle sue strutture di supporto con le seguenti: , dalle sue articolazioni ed uffici territoriali, dalle sue strutture di supporto operative, dalle regioni e dalle rispettive articolazioni operative di supporto, nonché dagli enti locali e relative strutture di supporto.*

*Conseguentemente, sopprimere le lettere dalla b) alla gg).*

**3.6.** Stumpo, Furfaro, Girelli, Malavasi, Ciani.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e dalle sue strutture di supporto con le seguenti: , dalle sue articolazioni ed uffici territoriali, dalle sue strutture di supporto operative, dalle regioni e dalle rispettive articolazioni operative di supporto, nonché dagli enti locali e relative strutture di supporto.*

**3.7.** Girelli, Furfaro, Stumpo, Malavasi, Ciani.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: elaborati dal Governo aggiungere le seguenti: e dalle regioni e dalle province autonome e sostituire la parola: sue con la seguente: loro.*

**3.8.** Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o comunque sottoposti alla sua attenzione.*

**3.9.** Zanella.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: o comunque sottoposti alla sua attenzione con le seguenti: nonché dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.*

**3.10.** Zanella.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché quelli elaborati o sottoposti all'attenzione delle regioni e degli enti locali.*

**3.11.** Stumpo, Furfaro, Girelli, Malavasi, Ciani.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: accertare le ragioni del mancato aggiornamento con le seguenti: indagare sull'aggiornamento.*

**3.12.** Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: piano pandemico nazionale con le seguenti: Piano nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale.*

*Conseguentemente, ovunque ricorra nel testo, sostituire le parole: piano pandemico nazionale con le seguenti: Piano nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale.*

**3.13.** Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:* da parte di tutti i Governi che si sono succeduti dal 2006 ad oggi, compreso il Governo in carica.

**3.14.** Girelli, Furfaro, Stumpo, Malavasi, Ciani.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:* e dei correlati piani regionali.

**3.15.** Di Lauro, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole:* accertare i motivi della mancata attivazione del piano pandemico nazionale allora vigente *con le seguenti:* verificare l'adozione delle misure previste nel Piano nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale e nei correlati Piani regionali.

**3.16.** Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole:* dell'emanazione da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) di provvedimenti finalizzati all'adozione degli strumenti nazionali di preparazione e risposta ad una eventuale emergenza pandemica e successivamente alla *con le seguenti:* della.

**3.17.** Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

**3.18.** Stumpo, Furfaro, Girelli, Malavasi, Ciani.

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole:* accertare le ragioni per cui il piano pandemico nazionale e la sua attivazione non sono stati *con le seguenti:* verificare se il Piano nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale e i Piani regionali correlati e la loro attivazione siano

stati e sostituire le parole: organismi istituiti dal Governo *con le seguenti:* organismi istituiti per l'emergenza dal Governo e dalle regioni e dalle province autonome.

**3.19.** Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole:* istituiti dal Governo *aggiungere le seguenti:* , dalle regioni e dagli enti locali.

**3.20.** Stumpo, Furfaro, Girelli, Malavasi, Ciani.

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: , quali a titolo d'esempio fino alla fine della lettera.*

\* **3.21.** Di Lauro, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi.

\* **3.22.** Girelli, Furfaro, Stumpo, Malavasi, Ciani.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**3.23.** Stumpo, Furfaro, Girelli, Malavasi, Ciani.

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

f) indagare sul monitoraggio dell'andamento della pandemia e sulla redazione del relativo piano sanitario nazionale di contrasto.

**3.24.** Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole:* esaminare la natura *con le seguenti:* verificare i compiti.

**3.25.** Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole:* la natura.

**3.26.** Girelli, Furfaro, Stumpo, Malavasi, Ciani.

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole:* incaricata di coordinare ogni iniziativa relativa al virus SARS-CoV-2, costituita con le seguenti: riunita.

**3.27.** Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini.

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole:* costituiti, anche dalle regioni e dalle province autonome, per far fronte all'emergenza.

**3.28.** Di Lauro, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi.

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole:* delle normative *aggiungere le seguenti:* regionali e *dopo le parole:* dello Stato italiano *aggiungere le seguenti:* e delle singole regioni e province autonome.

**3.29.** Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole:* compreso il regolamento sanitario internazionale adottato dalla 58<sup>a</sup> Assemblea mondiale della sanità il 23 maggio 2005 ed entrato in vigore il 15 giugno 2007,.

**3.30.** Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini.

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole:* Stato italiano *aggiungere le seguenti:* , gli organismi europei.

**3.31.** Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

**3.32.** Stumpo, Furfaro, Girelli, Malavasi, Ciani.

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole:* ritiro del rapporto con le seguenti: rapporto dell'OMS.

**3.33.** Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello.

*Al comma 1, lettera m), sostituire la parola:* valutare con la seguente: verificare.

**3.34.** Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

*Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nonché valutare la tempestività dell'applicazione di tali misure da parte delle regioni, degli enti locali e dei loro organi tecnici di supporto.

**3.35.** Girelli, Furfaro, Stumpo, Malavasi, Ciani.

*Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole:* e come questi ultimi ne abbiano dato attuazione.

**3.36.** Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

*Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:*

*m-bis)* verificare la tempestività e l'adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti che le regioni e le province autonome e le loro strutture di supporto hanno fornito alla popolazione e a tutti i soggetti o enti, pubblici e privati, a qualsiasi titolo coinvolti nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica.

**3.37.** Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

*Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:*

*m-bis)* valutare se le difformità nell'applicazione delle indicazioni del Governo da parte delle singole regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali abbia inciso sulla diversa diffusione del virus SARS-CoV-2 a livello regionale e locale.

**3.38.** Stumpo, Furfaro, Girelli, Malavasi, Ciani.

*Al comma 1, lettera n), sostituire la parola: valutare con la seguente: verificare.*

**3.39.** Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello.

*Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: dal Governo e dalle sue con le seguenti: dal Governo, dalle regioni e dalle province autonome e dalle loro e dopo le parole: Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: e dei servizi sanitari regionali.*

**3.40.** Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

*Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: e dalle sue strutture di supporto con le seguenti: , dalle sue strutture di supporto, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali.*

**3.41.** Girelli, Furfaro, Stumpo, Malavasi, Ciani.

*Al comma 1, lettera n), sostituire le parole da: sotto il profilo fino alla fine della lettera con le seguenti: , nonché da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle aziende sanitarie locali sotto il profilo del potenziamento del Servizio sanitario nazionale e delle sue dotazioni nel corso dell'emergenza pandemica.*

**3.42.** Zanella.

*Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: presenti immediatamente prima dell'emergenza pandemica e poi acquistati dal Governo e dalle sue strutture di supporto e distribuiti alle Regioni con le seguenti: in dotazione alle strutture sanitarie sul territorio immediatamente prima dell'emergenza pandemica e poi acquistati dal Governo, dalle regioni e dalle province autonome e dalle loro strutture di supporto,*

nonché dalle ulteriori stazioni appaltanti, e distribuiti.

**3.43.** Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

*Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché verificare la qualità e la quantità dei dispositivi di protezione individuale, dei dispositivi medici, dei materiali per gli esami di laboratori eventualmente acquistati direttamente dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.*

**3.44.** Stumpo, Furfaro, Girelli, Malavasi, Ciani.

*Al comma 1, sopprimere le lettere p) e q).*

**3.45.** Girelli, Furfaro, Stumpo, Malavasi, Ciani.

*Al comma 1, lettera q), sostituire le parole: nella fase iniziale della con le seguenti: durante la.*

**3.46.** Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera r).*

**3.47.** Zanella.

*Al comma 1, sostituire la lettera r) con le seguenti:*

*r) indagare sulle cause e sulle responsabilità delle scelte strategiche per contrastare l'epidemia di COVID-19, sull'eventuale presenza di fenomeni speculativi, illeciti e corruttivi, sull'allocazione e sulla gestione delle risorse da parte del Governo, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali e sulle modalità di affidamento degli appalti pubblici e di selezione del personale medico, acquisendo tutti gli elementi utili per fare chiarezza sui rapporti tra politica e sanità pubblica e privata;*

*r-bis*) verificare eventuali inadempienze o ritardi nonché comportamenti illeciti o illegittimi da parte delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, e dei soggetti pubblici o privati operanti nei settori scientifico, sanitario, produttivo e commerciale o aventi funzioni di controllo, accertando in particolare il livello di attenzione e la capacità di intervento nelle attività di prevenzione, di cura e di assistenza;

**3.48.** Faraone, Bonetti.

*Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da:* delle sue strutture *fino alla fine della lettera con le seguenti:* delle regioni e delle province autonome, delle loro strutture di supporto nonché dei Commissari straordinari, nazionali e regionali, ovvero di figure analoghe, istituiti o nominati per l'emergenza, accertando e valutando eventuali responsabilità in riferimento a:

1) l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e la corrispondenza di tali dispositivi ai requisiti minimi necessari per la loro utilizzazione e gli importi delle commissioni e provvigioni versate per le relative operazioni, individuando laddove possibile i soggetti attuatori delle stesse;

2) i contratti di appalto e di concessione, la progettazione e realizzazione di strutture e unità sanitarie destinate ai pazienti affetti da COVID-19, degli *hub* vaccinali e delle piattaforme per la gestione del sistema di allerta per i contagi da SARS-CoV-2 e con essi la gestione della campagna di vaccinazione;

3) l'acquisto di presidi per le istituzioni scolastiche allo scopo di fronteggiare l'emergenza;

*Conseguentemente, sopprimere la lettera s).*

**3.49.** Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

*Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da:* delle sue strutture *fino alla fine della lettera con le seguenti:* delle regioni, delle

province autonome, delle loro strutture di supporto nonché dei Commissari straordinari, nazionali e regionali, ovvero di figure analoghe, istituiti o nominati per l'emergenza.

*Conseguentemente, sopprimere la lettera s).*

**3.50.** Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

*Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da:* delle sue strutture di supporto *fino alla fine della lettera con le seguenti:* delle regioni, delle province autonome, delle loro strutture di supporto nonché dei Commissari straordinari, nazionali e regionali, ovvero figure analoghe, istituiti o nominati per l'emergenza.

**3.51.** Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

*Al comma 1, lettera r), sostituire le parole:* delle sue strutture *con le seguenti:* delle regioni, delle province autonome, delle loro strutture.

**3.52.** Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello.

*Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali.

**3.53.** Stumpo, Furfaro, Girelli, Malavasi, Ciani.

*Al comma 1, lettera s), sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, i loro requisiti per l'utilizzazione e gli importi versati;

*Conseguentemente, alla medesima lettera s):*

a) *al numero 2), sopprimere le parole da:*, quali ad esempio *fino alla fine del periodo;*

b) *sopprimere il numero 3).*

**3.54.** Girelli, Furfaro, Stumpo, Malavasi, Ciani.

*Al comma 1, lettera s), numero 1), sopprimere le parole:* prodotti in Cina, quali a titolo di esempio 800 milioni di dispositivi individuali e la relativa spesa pari a 1,25 miliardi di euro.

*Conseguentemente, alla medesima lettera s):*

a) *al numero 2) sostituire le parole:* , quali ad esempio i centri temporanei di vaccinazione denominati primule, dell'applicazione « Immuni » e della piattaforma unica nazionale *con le seguenti:* e delle piattaforme e *sopprimere le parole:* fase iniziale della;

b) *al numero 3) sostituire le parole:* banchi a rotelle *con le seguenti:* di presidi.

**3.55.** Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

*Al comma 1, lettera s), numero 2), dopo le parole:* e con essi *aggiungere le seguenti:* la tempestività con cui le regioni e le strutture sanitarie hanno trasmesso i dati necessari a un efficace e tempestivo tracciamento nonché.

**3.56.** Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

*Al comma 1, sopprimere le lettere t), u), v), aa), ff), gg).*

**3.57.** Faraone, Bonetti.

*Al comma 1, sopprimere la lettera t).*

**3.58.** Stumpo, Furfaro, Girelli, Malavasi, Ciani.

*Al comma 1, sostituire la lettera t) con la seguente: t) verificare le misure di contenimento adottate dal Governo, dalle regioni e dalle province autonome durante la pandemia, valutandone la ragionevolezza, la*

proporzionalità e l'efficacia e comparandole con la condotta seguita da altri Stati europei.

**3.59.** Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

*Al comma 1, lettera t), sostituire le parole:* nelle fasi iniziali e successive della *con le seguenti:* , dalle regioni e dalle province autonome, durante la.

**3.60.** Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello.

*Al comma 1, lettera t), sostituire le parole da:* individuando eventuali obblighi *fino alla fine della lettera con le seguenti:* anche alla luce delle sentenze della Corte costituzionale che più volte hanno ribadito che le limitazioni imposte non prefiguravano una violazione dell'articolo 13 della Costituzione;

*Conseguentemente, sopprimere la lettera u).*

**3.61.** Stumpo, Furfaro, Girelli, Malavasi, Ciani.

*Al comma 1, lettera t), sopprimere le parole:* contrastanti con i principi costituzionali.

**3.62.** Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

*Al comma 1, sopprimere la lettera u).*

\* **3.63.** Zanella.

\* **3.64.** Girelli, Furfaro, Stumpo, Malavasi, Ciani.

*Al comma 1, lettera u), sostituire le parole:* il rispetto *con le seguenti:* la tutela della salute umana nonché il giusto bilanciamento del rispetto.

**3.65.** Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

*Al comma 1, lettera u), sostituire le parole: nelle fasi iniziali e successive della pandemia con le seguenti: , dalle regioni e dalle province autonome durante la pandemia.*

**3.66.** Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

*Al comma 1, sopprimere la lettera v)*

\* **3.67.** Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

\* **3.68.** Stumpo, Furfaro, Girelli, Malavasi, Ciani.

*Al comma 1, lettera z), sostituire la parola: valutare con la seguente: indagare.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera aa), sostituire la parola: valutare con la seguente: indagare.*

**3.69.** Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

*Al comma 1, lettera z), dopo le parole: misure adottate aggiungere le seguenti: , nonché la loro applicazione da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali,.*

**3.70.** Girelli, Furfaro, Stumpo, Malavasi, Ciani.

*Al comma 1, sopprimere la lettera bb).*

**3.71.** Stumpo, Furfaro, Girelli, Malavasi, Ciani.

*Al comma 1, sostituire la lettera bb) con la seguente:*

*bb) verificare l'efficacia e la congruità della comunicazione istituzionale e delle informazioni diffuse alla popolazione durante la pandemia e nel periodo immediatamente precedente e successivo.*

**3.72.** Faraone, Bonetti.

*Al comma 1, lettera bb), dopo la parola: istituzionale aggiungere le seguenti: ed extraistituzionale e aggiungere, in fine, le parole: da tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti nelle decisioni inerenti la gestione della pandemia.*

**3.73.** Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi.

*Al comma 1, lettera cc), dopo le parole: organi tecnici governativi aggiungere le seguenti: , regionali e delle province autonome, strutture sanitarie pubbliche e private.*

**3.74.** Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

*Al comma 1, lettera cc) dopo le parole: organi tecnici governativi aggiungere le seguenti: e degli eventuali organi tecnici regionali e locali.*

**3.75.** Girelli, Furfaro, Stumpo, Malavasi, Ciani.

*Al comma 1, sostituire la lettera dd) con la seguente:*

*dd) verificare l'efficacia e il reale stato di attuazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano delle linee guida contenute nel piano pandemico in particolare alla loro applicazione nelle terapie domiciliari e nelle cure ai soggetti fragili.*

**3.76.** Zanella.

*Al comma 1, lettera dd), sostituire le parole: alle linee guida contenute nel piano pandemico, soprattutto in relazione alla loro applicazione nelle terapie domiciliari e nelle cure ai soggetti più fragili con le seguenti: alle indicazioni più aggiornate della comunità scientifica.*

**3.77.** Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

*Al comma 1, lettera dd), aggiungere, in fine, le parole:* con particolare attenzione in quei territori dove maggiore è stato il numero di decessi tra le persone fragili e nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) o in strutture similari.

**3.78.** Stumpo, Furfaro, Girelli, Malavasi, Ciani.

*Al comma 1, dopo la lettera dd), aggiungere la seguente:*

*dd-bis)* verificare il grado di efficacia delle attività profilattiche e terapeutiche poste in essere e la loro corrispondenza ai piani nazionali e regionali contro le pandemie, anche con riferimento alla prestazione delle cure domiciliari e alla predisposizione di forme di assistenza sanitaria e socio-sanitaria nei confronti delle categorie dei soggetti più fragili con particolare attenzione verso quei territori ove maggiore è stata l'incidenza della mortalità tra le persone anziane e fragili.

**3.79.** Girelli, Furfaro, Stumpo, Malavasi, Ciani.

*Al comma 1, sopprimere la lettera ee).*

\* **3.80.** Zanella.

\* **3.81.** Quartini.

*Al comma 1, lettera ee), sopprimere le parole:* destinate all'Italia.

**3.82.** Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

*Al comma 1, lettera ee), aggiungere, in fine, le parole:* e della sua eventuale diversa applicazione temporale e organizzativa nelle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

**3.83.** Stumpo, Furfaro, Girelli, Malavasi, Ciani.

*Al comma 1, sopprimere la lettera ff).*

\* **3.84.** Quartini.

\* **3.85.** Girelli, Furfaro, Stumpo, Malavasi, Ciani.

*Al comma 1, lettera gg), sostituire le parole:* anche eventualmente attraverso la istituzione di un osservatorio in collaborazione con l'Istituto superiore della sanità *con le seguenti:* anche attraverso la collaborazione degli organismi statistici e sanitari pubblici, nazionali ed internazionali.

**3.86.** Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello.

*Al comma 1, lettera gg), sostituire la parola:* accertati *con la seguente:* emersi.

**3.87.** Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*hh)* accertare a seguito della fase pandemica quale sia il livello di attuazione dell'assistenza sanitaria territoriale e domiciliare nonché la ricaduta nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nella riduzione dei ricoveri ospedalieri, verificando altresì le criticità che limitano la realizzazione di una assistenza sanitaria territoriale e domiciliare uniforme a livello nazionale.

**3.88.** Zanella.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*hh)* accertare a carattere regionale e locale quale sia l'attuale livello di accesso ai livelli di essenziali di assistenza e delle prestazioni nonché la qualità delle infrastrutture e l'attuale disponibilità di posti letto nelle terapie intensive.

**3.89.** Zanella.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*hh)* indagare sul funzionamento, nel territorio nazionale, del numero per l'emergenza-urgenza 118 e degli altri numeri

verdi o di riferimento nazionali, regionali e locali per le emergenze.

**3.90.** Stumpo, Furfaro, Girelli, Malavasi, Ciani.

ART. 4.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.*

**4.1.** Faraone, Bonetti.

ART. 7.

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 20 per cento.*

**7.1.** Zanella.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

**7.2.** Faraone, Bonetti.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 per rafforzare i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO <sub>2</sub> dei veicoli pesanti nuovi e integrare gli obblighi di comunicazione, e abroga il regolamento (UE) 2018/956. COM(2023) 88 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	118
---	-----

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 25/2023: Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech. C. 1115 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	122
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	125

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Fortinet, nell'ambito dell'esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio «La politica di ciberdifesa dell'UE» (JOIN(2022)49 final) .....	124
--	-----

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 2 maggio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 per rafforzare i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli pesanti nuovi e integrare gli obblighi di comunicazione, e abroga il regolamento (UE) 2018/956.**

**COM(2023) 88 final.**

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, sottolinea che la proposta di regolamento all'esame della Commissione mira a rivedere la normativa sui livelli di prestazione in materia di emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli pesanti nuovi, contenuta in due regolamenti entrati in vigore nel 2019.

Tale disciplina prevede la riduzione delle emissioni del 15 per cento entro il 2025 e del 30 per cento entro il 2030; pur non essendo state ancora raggiunte tali scadenze, la sua revisione è ritenuta necessaria dalla Commissione europea per allinearla agli obiettivi in materia di clima e inquinamento zero fissati per il 2030 e il 2050 nonché alla riduzione della dipen-

denza energetica dell'UE, nella prospettiva delineata dal *Green Deal* e dal pacchetto « Pronti per il 55 per cento ».

In sostanza, la proposta in esame mira a rendere più rigorosi i livelli emissivi relativamente a camion (di oltre 5 tonnellate), autobus urbani e pullman a lunga percorrenza (di oltre 7,5 tonnellate) nonché rimorchi (veicoli trainati da veicoli a motore), in modo da ottenere una riduzione delle emissioni sino al 90 per cento nel 2040.

A questo scopo la proposta prevede l'introduzione graduale di livelli di emissioni di CO<sub>2</sub> più rigorosi per quasi tutti i veicoli pesanti nuovi con emissioni di CO<sub>2</sub> certificate con la seguente tempistica di riduzione:

15 per cento (per alcuni sottogruppi) dal 2025 al 2029;

45 per cento a partire dal 2030;

65 per cento a partire dal 2035;

90 per cento a partire dal 2040.

Gli autobus urbani nuovi circolanti nelle città dovrebbero essere a emissioni zero a partire dal 2030. Gli Stati membri possono decidere di escludere da tale obbligo una quota limitata di veicoli confermando che la destinazione d'uso del veicolo non può essere assicurata da un veicolo a emissioni zero. La quota massima che gli Stati possono escludere dovrebbe essere definita dalla Commissione europea con successivi atti delegati.

Esenzioni sono previste per i veicoli:

prodotti da piccoli costruttori (fino a 100 veicoli nuovi l'anno);

utilizzati a fini minerari, forestali e agricoli;

progettati e costruiti per essere utilizzati dalle forze armate e veicoli cingolati;

progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dalla protezione civile, dai

servizi antincendio e dalle forze dell'ordine, o per erogazione di prestazioni mediche urgenti;

professionali, come i camion per rifiuti.

Nel 2029 sarebbe eliminato l'attuale sistema di incentivi per i veicoli a zero-basse emissioni.

Segnala che i veicoli di nuova immatricolazione dovrebbero sostituire i carburanti fossili con nuove tecnologie a zero emissioni: le batterie, le celle a combustibile e l'idrogeno, che dovrebbero essere utilizzate sia sulle brevi distanze dei trasporti urbani fino ai camion a lunga percorrenza. Dopo il 2040 l'obiettivo di riduzione delle emissioni è del 90 per cento (e non del 100 per cento) per consentire la circolazione di alcuni veicoli pesanti non a emissioni zero in grado di spostarsi in condizioni difficili.

Fa presente che, con queste nuove previsioni, la Commissione afferma di perseguire tre obiettivi specifici. Il primo è quello di ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli pesanti in modo efficiente sotto il profilo dei costi, anche tenendo presenti i tempi del rinnovo del parco veicoli.

Al riguardo, la Commissione europea osserva che il trasporto su strada continua a rappresentare una quota significativa delle emissioni di tutti i principali inquinanti atmosferici; in particolare, è responsabile di un quinto delle emissioni totali di gas a effetto serra nell'UE, con una tendenza all'aumento, e di un terzo dell'energia finale consumata nell'UE; inoltre, ai trasporti nel loro complesso sono attribuiti oltre due terzi di tutte le emissioni di ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>) e circa il 10 per cento o più delle emissioni totali di altri inquinanti.

Più specificamente, il settore dei veicoli pesanti è responsabile di oltre un quarto delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto su strada nell'UE e di oltre il 6 per cento delle emissioni totali di gas a effetto serra dell'UE. Nel 2019 le emissioni di gas a effetto serra dei veicoli pesanti superavano del 44 per cento e del 37 per cento le emissioni totali prodotte

rispettivamente dal trasporto aereo e marittimo.

Secondo la Commissione, l'aumento dei veicoli a emissioni zero e l'applicazione dei livelli emissivi più rigorosi agli autobus urbani, dovrebbe pertanto contribuire al miglioramento della qualità dell'aria, in coerenza con il piano d'azione per l'inquinamento zero.

Il secondo obiettivo della proposta in esame è quello di apportare a operatori e utenti europei dei trasporti, prevalentemente PMI, i benefici derivanti dalla maggiore diffusione di veicoli più efficienti sotto il profilo energetico. Secondo la Commissione, livelli più rigorosi dovrebbero indurre i costruttori ad aumentare l'offerta di veicoli a emissioni zero, che dovrebbero diventare più accessibili e in grado di offrire risparmi energetici.

Strettamente connesso è il terzo obiettivo, volto a consolidare la leadership dell'industria dell'UE nel settore delle tecnologie per la mobilità a zero emissioni.

Con riferimento a questi due obiettivi, rileva che la Commissione europea riconosce preliminarmente che l'industria automobilistica, rappresentando oltre il 7 per cento del PIL ed impiegando 14,6 milioni di persone, direttamente o indirettamente, nei settori manifatturiero, delle vendite, della manutenzione, della costruzione e dei trasporti e servizi connessi, è un settore strategico per l'economia dell'Unione. Esso genera investimenti di ricerca e sviluppo pari a 60,9 miliardi di euro all'anno.

In tale contesto, i veicoli pesanti hanno una notevole rilevanza, con molti dei principali siti di produzione operanti nell'UE. Sebbene il numero di veicoli pesanti nuovi prodotti annualmente nell'UE, pari a circa 500.000 unità, sia sensibilmente inferiore al numero di autovetture, il valore aggiunto per unità prodotta è notevolmente più elevato.

Osserva che la valutazione d'impatto sottolinea che le misure contemplate nella proposta in esame consentirebbero all'industria europea di mantenere la leadership tecnologica nel settore della produzione dei veicoli pesanti, il quale ha tradizionalmente aperto la strada agli sviluppi tecno-

logici per i motori a combustione interna. Ne sarebbe dimostrazione il fatto che gli autocarri nuovi nell'UE hanno un consumo medio di carburante inferiore rispetto ai veicoli equivalenti in altre regioni del mondo. Inoltre, il 50 per cento degli autocarri pesanti statunitensi si basa sulla tecnologia sviluppata nell'UE da fabbriche locali gestite dai principali produttori o dalle loro filiali nell'UE. Infine, la medesima valutazione osserva che oltre un terzo degli autocarri prodotti nell'UE viene esportato in tutto il mondo, generando un surplus commerciale di circa 5 miliardi di euro all'anno.

Alla luce del contesto sopra richiamato, la Commissione europea ritiene estremamente vantaggioso il rapporto tra i costi e i vantaggi economici della nuova proposta. Voglio richiamare alcuni dati che considero essenziali ai fini della valutazione della conformità della proposta con i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con riguardo ai vantaggi ambientali, fa presente che, secondo la Commissione, le riduzioni cumulative delle emissioni (allo scarico) previste tra il 2031 e il 2050 sarebbero pari al 35-48 per cento per i veicoli pesanti a motore rispetto allo scenario di riferimento e a un ulteriore 1,4 per cento per i rimorchi a partire dal 2031 rispetto allo scenario medio. Le norme in materia di veicoli pesanti contribuirebbero alla riduzione degli inquinanti atmosferici di circa il 7-17 per cento nel 2035, il 15-38 per cento nel 2040 e il 66-80 per cento nel 2050, rispetto allo scenario di riferimento.

La proposta consentirebbe anche vantaggi economici consistenti in risparmi netti medi sul costo totale di proprietà per gli utenti: stimati per il primo utente in una forbice tra 6.000-9.800, 17.400-25.800 e 29.100-47.000 euro a veicolo rispettivamente per il 2030, il 2035 e il 2040.

I benefici sociali riferiti alla durata di vita dei veicoli sono stimati a 2.400-6.300, 18.300-31.900 e 33.700-59.800 euro a veicolo rispettivamente per il 2030, il 2035 e il 2040.

Tra il 2031 e il 2050 il consumo di energia finale dei veicoli pesanti a motore diminuirebbe dell'11-19 per cento rispetto

allo scenario di riferimento. I risparmi di combustibili fossili (principalmente diesel) sarebbero nell'ordine di 215-281 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep), contribuendo a ridurre la dipendenza dell'UE dalle importazioni di combustibili per 150-200 miliardi di euro.

Con riguardo all'occupazione, la Commissione si attende un aumento, non quantificato, dei posti di lavoro netti già nel 2030, e più sostenuto nel 2040 e nel 2050. Analogamente, ritiene che il PIL potrebbe crescere entro il 2040 di una percentuale compresa tra lo 0,06 per cento e lo 0,11 per cento.

In merito ai costi, ricorda che si prevede un aumento per i costruttori di veicoli pesanti, dovuto all'introduzione di tecnologie supplementari nei veicoli nuovi per conseguire gli obiettivi più rigorosi in materia di CO<sub>2</sub>. La Commissione europea li quantifica in 3.400-9.700, 5.300-11.800 e 6.500-13.100 euro a veicolo rispettivamente per il 2030, il 2035 e il 2040. Quanto agli investimenti richiesti ai costruttori, questi sono stimati in circa 4,9-8,7 miliardi di euro l'anno, tra il 2031 e il 2050. I costi supplementari per rimorchio o semirimorchio medio sarebbero pari a 2.500-5.250 euro per unità rispetto allo scenario di riferimento del 2020.

Passando alla verifica della coerenza della proposta con i principi in materia di riparto di competenze tra UE e Stati membri previsti dai Trattati, evidenzia anzitutto la correttezza della base giuridica addotta dalla Commissione europea a fondamento della proposta, vale a dire l'articolo 192, paragrafo 1. In base a questa disposizione, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi – stabiliti dall'articolo 191 – in materia ambientale.

Con riguardo alla conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione europea sottolinea che l'innalzamento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra stabiliti, come accennato, dal *Green Deal* e dal regolamento per il clima rende un'azione più incisiva dell'UE per

garantire un contributo sufficientemente elevato del settore del trasporto su strada.

In considerazione sia dell'impatto transfrontaliero del cambiamento climatico e dell'esigenza di salvaguardare il mercato unico, iniziative a livello nazionale, regionale e locale non potrebbero costituire una risposta sufficiente od ottimale, traducendosi in un rischio di frammentazione del mercato interno a causa della diversità dei sistemi nazionali, dei diversi livelli di ambizione e dei diversi parametri di progettazione. Da soli, i singoli Stati membri rappresenterebbero inoltre un mercato troppo piccolo per creare le economie di scala necessarie a stimolare l'industria all'innovazione.

Il valore aggiunto della proposta, ad avviso della Commissione europea, risiederebbe dunque nei vantaggi che essa offrirebbe a produttori, fornitori di componenti e consumatori garantendo un mercato stabile nonché la certezza normativa essenziali per i cospicui investimenti di capitale necessari alla diffusione di veicoli a emissioni zero.

Con riguardo al principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che la sua proposta non vada al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi climatici in modo efficace sotto il profilo dei costi.

Evidenzia come questa affermazione appaia tuttavia non adeguata motivata alla luce dei rilievi formulati dal Governo, nella relazione trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, e da diversi portatori di interessi.

Precisa inoltre che la relazione del Governo, pur dichiarando di ritenere la proposta coerente con il principio di proporzionalità, formula in realtà diversi rilievi che prospettano criticità sotto tale profilo.

In particolare, considerati condivisibili gli obiettivi ultimi della proposta, ritiene indispensabile coniugare la salvaguardia ambientale con il minimo impatto a livello sociale, economico e produttivo. In questa chiave, valuta estremamente sfidanti per i costruttori gli obiettivi proposti, in particolare modo per il 2030, alla luce dell'at-

tuale sviluppo tecnologico e tasso di realizzazione della infrastruttura.

Inoltre, la relazione del Governo pone l'accento sui rilevanti investimenti richiesti ai produttori per rinnovare il parco tecnologico delle proprie flotte coerentemente con tali obiettivi e sulla necessaria accelerazione dell'adeguamento della filiera industriale che comporterebbe la nascita o la riconversione di nuovi insediamenti produttivi e la formazione o l'aggiornamento di nuovi profili professionali, oltre all'impatto atteso nel settore della produzione e distribuzione dei carburanti tradizionali, e nelle filiere dei biocombustibili avanzati.

Precisa altresì che le associazioni rappresentative di produttori e operatori del settore ritengono molte misure della proposta sproporzionate, a fronte del limitato volume di gas ad effetto serra prodotto dai veicoli pesanti, che, secondo i dati della stessa Commissione europea costituisce solo il 6 per cento delle emissioni complessive a livello dell'UE.

In particolare, i nuovi obiettivi richiederebbero un livello di produzione dei veicoli a basse emissioni e di diffusione dell'infrastruttura di ricarica ancora lontani dall'essere raggiunti; inoltre, l'esistenza di un significativo *gap* infrastrutturale, renderebbe, anche a fronte di investimenti significativi, non sufficiente il numero dei veicoli a basse emissioni e dei punti di ricarica.

Alla luce di queste considerazioni ritiene necessario operare una valutazione approfondita della conformità della proposta al principio di proporzionalità ed eventualmente anche a quello di sussidiarietà, con particolare riferimento al valore aggiunto delle nuove misure previste.

Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 22 maggio prossimo e che pertanto la Commissione dovrebbe pronunciarsi entro il 16 maggio, propone, per una migliore istruttoria sulla proposta di regolamento, di svolgere un breve ciclo di audizioni di rappresentanti istituzionali e degli operatori del settore.

Isabella DE MONTE (A-IV-RE) esprime condivisione per la richiesta di un breve ciclo conoscitivo espressa dall'on. Candiani,

sottolineando come l'industria degli automezzi pesanti abbia raggiunto notevoli standard di sostenibilità ambientale.

Piero DE LUCA (PD-IDP) si associa alle proposte dei colleghi.

Elisa SCUTELLÀ (M5S) condivide gli orientamenti espressi dagli onn. Candiani e De Monte.

Lucrezia Maria Benedetta MANTOVANI (FDI) si associa alle proposte espresse dai colleghi che l'hanno preceduta.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, accoglie la proposta di svolgere un breve ciclo di audizione in relazione alla proposta di regolamento, ai fini di una migliore istruttoria che consenta pienamente di vagliarne i profili problematici da parte della Commissione.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 2 maggio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**DL 25/2023: Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech.**

**C. 1115 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco ROTONDI (FDI), *relatore*, fa presente che il provvedimento mira ad introdurre misure di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 ed a semplificare la sperimentazione di strumenti finanziari in forma digitale e dell'attività di tecnofinanza *FinTech*.

Rileva che il regolamento comunitario richiamato ha introdotto un regime pilota triennale per le infrastrutture di mercato basate su tecnologie a registro distribuito (*Distributed Ledger Technologies* o DLT), tra le quali rientra per esempio la tecnologia *blockchain*.

L'articolo 18 del regolamento, in particolare, introduce nella definizione di « strumento finanziario » della direttiva Mifid II (2014/65/UE) anche gli strumenti emessi mediante tecnologia DLT e stabilisce che gli Stati membri vi si debbano conformare entro il 23 marzo 2023.

La Commissione europea, nell'ambito della propria attività di verifica della corretta trasposizione della normativa europea, con lettera amministrativa Ares (2023)1125161, del 16 febbraio 2023, ha già comunicato alla nostra Rappresentanza permanente la necessità di trasposizione del citato articolo 18 del regolamento n. 858.

In tal senso, sottolinea come il decreto-legge in esame si pone come provvedimento speciale volto a dare attuazione a disposizioni non direttamente applicabili dell'Unione europea mediante uno strumento normativo diverso dalla legge europea di cui dalla legge n. 234 del 2012.

Il provvedimento, approvato con modificazioni dal Senato il 26 aprile scorso, si compone di nove capi. L'articolo 1, sulle definizioni, espone le definizioni rilevanti per l'adeguamento dei mercati degli strumenti finanziari al nuovo regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito. Inoltre, contiene alcune definizioni innovative rispetto alla disciplina del Testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) e del Testo unico della finanza (decreto legislativo n. 58 del 1998). Tra le altre, per « forma digitale », s'intende la circostanza che taluni strumenti finanziari esistono soltanto come scritturazioni in un registro per la circolazione digitale.

L'articolo 2 fissa l'ambito di applicazione del nuovo regime di emissione e di circolazione in forma digitale, individuando i pertinenti strumenti finanziari e lasciando fermi i limiti quantitativi previsti dalla normativa europea: *a)* azioni; *b)* obbligazioni;

*c)* titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata; *d)* ulteriori titoli di debito la cui emissione è consentita ai sensi dell'ordinamento italiano nonché ai titoli di debito regolati dal diritto italiano emessi da emittenti diversi dagli emittenti italiani; *e)* ricevute di deposito relative ad obbligazioni e ad altri titoli di debito di emittenti non domiciliati emesse da emittenti italiani; *f)* strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano; *g)* azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani; *h)* ulteriori strumenti individuati ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera *b)*, ovvero ulteriori strumenti, individuati dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, che gli emittenti possono assoggettare alla disciplina in esame, anche in deroga alle disposizioni vigenti relative al regime di forma e circolazione di tali strumenti.

Il Capo II (articoli 3-17) reca disposizioni comuni per l'emissione e circolazione in forma digitale. In particolare l'articolo 3 disciplina l'emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali, prevedendo che siano eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale. L'articolo 5 disciplina gli effetti della scritturazione su registro con particolare riferimento alla legittimazione all'uso degli strumenti finanziari digitali e alle pretese di terzi.

Osserva che l'articolo 8 individua le condizioni da cui discende la legittimazione al pagamento di dividendi e interessi e al rimborso del capitale. L'articolo 12 interviene in materia di emissione in forma digitale degli strumenti finanziari, al fine di disciplinare le modalità di pubblicazione in forma elettronica, anche tramite il registro per la circolazione digitale, delle informazioni.

Il Capo III (articoli 18-26-*bis*) concerne gli strumenti finanziari digitali non scritturati presso un sistema di negoziazione o regolamento con tecnologia a registro distribuito (*DLT TSS Trading and Settlement System*) o un sistema di regolamento con tecnologia a registro distribuito (*DLT SS Settlement System*).

Il Capo IV (articoli 27-28) reca la disciplina della vigilanza sulla disciplina dell'emissione e della circolazione in forma digitale, mentre il Capo IV reca disposizioni relative all'applicazione del regolamento (UE) 858/2022.

In particolare, l'articolo 27, comma 1, affida alla CONSOB ed alla Banca d'Italia la vigilanza sul rispetto degli obblighi e requisiti applicabili ai responsabili del registro. La Consob è competente per quanto riguarda l'osservanza degli obblighi degli emittenti in materia di emissione in forma digitale, la trasparenza, l'ordinata prestazione dell'attività di responsabile del registro e la tutela degli investitori; mentre la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda la stabilità e il contenimento del rischio. L'articolo 29, comma 1, indica la Consob e la Banca d'Italia quali autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 858/2022.

Il Capo V, composto dal solo articolo 29, prevede le sanzioni. In particolare, l'articolo 30 prevede sanzioni amministrative per la violazione delle norme del decreto in conversione e delle relative disposizioni attuative (commi 1 e 3).

Il Capo VI, costituito dall'art. 30, riguarda le modifiche al Testo Unico della Finanza e le disposizioni finali.

Il Capo VII, sulla semplificazione della sperimentazione FinTech, prevede all'articolo 33 che lo svolgimento, nell'ambito della sperimentazione FinTech (di cui all'articolo 36 del decreto-legge n. 34 del 2019) e nel

rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione, di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento non implica l'esercizio a titolo abituale di attività riservate e, pertanto, non necessita del rilascio di autorizzazioni.

Il Capo VIII concerne le disposizioni finanziarie e finali.

Poiché il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, annuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole, di cui dà lettura (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dall'on. Rotondi.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 2 maggio 2023.*

**Audizione di rappresentanti di Fortinet, nell'ambito dell'esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio «La politica di ciberdifesa dell'UE» (JOIN(2022)49 final).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.10.

ALLEGATO

**DL 25/2023: Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech. C. 1115 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech;

considerato, in particolare, che il regolamento (UE) 2022/858, ha introdotto un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate su tecnologie a registro distribuito (*Distributed Ledger Technologies* o DLT);

attesto che, a tale fine, il richiamato regolamento modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 (MiFIR, sui mercati degli strumenti finanziari) e (UE) n. 909/2014 (relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali) e la direttiva 2014/65/UE (MiFID II, anch'essa riguardante i mercati degli strumenti finanziari);

ritenuto altresì che l'articolo 18 del regolamento ha previsto che gli Stati membri adottino e pubblichino, entro il 23 marzo 2023, le disposizioni necessarie per conformarsi alla modifica dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva MiFID II che introduce una nuova definizione di strumento finanziario, al fine di includervi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito;

rilevato che l'intervento proposto si configura come uno strumento normativo diverso dalla ordinaria legge europea di cui dalla legge n. 234 del 2012, volto a dare attuazione a disposizioni non direttamente applicabili dell'Unione europea, stabilite dal regolamento (UE) 2022/858;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (VI Camera e 6<sup>a</sup> Senato)

#### AUDIZIONI:

Audizione del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, Maurizio Leo, sulle tematiche relative alla riforma fiscale (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) ..... 3

AVVERTENZA ..... 4

### COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00083 Mollicone: Iniziative normative in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, di Federica Muri-  
neddu, avvocato del Foro di Roma, e di rappresentanti del Nuovo istituto mutualistico artisti  
interpreti esecutori (NUOVOIMAIE) ..... 5

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

#### SEDE REFERENTE:

DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e  
la Calabria. C. 1067 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 6

ALLEGATO 1 (*Proposte emendative approvate*) ..... 25

#### SEDE REFERENTE:

DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e  
la Calabria. C. 1067 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 15

ALLEGATO 2 (*Proposta emendativa dei relatori*) ..... 26

### III Affari esteri e comunitari

#### RISOLUZIONI:

7-00020 Quartapelle Procopio: Sulle attività militari della Corea del Nord (*Seguito discussione  
e rinvio*) ..... 27

#### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza  
sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate  
per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. Testo unificato  
C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone (Parere alla XII Commissione) (*Esame  
e rinvio*) ..... 28

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo ( <i>Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	32
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori .....	37
Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica . Nuovo testo C. 622 (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	37
DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	38
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione tecnica aggiornata</i> ) .....	52
ALLEGATO 2 ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	74

**VI Finanze**

## SEDE REFERENTE:

DL 25/2023: Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech. C. 1115 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	87

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici. Atto n. 41 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .	88
--	----

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	92
Indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia.	
Audizione del Prof. Stefano Corgnati, Vice Rettore per le politiche interne del Politecnico di Torino ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	92
Audizione di rappresentanti di Autonomie Locali Italiane (ALI) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .	92
Audizione di Edoardo ZANCHINI, direttore dell'Ufficio Clima del Comune di Roma ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	93
Audizione di rappresentanti della Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionali (FIAIP) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	93

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Atto n. 38 (Rilievi alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	93
---	----

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali di rappresentanti di Conftrasporto-Confcommercio (in videoconferenza), dell'Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica (UNASCA) e della Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici e Scuole Nautiche (CONFARCA), di Legambiente e di Emobility Italia (in videoconferenza), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti Modifiche al codice della strada in materia di sicurezza stradale dei ciclisti e di limiti di velocità (C. 526 Berruto, C. 718 Santillo e C. 892 Iaria) .	94
---	----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili Ferroviari Riuniti (ANCEFERR), dell'Associazione Operatori Ferroviari E Intermodali (ASSOFERR) (in videoconferenza), dell'Associazione delle Imprese di autotrasporto (ASSOTIR) (in videoconferenza), delle Imprese Ferroviarie nel Trasporto Merci (FERCARGO) e dell'Associazione operatori nel Trasporto ferroviario merci (FERMERCICI) (in videoconferenza), nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante Legge quadro in materia di interporti (C. 703 Rotelli) .....	94
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

DL 25/2023: Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech. C. 1115 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..	95
---	----

**XI Lavoro pubblico e privato**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Confartigianato Imprese, CNA, ANIAC e Casartigiani, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo .....	97
Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli e C. 844 Gatta, recanti disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche ..	97

**XII Affari sociali**

## SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. Testo unificato C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	98
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative</i> ) .....	104

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 per rafforzare i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO <sub>2</sub> dei veicoli pesanti nuovi e integrare gli obblighi di comunicazione, e abroga il regolamento (UE) 2018/956. COM(2023) 88 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	118
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

DL 25/2023: Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech.	
---	--

---

C. 1115 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione</i> – <i>Parere favorevole</i> ) .....	122
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	125
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di Fortinet, nell’ambito dell’esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio «La politica di ciberdifesa dell’UE» (JOIN(2022)49 final) .....	124

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S. p. A.*



\*19SMC0034740\*